



COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 14835

27/02/2014

L'anno **2014**, il giorno **27** (ventisette) del mese di **febbraio**, alle ore 10.00, presso gli Uffici del Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Villaga, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio
ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

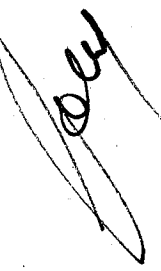
Comune di Villaga	Eugenio Gonzato	Sindaco (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2012)
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Urbanistica, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

arch. Laura Pellizzari geom. Nicoletta Frosi	Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica
arch. Jonathan Balbo	Tecnico Progettista
geom. Raffaele Anzolin	Responsabile UTC - Comune di Villaga

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 22/12/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Villaga, la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto;

- 
- 
- 
- 
- 
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
 - che con la Delibera n. 125 del 08/05/2012, ad oggetto: "Art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004. Presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha dato atto che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisce nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia stessa.
 - che la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 35984 del 14/05/2012 ha invitato il Comune di Villaga a manifestare il proprio intendimento a recedere dall'accordo di pianificazione ovvero a rinnovarlo mediante comunicazione formale, senza dar luogo ad ulteriori sottoscrizioni;
 - che il Comune di Villaga ha deliberato il proseguimento della copianificazione con la Provincia con provvedimento di Giunta Comunale n. 37 del 21/06/2012;
 - che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'Accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle Province.
 - che in data 20/07/2012 prot. n. 54764 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico Intersettoriale costituito con Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 186 del 12/06/2012 invitando contestualmente il Sindaco del Comune di Villaga (o suo delegato);
 - che in data 03/08/2012 il Comitato Tecnico Intersettoriale con parere prot. n. 58733/2012 ha ritenuto meritevoli di sottoscrizione gli elaborati tecnici facenti parte del PAT del Comune di Villaga;
 - che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 219 del 07/08/2012 il Commissario Straordinario ha approvato il parere VTPU e autorizzato il dirigente del Settore Urbanistica alla sottoscrizione degli elaborati;
 - che in data 20/11/2012 gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune di Villaga;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2012, il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), recependo preventivamente le prescrizioni contenute nei pareri;
 - che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale, il settore Urbanistica della Provincia e presso l'autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune e della Provincia;
 - che il Comune di Villaga con nota prot. 4527 del 23/10/2013 ha dichiarato che sono pervenute n. 19 osservazioni di cui n. 4 riferite al rapporto ambientale più una fuori termine del Comune pervenuta direttamente in Provincia;
 - che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 20584 del 19/03/2013 ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni entro i termini, mentre, oltre i termini è pervenuta direttamente agli uffici provinciali un'osservazione presentata dal Comune di Villaga con nota prot n. 3793 del 29/08/2013 acquisita al protocollo provinciale al n. 62884 del 05/09/2013;
 - che la Regione del Veneto con nota prot. n. 455173 del 22/10/2013 ha comunicato che non sono pervenute osservazioni in Regione.
 - che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10.4.2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto

- che in data 31/10/2013 il Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12.06.2012, si è riunito per l'esame del PAT, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- che in data 31/10/2013 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia ha espresso il parere tecnico VTPU come da allegato sub A;
- che è stata ritualmente convocata dal Comune per il giorno 27/02/2014 alle ore 10:00 presso la sala riunioni del Settore Urbanistica la Conferenza di Servizi prevista dall'art.

15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;

- che il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 come modificato con D. Lgs. 4/2008;

Rammentato che

- il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano e che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del PTRC.
- l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Villaga assume la presidenza della Conferenza di servizi decisoria; funge da segretario il geom. Raffaele Anzolin, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Il Comune di Villaga:

- presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri VTPU e della Commissione regionale VAS, già acquisiti al protocollo provinciale in data 24/02/2014 al n. 13738. In relazione a ciò ha già consegnato la dichiarazione di adeguamento a firma del progettista del PAT, del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (prot. n. 876 del 21/02/2014);
- presenta una "Relazione di adeguamento" (allegato sub E), nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti di cui sopra;

La conferenza:

- procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B;
- in merito all'osservazione n. 20, fa propria la proposta di controdeduzione contenuta nell'allegato B, specificando che si tratta di accoglimento parziale;
- valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- con riferimento al parere istruttorio dell'Ufficio Cave della Provincia, agli atti, prende atto che nella tavola geomorfologica del PAT è stata aggiornata la rappresentazione dei siti estrattivi secondo le indicazioni del competente ufficio;
- dà atto che si è reso necessario aggiornare all'interno delle Norme del PAT (artt. 12 e 16) i riferimenti al PTCP citando il piano approvato;
- valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia

di Vicenza da parte della Regione Veneto;

- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 44 del 26/11/2012;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza prot. 113330 del 08/03/2012, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19.06.2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06.10.2009;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 60 del 02/07/2013;
- VISTO il Decreto n. 49 del 07/05/2013 del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia arg. n. 3 prot. n. 79048 del 31/10/2013, allegata al presente verbale;

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2012 con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 79048 del 31/10/2013 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante, con le specificazioni sopra riportate;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composti da:

- Relazione Tecnica
 - Allegato alla Relazione: Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'uso del suolo degli studi agronomici.
- Norme Tecniche
- Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
 - Tav. 2 - Carta delle invarianti
 - Tav. 3 - Carta delle fragilità
 - Tav. 4 - Carta della trasformabilità
- Valutazione Ambientale Strategica
- Sintesi non tecnica - VAS
- Valutazione di incidenza Ambientale
 - Allegato alla V.Inc.A. - Carta degli Habitat e delle trasformabilità previste dal PAT.
- Banca dati alfanumerica contenente il Quadro Conoscitivo

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: parere VTPU prot. n. 79048 del 31/10/2013;
- ALL. B: parere prot. n. 79034 del 31/10/2013 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza,
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 60 del 02/07/2013;
- ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 49 del 07/05/2013 di Validazione del Quadro Conoscitivo.
- ALL. E: relazione di adeguamento ai pareri acquisiti corredata della dichiarazione di adeguamento prot. n. 876 del 21/02/2014 sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Progettista del PAT.

- d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale.
- e) danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il Comune ha provveduto a produrre in sede di questa Conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;
- f) danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;
- g) danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 10.30.

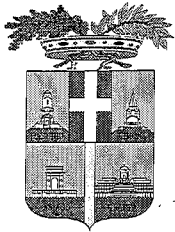
Il presente verbale composto di n. 5 fogli.

Il segretario verbalizzante
geom. Raffaele Anzolin

Per il Comune di Villaga
Il Sindaco
Eugenio Gonzato

Per la Provincia di Vicenza
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Arch. Roberto Josè Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 03 del 31.10.2013

Prot. **79048**

Vicenza, 31/10/2013

OGGETTO: COMUNE DI VILLAGA

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 44 DEL 22.06.2012 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 31.10.2013, per l'esame del Piano di oggetto;

Il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **5** (cinque) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Comune di Villaga, è stato invitato con nota prot. n. 75579 del 18/10/2013 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 31/10/2013, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il Dlgs 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere n. 3 prot. n. 79034 del 31/10/2013 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

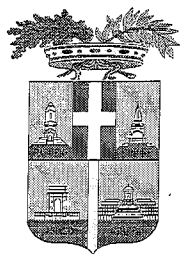
E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.06.2012, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.



Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica

Arch. Roberto Josè Bavaresco



PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 03 del 31.10.2013

Prot. **79034**

Vicenza, 31/10/2013

OGGETTO: Comune di VILLAGA

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 44 DEL 22.06.2012 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Il giorno 31 ottobre 2013 presso Palazzo Nievo – sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Ivan Farronato, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Dr. Maurizio Bressan	Settore Turismo Agricoltura	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile		X
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP	X	
Arch. Francesca Bressan, delegata	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilità	X	
Avv. Paolo Balzani	Settore Advocatura Affari Legali		X
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Comune di Villaga:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Dott. Eugenio Gonzato	Sindaco	X	
Arch. Jonathan Balbo	Responsabile Ufficio Urbanistica	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;

Dott.ssa Barbara Nicoli, agronomo del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore per gli aspetti agronomici del PAT;
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

Il Comune di Villaga ha sottoscritto in data 22/12/2006 l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004 tra Regione, Provincia e Comune;

Facendo seguito all'approvazione del PTCP avvenuta con DGR 708 02/05/2012, il Comune ha deliberato il proseguimento della copianificazione con la Provincia con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/06/2012 ;

Con nota prot. n. 75579 del 18/10/2013 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di Villaga (o suo delegato);

Alle ore 11:10 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Si dà atto che è stato consegnato dal Settore Protezione Civile il parere di competenza prot. n. 78717 del 30.10.2013.

Relaziona l'arch. Roberto Josè Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;

Relaziona la Dott.ssa Barbara Nicoli per gli aspetti agronomici del PAT.

CONCLUSIONI

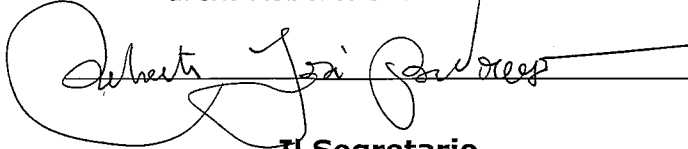
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:**

- Il Comune dovrà fornire una dichiarazione a firma del Sindaco, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del progettista del PAT, sull'adeguamento degli elaborati al presente PAT, al parere della Commissione Regionale VAS e di tutti i pareri previsti dalla vigente normativa, allegando una apposita "Relazione di Adeguamento";
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

Il Presidente del Comitato Tecnico Intersectoriale

arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario

geom. Nicoletta Frosi

Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
Casella di posta certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLAGA

Premessa

Il Comune di Villaga con nota prot. n. 3951 del 05/07/2006, acquisita agli atti al prot. n. 41121 del 10/07/2006, ha richiesto l'attivazione della procedura di pianificazione concertata per il Piano di Assetto del Territorio con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, trasmettendo copia del documento preliminare.

Con nota prot. n. 66551 del 15/11/2006 la Provincia di Vicenza ha accolto la proposta di attivazione della procedura concertata, formulando delle indicazioni per il proseguimento della pianificazione comunale in conformità a quella provinciale.

Il Comune di Villaga con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/12/2006, acquisita agli atti al prot. n. 74481 del 21/12/2006, ha adottato il documento preliminare al PAT.

L'accordo di copianificazione per la redazione del PAT è stato sottoscritto fra il Comune di Villaga, la Provincia di Vicenza e la Regione del Veneto in data 22/12/2006.

Con delibera n. 16 del 26/03/2009 la Giunta Comunale ha preso atto della conclusione della concertazione relativa al Documento preliminare per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 5 e 15 della L.R. n. 11/2004 attraverso, altresì, l'approvazione di apposita relazione che espone le risultanze della concertazione medesima;

Con nota prot. n. 223 del 16/01/2012, acquisita al prot. n. 6888 del 26/01/2012 il Comune di Villaga ha trasmesso le bozze degli elaborati del PAT, che sono state successivamente aggiornate con nota del 07/03/2012 ed acquisite agli atti al prot. n. 20626 del 15/03/2012.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate per legge alla Provincia fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012.

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto "art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia." la Giunta Provinciale ha deliberato *di ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.*

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 35984 del 14/05/2012 ha invitato il Comune di Villaga a manifestare il proprio intendimento a recedere dall'accordo di pianificazione ovvero a rinnovarlo mediante comunicazione formale, senza dar luogo ad ulteriori sottoscrizioni;

Il Comune di Villaga ha deliberato il proseguimento della copianificazione con la Provincia con provvedimento di Giunta Comunale n. 37 del 21/06/2012.

In data 20/07/2012 prot. n. 54764 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico Intersectoriale costituito con Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei

poteri della Giunta Provinciale n. 186 del 12/06/2012 invitando contestualmente il Sindaco del Comune di Villaga (o suo delegato).

In data 03/08/2012 il Comitato Tecnico Intersectoriale con parere prot. n. 58733/2012 ha ritenuto meritevoli di sottoscrizione gli elaborati tecnici facenti parte del PAT del Comune di Vilaga.

Con deliberazione di giunta Provinciale n. 219 del 07/08/2012 il Commissario Straordinario ha approvato il parere VTPU e autorizzato alla sottoscrizione degli elaborati.

Con nota pervenuta in data 06/11/2012 prot. n. 82749 il Comune trasmette gli elaborati adeguati e modificati secondo le prescrizioni del parere VTPU, e in data 20/11/2012 le bozze degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal Comune di Villaga e dalla Provincia di Vicenza in data 20/11/2012 (vedi verbale di sottoscrizione prot. n. 88021 del 21/11/2012);

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2340 del 08/02/2012;
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 113330 del 08/03/2012, favorevole con prescrizioni;
- Commissione Regionale VAS n. 5 del 18/12/2006 - 187900/45.06 del 02/04/2007 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio rilasciato prima dell'emanazione da parte della Giunta Regionale della DGR n. 791/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali."

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2012.

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- albo pretorio comunale dal 09/01/2013 al 08/02/2013, come da relata di pubblicazione n. 2 del 09/01/2013;
- portale WEB comunale;
- Provincia di Vicenza, dal 15/01/2013 al 15/03/2013;
- BUR n. 105 del 21/12/2012;
- Quotidiano "Corriere del Veneto" del 21/12/2012;
- Quotidiano "Giornale di Vicenza" del 21/12/2012.

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica entro i termini non risulta siano pervenute osservazioni (come da certificazione prot. n. 20584 del 19/03/2013). Oltre i termini è pervenuta direttamente in Provincia una osservazione presentata dal Comune di Villaga con nota prot n. 3793 del 29/08/2013 acquisita al protocollo provinciale al n. 62884 del 05/09/2013;

Il Comune di Villaga con nota prot. 4527 del 23/10/2013 (ns. prot. n. 77289 del 25/10/2013) ha dichiarato che sono pervenute n. 19 osservazioni di cui n. 4 riferite al rapporto ambientale più una fuori termine del Comune pervenuta direttamente in Provincia;

La Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 72296 del 08/10/2013 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all' Ente Regionale; la Regione del Veneto con nota prot. n. 455173 del 22/10/2013, acquisita agli atti della Provincia al Prot n. 76498 del 22/10/2013 ha comunicato che non sono pervenute osservazioni.

Il Comune di Villaga con nota prot n. 1887 del 18/04/2013 ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 29/04/2013 i cui esiti sono contenuti nel verbale nostro prot. n. 46712 del 25/06/2013 che comprende indicazioni dell'ULSS n. 6 ed in particolare i seguenti pareri:

- ARPAV prot. n. 1887 del 18/04/2013
- ULSS n. 6 prot. n. 29693 del 07/05/2013;

- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 11360 del 24/04/2013;

Il Comune di Villaga con nota prot n. 2163 del 07/05/2013 ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 04/06/2013 i cui esiti sono contenuti nel verbale prot. n. 2622 (nostro prot. n. 46712 del 25/06/2013) che comprende in particolare i seguenti pareri:

- Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 8254 del 03/06/2013;
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 15478 del 03/06/2013;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione prot. n. 1021/1170/URB del 17/05/2013;

La Commissione Regionale V.A.S., con il provvedimento n. 60 del 02/07/2013 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Con nota prot. n. 2990 del 27/06/2013 acquisita al protocollo provinciale al n. 49379 del 04/07/2013, il Comune di Villa trasmette n. 19 osservazioni e relative proposte di controdeduzioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 49 del 07/05/2013 ha validato con prescrizioni le banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Villaga, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Il Sindaco del Comune di Villaga è già stato autorizzato a rappresentare il Comune nella Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni e per l'approvazione definitiva del PAT, ex art. 15 comma 6 della LR 11/2004, con la citata deliberazione consiliare di adozione del PAT;

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 8020 del 31/01/2013 ha trasmesso al Comune di Villaga una nota in merito alla adozione con delibera 3 del 9/11/2012 della Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del nuovo PAI e delle corrispondenti misure di salvaguardia;

La Provincia ha trasmesso al Comune di Villaga la nota prot. n. 16105 del 04/03/2013 relativa all'obbligo di astensione ex art 78 del Dlgs 267/2000 al momento della adozione dei PAT/PATI.

Con nota prot. 56939 del 06/08/2013 la Provincia trasmette il parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali.

Verifica elaborati costituenti il PAT:

RIFERIMENTO	ELABORATI PREVISTI	PRESENZA DELL'ELABORATO
Art. 13 L.R.11/2004	Relazione Tecnica	/
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	Relazione di Progetto	x
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	Relazione Sintetica	/
Art. 13 L.R.11/2004	ELABORATI GRAFICI	
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	TAV. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale	x
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	TAV. 2 - Carta delle Invarianti	x
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	TAV. 3 - Carta delle Fragilità	x
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità	x
Art. 13 L.R.11/2004	Norme Tecniche di Attuazione	x
Art. 13 L.R.11/2004	Quadro Conoscitivo	x
Direttiva 2001/42/CE DGR n. 791 del 31/03/2009	Rapporto Ambientale (V.A.S) ed elaborati	x
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DGR n. 791 del 31/03/2009	Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)	x
	Elaborati analisi geologica	x
	Elaborati analisi agronomica	x
DGR n. 2948 del 6/10/2009	Elaborati di valutazione compatibilità idraulica	x

Direttiva 2001/42/CE DGR n. 791 del 31/03/2009	Parere Commissione Regionale per Valutazione Ambientale Strategica	x
DGR n. 2948 del 6/10/2009	Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente (Regione Veneto)	x
DGR n. 2948 del 6/10/2009 Art. 10 PTRC	Parere Consorzio di Bonifica	x
Art. 11 L.R.11/2004	Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo	x
Art. 15 comma 5 L.R.11/2004	Osservazioni e proposte di controdeduzione inviate da Amministrazione comunale	x

CONTENUTI DEL PAT

Inquadramento territoriale

Il Comune di Villaga è situato alle pendici sud-occidentali dei Monti Berici; la superficie territoriale si estende per 2.320 ettari, pressoché equamente suddivisi tra pianura e collina.

La parte collinare ha un'altitudine che varia tra i 18-20 mt e i 420 mt circa s.l.m., del Monte Tondo; la parte pianeggiante invece ha un'altitudine che varia tra i 14 e i 18 mt s.l.m.

Gli abitanti sono 1970, dato aggiornato al 31/12/2010 con una densità di 84,91 ab/kmq.

Il Comune di Villaga, rappresenta una piccola realtà ben inserita nel panorama di connessione del Basso Vicentino.

Il territorio di Villaga si colloca nell'area meridionale della provincia di Vicenza, confina a nord con Grancona e Zovencedo, a est con Barbarano Vicentino e Albettonne, a sud con Sossano, a ovest con Sossano e San Germano dei Berici.

Le frazioni sono: Belvedere, Pozzolo e Toara.

Descrizione generale del territorio

La Superficie Agricola Utilizzata è pari a 14,33 chilometri quadrati, che corrispondono al 61,77 % dell'estensione territoriale del comune.

Il territorio dispone di diverse zone agricole, più o meno estese. In linea genera a nord è presente una maggiore frammentazione del territorio e delle proprietà agricole, un'evidente frammentazione è presente in corrispondenza del centro urbano e delle numerose frazioni e borgate.

Facendo una valutazione globale dal punto di vista naturale, agronomico e socio-economico, si può ritenere che il territorio del Comune di Villaga è adatto all'agricoltura, distinguendone due realtà: la collina e la pianura.

La pianura molto fertile, pur parzialmente alterata dagli insediamenti artigianali, industriali, residenziali, nonché da alcuni allevamenti di tipo intensivo, è più adatta ad un tipo di agricoltura connessa all'attività zootecnica tradizionale dell'allevamento del bovino da latte (soprattutto) perché inserita nell'ambiente naturale dei seminativi irrigui, molto produttivi per quantità e qualità dei foraggi e delle granelle, in particolare il granoturco destinato al trinciato da insilare.

Sulla collina nella porzione appena al di sotto dei versanti più elevati, accanto alla naturale e necessaria attività di forestazione a scopo di difesa del suolo, è auspicabile il mantenimento della coltura dell'olivo che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua presenza in tutta l'area dei Colli Berici.

La coltura dell'olivo, anche se non estremamente redditizia sotto il profilo economico, comporta un abbellimento del paesaggio agricolo-forestale ed è uno strumento per incentivare la permanenza dei part-time in zona che dedicano il loro tempo alla sua coltivazione e quindi contemporaneamente conservano i caratteri tipici dell'agricoltura collinare, altrimenti condannata all'abbandono ed al degrado del territorio, con il conseguente ingresso di rovi ed infestanti.

Passando da quote intorno ai 100 mt s.l.m. e fino ai terreni posti appena sotto la collina, a quota 18 mt, troviamo la fascia vocata alla viticoltura, molto presente in questo Comune.

Infine nella piana le colture principali sono quelle cerealicole (mais e frumento) e industriali (soia) anche se non mancano orticole in rotazione.

¹Obiettivi generali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare, Linee programmatiche;

Gli obiettivi generali che il P.A.T. del Comune di Villaga intende perseguire, coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare affinati in sede di concertazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/2004 sono:

a) uso sostenibile del territorio: uso verificato con tutte le componenti della sostenibilità, non solo prendendo in considerazione il sistema ambientale ma anche quello sociale ed economico/produttivo, relazionando bisogni e necessità dell'ecosistema, della città e dei cittadini. L'obiettivo è il contenimento dell'espansione al fine di preservare il territorio aperto di valenza paesaggistica ambientale. Conseguentemente lo sviluppo dovrà essere indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati e consolidando il sistema insediativo esistente, definendone i limiti e promuovendone la migliore qualità sulla base delle nuove previsioni viarie sovracomunali e locali, della coerenza architettonica e in riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, tecnologie di impianti ad alta efficienza energetica.

b) risanamento del territorio urbanizzato: riqualificazione della "città pubblica" intesa non solo come attrezzature e servizi pubblici, ma anche come l'insieme dei percorsi protetti ciclo/pedonali, nella componente dell'accessibilità alle aree verdi e ai servizi di base, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli spostamenti. La città pubblica è intesa inoltre come insieme delle azioni volte a trasmettere una diversa percezione della qualità degli insediamenti spaziando dall'inquinamento estetico al riequilibrio tipologico/volumetrico dell'esistente per evitare improprie sostituzioni, alla conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale; soddisfacimento della domanda edilizia in ambiti interni alle nuove previsioni viabilistiche e attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti già urbanizzati e il consolidamento delle contrade.

c) consolidare il polo produttivo con interventi di riqualificazione degli ambiti produttivi anche con flessibilità nelle destinazioni d'uso e con azioni volte alla mitigazione degli impatti e al risanamento ambientale nell'ottica del Bilancio Ambientale Positivo.

d) incentivi all'utilizzo di procedure per la gestione ambientale e sociale delle attività quali l'uso di fonti energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica su grandi superfici coperte alla luce della promozione statale per la produzione e vendita di energia), utilizzo di superfici permeabili, raccolta delle acque meteoriche.

e) qualificazione della mobilità: definizione di un'appropriata gerarchia funzionale tra le infrastrutture e valorizzazione della buona accessibilità territoriale destinata ad accrescersi con il completamento degli interventi programmati ma, al contempo, rafforzata attenzione alla riduzione degli impatti, attraverso la messa in sicurezza della viabilità interna e la riduzione del traffico di attraversamento.

f) tutela dell'ambiente: protezione della collina e dei territori aperti; dove sono consentiti interventi tesi al soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo la permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela dell'ambiente, quali le funzioni ricettivo turistica e ricreativa; conservazione del patrimonio culturale e delle biodiversità; interventi di recupero e risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico costituito dalla rete dei fossati, delle rogge e del sistema idrografico; risanamento della qualità dell'aria, risanamento e riqualificazione delle reti tecnologiche.

g) Limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva entro i nuovi limiti urbani determinati dalla nuova gerarchia stradale, privilegiando il riuso e riconversione del patrimonio edilizio esistente, verificato da un'attenta ricognizione dei bordi e dal

¹ Estratto dalle Norme Tecniche del PAT

trasferimento attività non in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici (rimozione delle opere incongrue).

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

a) sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;

b) sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

- *garanzia di trasparenza e partecipazione;*
- *l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;*
- *coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;*

c) concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

d) perequazione urbanistica, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

- *dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;*
- *dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;*
- *dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;*

e) compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.

f) qualità architettonica, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

2 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO)

Il primo approccio alla progettualità del PAT, ha interessato l'individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) prevalentemente legati a valori paesaggistici.

Nel particolare la collina e la fascia pedecollinare costituisce un ambito a se stante mentre il resto del territorio che corrisponde alla pianura costituisce il secondo ATO in quanto di valore paesaggistico-ambientale differente.

ATO nr. 1

COLLINA DI VILLAGA

Territorio di collina rurale

L'ATO di territorio di collina rurale comprende il territorio aperto collinare e la parte corrispondente alla fascia pedecollinare del territorio comunale.

La vocazione è agricola con una maggiore frammentazione del territorio e delle proprietà agricole, un'evidente frammentazione è presente in corrispondenza del centro urbano e delle numerose frazioni e borgate.

Nella porzione appena al di sotto dei versanti più elevati, accanto alla naturale e necessaria attività di forestazione a scopo di difesa del suolo, è diffusa la coltura dell'olivo che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua presenza in tutta l'area dei Colli Berici.

All'interno dell'ambito dell'ATO nr. 1 è ricompreso il capoluogo e la frazione di Toara essendo posizionati lungo la fascia pedecollinare.

² estratto dalla Relazione Tecnica del PAT

In corrispondenza della parte con altitudine maggiore è ubicata la frazione di Pozzolo.

A contraddistinguere l'ATO nr. 1 è l'elevato valore paesaggistico ambientale della collina con diversi edifici dal valore testimoniale da tutelare e da una ricchissima rete di piccoli manufatti come pozzi, forni, capitelli, fontane ecc che costituiscono un ricchissimo patrimonio storico – culturale e per i quali prima il PAT e poi il PI ne dovrà tutelare il recupero e la fruizione a scopo turistico-culturale.

Nella Piana di Pozzolo sono ubicati alcuni impianti produttivi eredità di un passato poco sensibile al contesto paesaggistico e ambientale; il PAT prevede per tali impianti la riconversione. Possiamo tranquillamente asserire che in questo ATO sono previsti i principali interventi di tutela, salvaguardia e riqualificazione del territorio, basti pensare all'ambito di riqualificazione e riconversione del calcificio.

L'ambito coincide anche con quello del SIC, con il vincolo paesaggistico e forestale.

Come ricordato, l'ambito comprende il Capoluogo e le frazioni di Toara e Pozzolo con le relative aree residenziali di completamento e di espansione.

La vocazione dell'ATO nr. 1 è prevalentemente agricola, con presenza di edificazione diffusa a formare dei piccoli borghi (Giacomuzzi) e contrade sparse (Calto).

Va ricordato l'indicazione nella tavola della trasformabilità della realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che accompagna il visitatore lungo gli scorci più caratteristici della Piana di Pozzolo.

La parte collinare è oggetto tra l'altro di un progetto in corso di esecuzione finanziato dalla Regione Veneto volto ad incrementare la vocazione turistica della Piana di Pozzolo. Il progetto prevede la realizzazione di spazi di sosta, camping service e un centro di promozione turistica.

In proseguo di tale intervento, il PAT individua nuove possibilità di strutture ricettive ex nuovo o tramite il recupero di edifici ed insediamenti esistenti, per la creazione di attività ricettive o extra ricettive ai sensi della Legge Regionale 33/2002, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva.

ATO nr. 2

PIANURA

Territorio edificato

L'ATO di territorio di edificato comprende la frazione di Belvedere e corrisponde alla vastissima pianura.

Per la frazione è prevista una limitata espansione residenziale, mentre quella artigianale, commerciale ed industriale è ubicata lungo la provinciale Berico –Euganea.

La frazione è dotata dei principali servizi ed è sede di un polo scolastico con annessi impianti sportivi dei quali ne è previsto l'ampliamento.

L'ATO è caratterizzato dalla spiccata vocazione agricola che rispetto all'ATO nr. 1 soffre meno della frammentazione delle aziende agricole.

La pianura molto fertile, pur parzialmente alterata dagli insediamenti artigianali, industriali, residenziali, nonché da alcuni allevamenti di tipo intensivo, è più adatta ad un tipo di agricoltura connessa all'attività zootecnica tradizionale dell'allevamento del bovino da latte (soprattutto) perché inserita nell'ambiente naturale dei seminativi irrigui, molto produttivi per quantità e qualità dei foraggi e delle granelle, in particolare il granoturco destinato al trinciato da insilare.

Anche nell'ATO nr. 2 è previsto lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale con una pista ciclabile che collega la frazione di Belvedere a quella di Toara fiancheggiando le antiche mura del pregevole Castello.

Anche in questo ambito sono presenti numerosi edifici di valore testimoniale da salvaguardare che il PAT ha individuato e che il successivo PI dovrà ulteriormente classificare.

II Dimensionamento e la capacità residua

Lo strumento informatico a disposizione ha consentito di interfacciare agevolmente i diversi elementi catalogati in logica GIS, secondo la quale sono caratteri intimamente connessi la posizione geografica, la forma geometrica e l'insieme dei dati alfanumerici descrittivi di ciascuna entità territoriale.

Un'anticipazione del metodo è già stata illustrata con le schede di analisi degli ATO, ma l'applicazione più appropriata è stata quella di supporto al dimensionamento, riepilogato nel primo allegato alle Norme Tecniche.

Sono stati elementi di base misurati ed indagati:

- i volumi edilizi esistenti, in buona parte già rappresentati nel data base regionale relativo alla Carta Tecnica Regionale Numerica e pertanto caratterizzati da consistente affidabilità metrica dalla rappresentazione cartografica e dai valori delle quote di piede e di gronda;*
- le zone omogenee dei PRG vigenti, acquisite con le prescritte relazioni geometriche alla CTRN dalla quale ereditano pertanto la superiore affidabilità metrica, connesse ai parametri edificatori specifici;*
- i lotti liberi edificabili dei PRG vigenti, evidenziati nella tavola di supporto alla VAS;*
- i numeri civici connessi alla popolazione residente specifica, ricavata dalle tabelle dell'anagrafe comunali dei residenti;*
- gli ATO di PAT;*
- gli ambiti di potenziale trasformabilità introdotti dal PAT, con distinzione dell'eventuale preesistenza della previsione da parte dei PRG vigenti, evidenziati nella tavola di supporto alla VAS.*

Una prima indagine, articolata per ATO, ha interessato il rapporto tra volumi esistenti e residenti insediati.

Analisi a campione hanno condotto a valutare nel 20% la sovrastima delle superfici coperte ricavata dalla CTRN per l'influenza dello sporto di gronda e tecniche particolari di valutazione della "prossimità" tra civico abitato ed edificio hanno ulteriormente consentito di calibrare l'indagine.

I valori ottenuti, riepilogati nella tabella seguente, sono comunque piuttosto elevati e fotografano il modello insediativo di questo territorio, caratterizzato prevalentemente dall'abitazione singola occupata da nuclei familiari sempre meno numerosi.

La relativa omogeneità del dato di cui sopra, unita ad altre valutazioni relative alla percentuale di alloggi non occupati censita in occasione dei censimenti della popolazione, ci porta a valutare in 220 mc/ab il rapporto di riferimento per il calcolo delle dotazioni a servizi da parte del PI.

Una seconda indagine, sempre articolata per ATO, ha riguardato il computo della capacità teorica residua dei PRG vigenti, basata sull'individuazione cartografica dei lotti edificabili dei PRG vigenti non ancora attuati.

Questi hanno ereditato i parametri edificatori dalla zona omogenea "sovrapposta" e ne hanno calcolato il volume teorico, da qui valutando anche gli abitanti teorici con il parametro sopra definito di 220 mc/ab.

Una terza indagine ha attribuito alle singole ATO la limitazione alla trasformabilità, determinata dal limite della SAU.

Sulla quota residenziale sono stati applicati per una prima valutazione gli indici di edificabilità territoriali in linea con quelli tipici dei PRG vigenti pari a 1.0 mc/mq per le espansioni, 0.70 mc/mq per gli interventi potenziali negli ambiti di edificazione diffusa.

Essendo la maggior parte del volume disponibile concentrato negli ambiti di riqualificazione e riconversione, per le nuove espansioni l'indice è di conseguenza basso.

Il parametro "Volumi totali GIS" della tabella seguente, che compendia gli esiti delle due indagini descritte, ha guidato il processo di definizione dei volumi residenziali di progetto con un occhio alla capacità teorica residua e l'altro alla garanzia di attuazione "vitale" delle previsioni di trasformazione.

Comune di VILLAGA													Capacità teorica residua di P.R.G. vigente (PUA non attuali) (mc)				
ATO N.	ATO Tipo	ATO Superficie (mq)	SAU trasform. calcolata (mq)	SAU tot. (con incremento ALL "A" "B" "D" e n. 3650 del 25/11/2008)	Azioni strategiche												
					Nuclei consolidati									Edif. diffusa (mq)			
					Riqualif. e riconvers. (mq) ★	Nuove aree residenziali (mq)		Nuove aree comm./prod. (mq)		Servizi di maggiore rilevanza esistenti (mq)	Nuove aree servizi (mq)						
						Urbanizz. consolidata (mq)	Totali	Di cui di P.R.G. non attuale	Di cui di P.A.T.		Totali	Di cui di P.R.G. non attuale			Di cui di P.A.T.		
1	Collinare	12.615.732			75.937	384.683	123.760	35.559	88.201	0	101.539	38.846	9.985	28.861	311.199	36.003	
2	Agricolo	10.578.233			0	804.708	74.687	44.208	30.479	80.299	26.428	53.871	18.717	2.509	12.902	44.208	
Totale		23.193.965	178.071	185.378	75.937	1.189.391	198.447	79.767	118.680	80.299	26.428	53.871	120.256	54.257	12.494	41.763	80.211
													311.199	36.003			
													80.566	44.208			
													391.765	80.211			

Riqualificazione e riconversione *				
N.	Nome	Sup (mq)	Indice (mc/mq)	Vol (mc)
1	Cave	4.721	1,5	7.082
2	Ca' Bianca	7.787	1,5	11.681
3	Corio	3.526	1,5	5.289
4,1	Ca' Lema	7.575	1,5	11.363
4,2	-	6.535	Zona di allarggio (già trattata come nuova area residenziale di PAT)	
5	Giacomuzzi	6.669	1,5	10.004
6	Calcificio	39.124	1,5	58.686
Totale		75.937		104.103

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP ADOTTATO

PREMESSA

Ai fini dell'adeguamento del PAT alle indicazioni del piano provinciale, si rammenta che l'art. 7 – "disciplina transitoria" delle Norme del PTCP, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012, dispone che:

Dalla approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti adottati dopo l'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:

- restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;*
- approvati dalla Provincia con modifiche d'ufficio secondo le disposizioni di legge;*
- approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.*

ADEGUAMENTO AL PTCP

[rif. DGR n. 828 del 21 marzo 2006. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/85 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore (art 46 c.2 lett. a, LR 11/04)]

Il quadro conoscitivo deve contenere come da atto di indirizzo approvato con DGR 3178/04, le informazioni relative alla pianificazione di livello superiore (si veda la matrice n. 12).

Il documento preliminare di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 3 richiede una trattazione degli obiettivi di piano e delle scelte strategiche in relazione alle "previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato".

Sarà sufficiente nella relazione illustrativa del PAT e del PI elencare le disposizioni di riferimento e le modalità di sviluppo/recepimento nello strumento comunale.

L'adeguamento del PAT e PI alla pianificazione di livello superiore è un processo connotato alla formazione dello strumento. Come più sopra esposto già in sede di documento preliminare devono essere rapportate le scelte comunali a quelle di livello superiore.

A ciò si aggiunga che il PAT viene redatto sulla base delle informazioni e delle analisi fornite dal quadro conoscitivo, che contiene la disamina (matrice 12) della pianificazione di livello superiore.

Quindi lo strumento già in fase di adozione dovrà conformarsi ai piani sovraordinati anche qualora quest'ultimi fossero solo adottati.

Rilevato che la Relazione Tecnica di Progetto del PAT non contiene un capitolo relativo alla verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata, che sintetizzi i contenuti del PTRC e del PTCP rispetto al territorio comunale di Villaga, si dà atto che sono presenti all'interno del piano riferimenti alle previsioni degli strumenti sovraordinati.

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

Per gli aspetti geologici si rimanda all'istruttoria geologico-tecnica allegata alla presente.

Si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1572 del 03 settembre 2013 *"Approvazione delle Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica quali documento di riferimento per la redazione degli studi di microzonazione sismica nel territorio regionale"*, facendo presente che ai sensi della stessa: *Dal 1 marzo 2014 tutti gli strumenti urbanistici sono adottati secondo le presenti disposizioni. I Comuni, i cui P.A.T. siano in via di formazione prima del 1 marzo 2014, possono adeguare la documentazione con la realizzazione di studi di microzonazione sismica contestualmente alla redazione del piano oppure in sede di formazione del P.I.*

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato **"Piano delle Acque"** d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Al proposito si richiama anche la recente variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013 che all'art. 20 - Sicurezza idraulica - delle NT stabilisce che *I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.*

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

L'ufficio Cave segnala che la cava "Monte Rotondo" è estinta, e tale informazione è da tener presente nella definizione delle idoneità della tav. 3. (siamo in attesa del parere definitivo)

Aree Carsiche (tav. 3, art. 14 Norme)

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio comunale di Villaga, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

Gruppo Montuoso: MONTI BERICI

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".
2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.

3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.

Il PAT, nella tav. delle Invarianti, tra gli elementi geologici rappresentati da punti sono stati selezionati i Covoli di San Donato, come esempi peculiari delle cavità carsiche che punteggiano la zona e la sorgente termale Bagno di Villaga, testimone di un assetto idrogeologico particolare, oltre a grotte e sorgenti, in accordo con il PTCP.

Sorgenti (tav. 3 PTCP, Artt. 10, 39 Norme). Il PTCP riconosce di interesse provinciale le sorgenti censite dall'ARPAV nell'Atlante delle sorgenti del Veneto (periodo 2003 – 2006) e le principali sorgenti carsiche individuate dal Catasto Grotte del Veneto e le disciplina all'art. 39 delle N.T.

Nella tav. 2 carta delle Invarianti il PAT ha provveduto alla puntuale localizzazione delle sorgenti, predisponendo norme per la salvaguardia e la tutela dell'ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate dalle stesse (art. 19 nt).

Si rileva la necessità di correggere l'errore materiale presente in tav. 2, laddove in legenda, in corrispondenza di alcune invarianti di natura geologica (sorgenti...) è richiamato l'art. 16 delle NT anziché l'art. 19.

Grotte (tav. 3 PTCP, Artt. 10, 39 Norme). Il Comune ha individuato ai sensi dell'art. 39 delle Norme del PTCP le numerose grotte presenti nel territorio comunale e inserito apposita normativa di tutela e conservazione (art. 19 nt).

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora il PAT indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Le direttive generali per le aree rurali (art. 22) del PTCP stabiliscono che i Comuni, in sede di PRC, *"evitano di norma lo sviluppo insediativo nelle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili)."*

Ai sensi delle direttive del PTCP (art. 55 Norme) I Comuni, in sede di pianificazione, devono *provvedere a limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, mantendone il valore naturalistico. I Comuni individuano, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boschive.*

Si dà atto che il PAT, all'art. 29 delle NT stabilisce che *Come indicato dalla Tavola 3.1.B del P.T.C.P. il territorio di Villaga presenta "aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" ed altresì "aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili)".*

Nell'attuazione delle Norme di sviluppo insediativo il P.I., in accordo con l'art. 22 delle Norme del PTCP, dovrà provvedere a riperimetrare nel dettaglio le zone definite dal medesimo articolo 22, nonché ad individuare le azioni previste dalle Direttive indicate negli Artt. 25 e 26 del P.T.C.P., con particolare attenzione a:

- *mantenere o accrescere la complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;*
- *valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare del paesaggio agrario;*
- *limitare le sistemazioni agrarie che comportano rimodellazioni del terreno;*
- *limitare la trasformazione delle terre fertili in zone con altra destinazione;*
- *limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole;*
- *garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità.*

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i.

5. VINCOLI

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Si tratta nello specifico di:

- ⌄ Sic Monti Berici IT3220037, che interessa la parte nord del territorio comunale;
- ⌄ Centri storici: il capoluogo Villaga e le frazioni di Toara e Belvedere;
- ⌄ Vincolo Archeologico inerente l'ambito del Monte Tondo;
- ⌄ Vincolo Paesaggistico "Collina delle Riveselle", ad ovest del territorio comunale, a confine con il comune di Sossano;
- ⌄ Vincolo monumentale per Villa Barbaran Conti Piovene Porto Godi e villa Barbarano, Vianello, detta "Il Castello";
- ⌄ Piano d'Area Monti Berici esteso a tutto il territorio comunale, approvato con D.C.R.V. n. 31 del 09.07.2008;
- ⌄ Vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d'acqua: Scolo Seonega, Scolo Siron.

Nel PAT sono riportati inoltre gli elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto:

- ✧ Fasce di rispetto di 10 m per i corsi d'acqua non vincolati di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1994;
- ✧ fascia di rispetto da gasdotti;
- ✧ fascia di rispetto cimiteriale;
- ✧ Impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico;
- ✧ Allevamenti zootecnici;
- ✧ Cave (attive, estinte o abbandonate);

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si richiede che tali informazioni siano contenute nel Quadro Conoscitivo del PAT e riportate nel Piano degli Interventi.

Rete Natura 2000

Il territorio comunale è interessato dal sito della Rete Natura 2000, SIC IT3220037 Colli Berici.

In ottemperanza alla D.G.R. n. 3173/2006 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE il Comune ha predisposto la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento n. 60 del 02/07/2013, con il quale la Commissione Regionale VAS ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Piani d'Area

Il Comune ricade interamente nell'ambito del Piano d'Area dei Monti Berici (PAMoB).

³*Il PAT, recepisce i contenuti del Piano d'Area Monti Berici, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale del Veneto n. 31 del 9/07/2008 (BUR n. 66 del 12/08/2008), che si configura come uno strumento programmatico pianificatorio volto alla tutela del territorio berico e alla sua valorizzazione ambientale e naturalistica.*

IL PAT sviluppa le direttive ritenute di interesse strategico nell'ambito della propria disciplina e delle specifiche azioni di piano.

Ad ovest del territorio comunale il Piano d'area individua il seguente Schema Direttore (n. 12): Toara e il Parco di Tarche – Riveselle. Lo schema Direttore interessa la frazione di Toara ed una serie di connessioni funzionali con l'ambito del Parco Riveselle.

Il Pat ha inserito una simbologia specifica in adeguamento al Piano d'Area con riferimento allo schema direttore "Toara e Parco di Tarche-Riveselle" e in quello "Bagni Termali di Barbarano, Mossano e Villaga", richiamandone la disciplina definendo specifiche direttive per il PI.

Si rileva la necessità di correggere l'errore materiale presente in tav. 4, laddove in legenda, in corrispondenza degli schemi direttori del PAMoB è richiamato l'art. 16 delle NT anziché l'art. 12.

³ estratto Nt del Pat, art. 12

6. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Tra le Aree umide di origine antropica, riportate in tavola 3 del PTCP si rileva il Bacino di Bozzolo, che la rete ecologica provinciale indica come Area Stepping Stone.

Il Comune ha riportato in tav. 4 tale ambito, cui si sovrappone il tematismo "servizi di interesse comune di maggior rilevanza".

Si segnala che l'ambito va elencato tra le isole ad elevata naturalità all'art. 37 "rete ecologica locale" e si chiede di richiamare nelle Norme la disciplina del PTCP che per le Aree umide (di origine antropica) stabilisce (art. 35) che *I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, dettano specifica normativa che preveda:*

- ✧ *la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero di cave abbandonate, che favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida;*
- ✧ *la verifica della compatibilità fra diverse proposte d'uso secondo il valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata.*

7. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

Elementi della Rete Ecologica provinciale individuati dal PTCP:

- area nucleo in corrispondenza del sito SIC
- buffer zone o zona di ammortizzazione e transizione;
- corridoio ecologico principale di connessione con la Stepping Stone localizzata in comune di Albettone.
- Area di rinaturalizzazione per la parte di territorio di pianura
- corridoi ecologici regionali

Il PTCP all'art. 38 stabilisce che *Fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, quali siepi, filari, zone boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perfluviale che, nel loro insieme, determinano "sistemi a naturalità diffusa" di notevole rilevanza ecologica nel sistema ambientale di area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato storico e paesaggistico, essi vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati.*

Il PAT ha provveduto a recepire e dettagliare la rete ecologica provinciale individuando i corridoi ecologici principali in corrispondenza dei percorsi dei canali di Scolo dei corsi d'acqua Seonega, Gorza e Siron. Il tracciato è differente da quello indicato dal piano provinciale, ma risulta correttamente rappresentato in quanto riferito ad alcuni canali esistenti, in accordo con l'art. 38 delle Norme del PTCP che stabilisce: *I Comuni, in sede di PAT/PATI, recepiscono gli elementi della rete ecologica delineata nella tavola n. 3. Ad esclusione degli elementi della rete ecologica regionale, che sono disciplinati dal PTRC, i Comuni possono verificare, specificare, integrare e, motivatamente, concertare con la Provincia la revisione del disegno degli elementi della rete, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie limitatamente al territorio di propria competenza.*

Rilevato che non sono stati riportati i corridoi ecologici regionali, si invita il Comune ad inserire a titolo ricognitivo tali elementi nel PAT, e a demandare alla successiva fase operativa (PI) di verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non ne interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 PTRC).

8. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Ville Venete di Interesse provinciale

Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale.

3. Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.

4. Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:

- a. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE
- b. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE
- c. LE VILLE DEL PALLADIO

Le ville individuate nel comune di Villaga e pubblicate nel catalogo, sono le seguenti:

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	Villa Rasia, Dani, Lunardi, Vianello, Siva, Villa Bruttomesso
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	Villa Barbaran, Piovene Porto Godi a Toara Villa Barbarano a Belvedere Villa Commenda dei Templari, Bedeschi a Villaga
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	nessuna

Il PAT riporta correttamente il contesto figurativo delle ville di particolare interesse provinciale nelle tav. 2 e 4.

Prima dell'adozione del PAT, con nota prot. n. 2851 del 06/06/2012 ricevuta presso l'Amministrazione Provinciale in data 21/06/2012 prot. n. 47383, il comune di Villaga ha trasmesso copia della richiesta di modifica del contesto figurativo n. 94 unitamente ad un provvedimento della Giunta Comunale di presa d'atto della Proposta di modifica del perimetro del contesto figurativo e di condivisione della stessa.

In riferimento alle richieste di variazioni presentate si riporta il relativo parere degli uffici provinciali.

- ▲ modifica relativa al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva da parte della ditta Villaga Calce.

La richiesta riguarda lo stralcio di un ambito marginale sul lato Est del contesto in prossimità dell'attività estrattiva in atto. Si rileva preliminarmente che, dall'accurata indagine sui bacini di visibilità dell'ambito in questione rispetto alle ville ed ai coni visivi oggetto di tutela, risulta che l'area è in assoluto non visibile tranne che marginalmente per ciò che riguarda il cono visuale 1.

Data la tipologia di cava va considerato che il ripristino ambientale a termine dell'attività estrattiva condurrà ad una ricostruzione e piantumazione, pur con diversa morfologia, del versante collinare. In tal senso va considerato che l'alterazione significativa del territorio determinata dall'attività estrattiva sarà limitata al periodo di coltivazione.

E' da considerarsi inoltre che l'ambito oggetto di riduzione risulta marginale al contesto figurativo ed incide solamente per il 2, 21% rispetto alla totale superficie del contesto.

Nella valutazione complessiva dell'assetto paesaggistico del sito in questione è indiscutibile, a fronte della sostenibilità dell'intervento proposto, il grave impatto visivo determinato dall'impianto di lavorazione esistente.

Al fine di condurre ad un miglioramento della situazione si renderebbe opportuno collegare con apposite previsioni normative, la realizzazione dell'ampliamento dell'attività estrattiva alla attuazione di misure di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto esistente.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse si ritiene accoglibile la modifica del contesto limitatamente al perimetro dell'ampliamento dell'attività estrattiva indicato nello studio presentato prevedendo che il PI, con apposita normativa e qualora ciò risulti giuridicamente

praticabile, definisca le modalità per collegare l'ampliamento dell'attività estrattiva a delle azioni volte alla mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto di lavorazione sistente.

✧ Modifica relativa alla zona a Nord dell'abitato di Villaga (Richiesta del Comune Zona A)

La modifica, finalizzata alla realizzazione di un completamento verso Nord del centro abitato, comporta una riduzione significativa del contesto che va ad interessare anche ambiti per i quali non è previsto sviluppo insediativo e risultano comunque meritevoli di tutela. Si ritiene più opportuno, considerato che un modesto sviluppo dell'abitato a Nord non risulterebbe particolarmente impattante, che tali previsioni insediative siano previste nella normativa dei contesti figurativi del PAT con l'obbligo di disporre nel PI una specifica disciplina orientata alla definizione di tipologie compatibili con il contesto.

✧ Modifica relativa alla zona in prossimità dell'abitato di Belvedere (Richiesta del Comune Zona C)

Viene chiesta la riduzione del contesto figurativo di una zona a Nord dell'abitato di Belvedere. La zona è in prossimità del castello e risulta particolarmente ampia se valutata in rapporto alle dimensioni del nucleo esistente. Si ritiene che la trasformazione dell'intero ambito richiesto vada ad alterare l'attuale equilibrio tra l'edificato ed il territorio agricolo in un contesto molto prossimo al bene tutelato.

Si ritiene pertanto compatibile la riduzione del contesto figurativo solo per una limitata fascia, fino all'estremo limite Nord del consolidato, per consentire il completamento del centro abitato.

✧ modifica relativa alla zona in prossimità dell'abitato di Toara (Richiesta del Comune Zona D)

La limitata fascia a Sud dell'edificato di Toara, pur attestandosi al di là del limite fisico determinato dalla strada, risulta di dimensioni estremamente ridotte e non incide significativamente sul contesto. Si ritiene compatibile la riduzione del contesto con la prescrizione, al fine di conservare la percezione del limite fisico/visuale dell'edificato, che il PI preveda una quinta arborea con piantumazioni ad alto fusto al limite Sud dello sviluppo insediativo.

Richiamato il verbale di sottoscrizione degli elaborati in data 20/11/2012, in merito alla modifica al contesto figurativo relativa alla zona in prossimità dell'abitato di Toara (Richiesta del Comune Zona D) le NT del PAT dovranno essere integrate come da prescrizione contenuta nel parere n. 4 del 03/08/2012 del Comitato Tecnico Intersectoriale, disponendo affinché il PI preveda una quinta arborea con piantumazioni ad alto fusto al limite Sud dello sviluppo insediativo.

Centri Storici

Il PTCP individua nel territorio comunale i seguenti centri storici:

- Villaga, centro storico di notevole importanza,
- Toara e Belvedere, centri storici di grande interesse

Il PAT riporta i centri storici nella tav. 1 e nella tav. 4 quali "centri storici urbani" e definisce una disciplina coerente con quella del PTCP all'art. 14 delle NT.

Il PAT oltre all'individuazione di tali ambiti indica in tav. 4 alcuni "nuclei storici rurali", *che connotano in modo peculiare la rete insediativa di antica origine che sebbene abbia ormai perso la connessione funzionale con i fondi, rappresenta un'importante testimonianza culturale meritevole di valorizzazione e tutela.*

Sono stati individuati i seguenti nuclei storici rurali:

- *Calto*

- *Castello di Belvedere*
- *La Commenda*
- *San Donato*
- *Molini*
- *Fagnini*
- *Giacomuzzi*
- *Cà Lerna*
- *Casa Salgan*

Sistema dei grandi alberi

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza del grande Albero: n. 202 IPPOCASTANO BELVEDERE DI VILLAGA MT. 40.

L'art. 21 delle NT del PAT riporta quanto segue:

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza del seguente grande Albero così schedato: n. 202 IPPOCASTANO BELVEDERE DI VILLAGA MT. 40. Ai sensi dell'art. 57 delle Norme del PTCP il Comune, che ha rilevato il suddetto albero nella tav. 2 Carta delle invarianti, in sede di Piano degli Interventi, dovrà dettare misure specifiche per la tutela e la conservazione dell'albero individuato, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

[rif: allegato D alle Norme]

Ambiti di paesaggio PTRC	AMBITO DI PAESAGGIO "GRUPPO COLLINARE DEI BERICI" (n. 17)
--------------------------	---

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, Il comune di Villaga ricade nell'ambito di Paesaggio n. 17 "Gruppo collinare dei Berici". L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D.

Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	-
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	Contrà Oche: Indizi di Villa rustica di età romana
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	-
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	-
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	-
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	-

Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	-
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	Linea ferroviaria storica Treviso-Ostiglia e relativi caselli
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	-
Strade storiche (art. 56 Norme)	-
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	Manufatti vari di interesse storico: ▲ GIARDINO VILLA PIOVENE LOC. TOARA ▲ CHIESA DI BELVEDERE LOC. BELVEDERE ▲ VILLA BEDESCHI VIA CROCENERA

Verifica recepimento nel PAT e definizione della specifica disciplina:

I "Manufatti vari di interesse storico" risultano essere riportati dal PAT tra le invarianti di natura storico monumentale.

Il PAT recepisce la linea ferroviaria storica denominata Treviso-Ostiglia e dispone una specifica normativa di progetto e tutela all'art. 39 delle Norme.

Anche il sito specificato nell'Allegato D in Contrà Oche quale possibile sito a rischio archeologico "Indizi di Villa rustica di età romana" è stato indicato dal PAT all'interno della tav. 1.

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.

- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Individuazione delle linee di sviluppo degli insediamenti

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
- il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, **impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi**;
- la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
- la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

Il PAT agli artt. 29 e 30 delle Norme disciplina lo sviluppo insediativo in conformità alle Direttive del PTCP.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insediamenti produttivi

Verifica con le azioni del PTCP

Il PAT individua ampliamenti a carattere produttivo in corrispondenza dell'area produttiva situata lungo la SP Berico-Euganea, indicata come "ampliabile" dal PTCP.

All'art. 26 delle Nt il PAT stabilisce il seguente fabbisogno futuro decennale per il produttivo, in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

80.299 mq di ST per nuove attività produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti comprensivi delle aree non attuate. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal PAT, fino ad un r.c.f. del 60%.

Si dà atto che le NT del PAT contengono uno specifico articolo (Art. 45) contenente gli *Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali*, che fa esplicito riferimento alla disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione previste dall'art. 67 delle Norme del PTCP.

Commercio

Grandi strutture di Vendita

Ai sensi della LR 11/2004, art. 13 lett. j il PAT "...detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate".

Relativamente a tale argomento, si rileva che il PAT non ha individuato ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita riservandosi tale possibilità all'eventuale raggiungimento di accordi territoriali fra gli enti interessati tesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale della tradizionale rete di vendita secondo le linee guida che saranno concordate, con esplicito riferimento alle norme del PTCP, richiamando le condizioni di compatibilità di cui al piano provinciale.

Al proposito, per il comune di Villaga il PTCP non preclude la possibilità di attivazione di grandi strutture di vendita, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 77 delle norme.

L'art. 46 delle NT stabilisce, relativamente alla localizzazione negli Ambiti Territoriali Omogenei: *il PAT ritiene ammissibile l'individuazione di grandi strutture di vendita esclusivamente nell'ATO n. 2 "Pianura" in relazione ai programmati collegamenti con la viabilità sovracomunale.*

Si richiama inoltre la nuova LR 50/2012 "politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

In tal senso le NT del PAT dovranno essere opportunamente adeguate.

11. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il territorio comunale è ricompreso nell'ambito di pianificazione coordinata "Multifunzionalità dell'area Berica" disciplinato dall'art. 94 delle Norme del PTCP e dall'ambito "Territori interessati dalla Valdastico Sud".

12. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

Il comune di Villaga non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

I PAT-PATI semplificati verranno realizzati solamente dopo l'efficacia dei relativi specifici atti regionali di indirizzo.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

In merito alla compatibilità con il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 si demanda alle valutazioni contenute nel capitolo verifica della compatibilità con il PTCP.

Le Nt del PAT contengono una sezione dedicata alla PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE (CAPO II). Si rileva che l'art. 12 fa riferimento solo a Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale e Piano d'Area Monti Berici, mentre mancano i riferimenti al PTRC. Tali riferimenti sono comunque presenti nella documentazione relativa alla procedura VAS.

Considerato che la Giunta Regionale ha adottato in data 17/02/2009 il nuovo PTRC, e con successiva DGR n. 427 del 10.4.2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, appare necessario e doveroso introdurre quale prescrizione il seguente richiamo a livello normativo e più precisamente alla fine dell'art. 12 delle Norme Tecniche, aggiungere il seguente punto:

"Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano."

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente coerenti con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17.02.2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013, con le considerazioni contenute nel presente parere, con particolare riferimento ai corridoi ecologici regionali del PTRC. In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche.

Si evidenzia in particolare che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC .

EDIFICAZIONE DIFFUSA

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'edificazione diffusa viene affrontato individuando in tale fattispecie alcuni nuclei residenziali in zona agricola.

Il PAT individua alcuni ambiti di edificazione diffusa disciplinati in base all'art. 32 delle Norme del PAT.

L'art. 32 delle NT specifica che *Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:*

- *consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;*
- *compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;*
- *frequente presenza di manufatti di vecchio impianto.*

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Al proposito si dà atto che l'art. 32 delle NT del PAT stabilisce che:

La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella tavola 4 non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

VINCOLO CIMITERIALE

Cimiteri

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Richiamata la nota prot. 56939 del 06/08/2013 con cui la Provincia ha trasmesso il parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali, considerato il tenore letterale della norma (art. 338 del RD 1265/1934), sulla base altresì della costante evoluzione giurisprudenziale così come evidenziatasi nel proprio filone maggioritario, si invita il Comune a stralciare le linee preferenziali di sviluppo insediativo nonché i limiti fisici alla nuova edificazione ricadenti nella fascia di 200 m di cui al citato RD.

Si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difforni.

La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PAT non comporta l'inesistenza del vincolo bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

All'art. 11, al paragrafo "Cimiteri", si propone l'inserimento della seguente direttiva per il PI:

Il PI provvede alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Dimensionamento:

Rispetto alle quantità definite all'interno delle NT relativamente al dimensionamento del piano, non appare chiara la connessione tra l'analisi socio-economica, demografica ed abitativa contenuta nella Relazione Tecnica del PAT e la definizione del fabbisogno futuro decennale ottenuto.

Si chiede un'integrazione della Relazione Tecnica del PAT a chiarimento di tale aspetto, anche con riferimento alle quantità residue di PRG.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Si rileva la necessità di allineare l'art. 44 delle NT con la nuova LR 55/2012, emanata dalla Regione Veneto dopo l'adozione del PAT.

Si dà atto che le aziende già assoggettate a procedura di sportello unico sono state indicate in tav. 4 con apposita simbologia.

NORME TECNICHE

Relativamente alle Norme Tecniche si rileva la necessità di introdurre le seguenti integrazioni relative ad aggiornamenti normativi intervenuti, a errori materiali o a precisazioni chiarificatorie e migliorative della disciplina di piano.

Vanno pertanto integrati e/o modificati i seguenti articoli:

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Si propone per completezza di aggiungere il seguente: *"Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela".*

Art. 27 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili

Si rileva che le "aree potenzialmente trasformabili", così descritte all'interno dell'art. 27:

"Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente." risultano essere comprensive anche degli ambiti indicati in tav. 4 come "aree di trasformazione già previste dal PRG", pertanto, per maggiore chiarezza, si propone di integrare il citato paragrafo come segue:

Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente ovvero da una campitura volta ad indicare "aree di trasformazione già previste dal PRG".

All'interno delle direttive si chiede di stralciare le parole: *"l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e"*, in quanto le altezze massime saranno stabilite dal piano operativo (PI) in conformità al DM 1444/1968.

Art. 31 Aree di riqualificazione e riconversione: per tutti gli ambiti "destinazioni ammesse" si chiede di aggiungere parole dopo "commerciale e direzionale" le seguenti: "compatibili con la residenza".

ASPETTI AGRO-AMBIENTALI

QUADRO CONOSCITIVO

Ai fini dell'istruttoria del PAT in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori del Comune di Villaga, nell'elaborato "Relazione agronomica", redatta dal Professionista incaricato, sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Tali analisi sono in relazione con i seguenti elaborati cartografici:

Tav. 1 "Carta della Classificazione agronomica dei terreni"

Tav. 2 "Carta della copertura del suolo agricolo"

Tav. 3 "Carta degli elementi produttivi strutturali"
Tav. 4 "Carta dei sistemi ecorelazionali"

Si illustrano di seguito alcune considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e si formulano alcune osservazioni per il suo perfezionamento.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

L'utilizzo del suolo nel territorio comunale è costituito principalmente dalla coltivazione dei seminativi in pianura e da bosco e prato/pascolo in collina. Si trova spesso anche la coltivazione della barbabietola da zucchero mentre i vitigni maggiormente coltivati sono: Tai rosso, Pinot, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, Merlot.

In Tav. 2 è rappresentata la "Carta della copertura del suolo agricolo". In merito si chiede di verificare la legenda della tavola, sottolineando che la classificazione 23100 corrisponde ai prati stabili e non al pascolo naturale; inoltre nel relativo file shape le aree con vegetazione rada (33300) non sono riportate mentre sono presenti in cartografia. Si rileva che l'area censita come boschetto misto nella tavola delle Invarianti è stata classificata, invece, come tare ed incolti nella tavola della Copertura del suolo. Si chiede pertanto di verificare in tal senso.

Nel territorio comunale non sono presenti terreni ad uso civico (DGR n. 1724/2009).

Il territorio comunale è stato interessato da episodi di incendio, uno dei quali di epoca recente e che quindi comporta situazione di vincolo:

ANNO	LOCALITA'	SUP.	VINCOLO
30/03/2004	San Donato	Bosco + altro	VD+VE+VPC

VD: le zone boscate ed i pascoli interessati dal fuoco non possono avere una destinazione diversa per almeno 15 anni.

VE: nei suoli di cui sopra, è vietata per 10 anni l'edificazione di insediamenti civili ed attività produttive.

VRi: nei suoli di cui sopra, è vietata per 5 anni l'attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche.

VPC: nelle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati per 10 anni il pascolo e la caccia.

Nel chiedere una verifica ed eventualmente l'integrazione di ulteriori episodi intercorsi, si chiede di inserire tali episodi in Tav. 1 con un simbolo e prevederne con il PI la perimetrazione dell'area; di conseguenza si evidenzia la mancanza del relativo articolo nelle NTA e si chiede pertanto il suo inserimento, all'interno dell'art. 11 delle NTA o istituendo un nuovo articolo 8bis, che qui si riporta:

Art. Aree interessate da incendi. Rif. legislativo: L. 21.11.2000, n. 353 ; L. R. n. 11/2004

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

Direttive

Il Piano degli Interventi (PI) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e vincoli

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Classificazione agronomica dei suoli

Il territorio comunale è interessato da tutte le cinque classi agronomiche di terreno e precisamente:

Classe I: tra la Berico Euganea ed il confine comunale sud. Classe II: tra la Berico Euganea e la collina (fattore limitante è la maggior presenza di argilla ed una falda più elevata). Classe III: parte di collina a minor pendenza. Coltura più rappresentativa è il vigneto, terreni generalmente argillosi con limitati fenomeni di erosione. Classe IV: terreni derivati da rocce calcaree e dolomitiche con medie o elevate pendenze. Incolto, bosco, prato/pascolo. Classe V: la parte più a nord del territorio comunale. Maggiore pendenza, bosco.

La rappresentazione di tale classificazione è descritta in Tav. 1 "Carta della Classificazione agronomica dei terreni".

Sistema idraulico minore ed irrigazione

Il deflusso delle acque meteoriche è efficiente poiché è presente un'estesa rete di canalizzazione privata e pubblica curata dal Consorzio di Bonifica "Riviera Berica". L'irrigazione è garantita dal LEB (Consorzio Lessinio Euganeo Berico) con alcune derivazioni lungo l'ex Ostiglia. Molte sono le opere idrauliche presenti nel territorio comunale. La relazione non descrive la presenza di corsi d'acqua nel territorio.

Dai dati disponibili presso il sito dell'Unione Veneta Bonifiche, emerge che il 100% del territorio comunale rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Nel territorio sono presenti 5 corsi d'acqua vincolati.

In proposito, si rileva che avrebbe potuto completare la conoscenza sul tema la redazione di uno specifico elaborato grafico che individuasse la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché i relativi manufatti.

Biodiversità

Reti ecologiche

Circa la metà del territorio comunale è interessato dalla presenza del SIC "Colli Berici" ma la relazione non descrive la rete ecologica comunale né l'eventuale presenza di siti, inoltre non specifica la presenza di fauna tipica del territorio né eventuali fattori di disturbo.

Nella "Carta dei sistemi ecorelazionali" sono rappresentati i tre elementi principali della rete ecologica, in merito non si riscontra la rappresentazione dell'area di connessione naturalistica così come rappresentata in Tav. 4 - Trasformabilità.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

In pianura, numerosa è la presenza di insediamenti artigianali, industriali e residenziali. Le coltivazioni principali sono i seminativi. In collina oltre alle zone boscate è presente la coltura dell'olivo e del vigneto. Le aziende agricole sono molto frammentate.

Le formazioni vegetali lineari presenti, rappresentano un elemento tipico del paesaggio agrario.

Si riscontrano pertanto le seguenti tipologie di paesaggio:

- paesaggi collinari forestali di interesse floro-faunistico: paesaggi con Roverella, Cerro e Carpino Nero (presenti nella parte alta di Pozzolo); paesaggi esclusivi di Carpino Nero; paesaggi sommitali aperti con prati aridi ed arbusteti (aree pressoché abbandonate con vegetazione arbustiva costituita da rosa canina, pruno spinoso, sanguinello, biancospino, ecc.); paesaggio della scarpata oligocenica (scarpate molto ripide con presenza di carpino nero).
- Paesaggi agrari collinari di interesse visivo: paesaggio collinare agro-forestale ondulato semi-aperto (piccoli appezzamenti a prato, seminativo misto a zone boscate); paesaggi collinari ondulati con presenza di terrazzamenti coltivati a vigneto, frutteto (ciliegio), oliveto; paesaggio vallivo della piana di Pozzolo (caratterizzato da seminativo); paesaggio collinare e pedecollinare aperto (caratterizzato da vigneto)

specializzato e qualche frutteto – in prossimità dell'abitato di Villaga); paesaggio dei rilievi collinari sparsi.

- Paesaggi agrari di pianura: aperti con seminativi ed alberature di interesse visivo.

La relazione non specifica la presenza di manufatti rurali tipici nel territorio comunale (es. mulini, forni, fontane, ecc.). All'interno della relazione agronomica è rappresentata la Carta del paesaggio agrario, tale cartografia pur interessante è di difficile lettura, meriterebbe un pdf a parte.

Il PTCP individua, nel territorio comunale, un esemplare di Grande Albero e precisamente: Ippocastano in loc. Belvedere. Tale elemento è rappresentato nella cartografia di analisi, in Tav.2 e tutelato nelle NTA.

Nella relazione agronomica, la frazione Pozzolo è sempre denominata Pozzuolo, si chiede di modificare con il nome corretto.

Prati e siepi sono tutelati all'art. 37 delle NTA in riferimento alla rete ecologica.

Economia e Società

SAU

Da Studio agronomico:

SAU: 1.369,78 Ha

STC: 2.320 Ha

La relazione agronomica non riporta i calcoli, né il valore di superficie agricola trasformabile di cui, invece, si trova riscontro nella tavola della SAU e nelle relative NTA all'art. 25, dove viene riportata anche la motivazione per l'incremento fino al 10% della superficie agricola trasformabile. (Si chiede di rivedere l'articolo – nella parte relativa al Contenuto - perché sembra ci sia un paragrafo tagliato a metà).

Di seguito si riportano i calcoli per la determinazione del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile:

STC: 23.193.964 mq

SAU: 13.697.766,8386 mq

Sup. boscata comunale: 591,67 Ha (5.916.700 mq)

SAU/STC: 59,05% (coeff. 1,3%)

$13.697.766,8386 + 9.5\% (5.916.700) = 14.259.853,33 \text{ mq}$

$14.259.853,33 \times 1,3\% = \mathbf{185.378,09 \text{ mq Superficie Agricola Trasformabile (18,53Ha) +10\% = 203.915,90 mq (20,39 Ha)}}$

Elementi produttivi strutturali

Le tipologie di allevamento maggiormente presenti all'interno del territorio comunale sono così ripartite: gli avicoli (con 8 realtà importanti), i bovini (con 4 allevamenti da riproduzione ed 1 da carne) ed i suini (con 1 realtà importante). La loro rappresentazione è riportata in tav. 3 – elementi produttivi strutturali, in merito si rileva che non si riscontra la presenza dell'allevamento di suini descritto in relazione (né in cartografia, né nel file shape relativo). La relazione non argomenta al riguardo della tipologia di serre, agriturismi e cantine segnalate in cartografia.

Si riscontra la presenza di n. 5 strutture agrituristiche mentre in cartografia ne sono rappresentate n.2 – si chiede pertanto di verificare. Precisamente è segnalato l'agriturismo "Barbagianni" che non effettua più tale attività, mentre non sono segnalati quelli che svolgono alloggio agrituristico: "Valleverde", "Monte degli aromi", "Le Mandolare", "Piovene Porto Godi".

La relazione non specifica se sono stati individuati allevamenti di tipo intensivo nel territorio comunale e se è stata eseguita la classificazione degli stessi. La Tav. 1 riporta la presenza di 14/15 allevamenti zootecnici.

Dall'art.11 delle NTA, nella parte relativa agli allevamenti, si deduce che gli allevamenti individuati sono potenzialmente intensivi e che il PI provvederà alla schedatura degli stessi.

Si è del parere che le prescrizioni richieste in tale articolo siano onerose e spesso di competenza di altri Enti.

Confrontando le diverse tavole, di analisi e di progetto, si ricorda che i centri aziendali che risultano ancora in rapporto funzionale con l'attività agricola, devono essere esclusi dal perimetro di edificazione diffusa.

Si chiede di controllare, soprattutto per la formazione del PI, la presenza di allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini le cui fasce di rispetto possono interagire con le previsioni della Tav. 4.

Il territorio comunale è vocato alla produzione di prodotti DOP e IGP quali: Provolone Valpadana, Soppressa, Asiago, Grana Padano, Olio e Prosciutto Berico.

Il territorio comunale non risulta vulnerabile dall'inquinamento da nitrati di origine agricola.

In Tav. 2 tra le varie invarianti si evidenzia la mancanza di invarianti di natura agricolo-produttiva, in particolare quelle relative agli areali di produzione dei "Bisi di Pozzolo" e del "Rampuzzolo" ambedue produzioni De.Co., oltre alle DOP, IGP ed alle produzioni vitivinicole della zona.

Note sulle NTA:

- **art. 8 bis** (o all'interno dell'art. 11): inserire l'articolo in riferimento alle aree percorse da incendio come sopra esposto.

- **art. 11 – Allevamenti zootecnici – Direttive:** si chiede di chiarire l'intenzione in merito al **secondo punto** dell'elenco puntato, altrimenti si propone lo stralcio; si propone lo stralcio dell'**ultimo paragrafo delle Direttive**.

Prescrizioni si chiede di stralciare il **primo paragrafo**, in quanto sono richieste onerose e non previste dagli Atti di indirizzo regionali; in riferimento al **secondo paragrafo punto a)**, si chiede di stralciare la seguente frase: "altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra" in quanto appare vincolante rispetto alle esigenze tecniche dei singoli progetti inoltre potrebbero risultare in contrasto con le normative igienico-sanitarie vigenti.

- **art. 25:** Nella parte del **Contenuto** il secondo paragrafo sembra tagliato a metà, si chiede di verificare. Si propone di stralciare il **terzo paragrafo** perché già contenuto nell'Atto di indirizzo.

- **art. 32 – Edificazione diffusa – Direttive:** si chiede di stralciare la **lettera f)** in quanto la frase non è coerente.

Inoltre si chiede di **aggiungere, alla fine del capitolo**, la seguente frase: "All'interno degli ambiti di edificazione diffusa, l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate".

- **art. 34 – Direttive:** si chiede di aggiungere alla prima frase, dopo "Il PI recepisce ed integra," la seguente : "per limitati interventi non di rilevanza strategica". Inoltre sistemare "gli" in "degli".

- **art. 36 – Direttive:** si chiede di spostare il paragrafo comprendente l'elenco puntato sotto il titolo Direttive, inoltre si chiede di aggiungere al primo punto dello stesso il seguente disposto: "alla tutela della permanenza e dello sviluppo delle aziende agricole insediate;" si chiede di spostare di seguito anche il seguente **paragrafo**: *"Il P.I. potrà individuare sia ulteriori ambiti con finalità di tutela paesaggistico-ambientali (aree e fasce boscate, filari) sui quali limitare l'edificazione, sia aree da utilizzare per la produzione di pregio agricola e*

zootecnica. Una particolare attenzione verrà prestata alle sistemazioni idraulica e agraria dei suoli, alle possibilità irrigue, alla viabilità interpodere favorendo le aziende agricole vitali e le attività biologiche a basso impatto.”

Inoltre, **Direttive - da paragrafo** “Nella progettazione e realizzazione” fino alla fine: si chiedono chiarimenti in merito.

Per quanto riguarda, **Sottocapitolo – Tutela ambientale:** ultimo punto dell'elenco puntato – si propone di modificare come segue: “per gli ambiti ove sviluppare le attività integrative del settore primario, il PI definirà tra le attività ammesse (agriturismo, maneggio, attività turistico ricettive), le modalità insediative nel rispetto delle tipologie rurali tradizionali.” Si chiede però di chiarire a che ambiti ci si riferisce.

- **art. 37 – Rete ecologica – pag. 71.** Si chiedono chiarimenti in merito alla volontà di istituire un parco/riserva in quanto si è del parere che tale istituzione debba essere prevista dal PAT.

- **art. 42 – Direttive – ultimo punto** dell'elenco puntato si propone di modificare come segue: “è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola”.

- **Allegati alle NTA:** si ritiene opportuno inserire nella tabella riguardante il calcolo per la determinazione del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile anche il valore riferito all'aumento fino al 10% così come individuato all'art. 25 delle NTA stesse.

- **Relazione tecnica:** a pag. 19 si fa riferimento al comune di Oderzo e non a quello di Villaga.

a pag. 23 si fa riferimento alla valle di Pozzuolo ma è Pozzolo.

OSSERVAZIONI

Con nota prot n. 2990 del 27/06/2013 (acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 49379 del 04/07/2013) il Comune di Villaga ha trasmesso alla Provincia di Vicenza le osservazioni al PAT adottato dal Comune.

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Regionale e pubblicazione del Piano sul BUR.

Nel dettaglio la sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni che, rispetto alla proposta presentata dal Comune, contengono alcuni approfondimenti, anche a seguito di un confronto con il Settore Avvocatura della Provincia e con gli Uffici competenti per i diversi aspetti:

N°	Prot. Data Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Parere tecnico
1	979 25/02/2013 Piovan Roberto	Estensione Limite di edificazione diffusa	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, richiamate le norme di flessibilità (art. 5), relative alla precisazione da parte del PI del perimetro dell'ambito di edificazione diffusa individuato dal PAT, si rinvia ogni determinazione al successivo PI, che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto alle prescrizioni ed agli obiettivi generali definiti dal PAT. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

2a	1120 06/03/2013 Dal Maso Francesco - D.M. Sas di Dal Maso Francesco & C. - Dal Maso Roberto	Eliminazione del valore testimoniale per l'edificio principale.	Viste le argomentazioni e la documentazione allegata alla osservazione, si concorda con quanto richiesto. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile
2b	1120 06/03/2013 Dal Maso Francesco - D.M. Sas di Dal Maso Francesco & C. - Dal Maso Roberto	Riduzione ambito di edificazione consolidata.	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli, e che la zonizzazione spetta al PI, vista la definizione di urbanizzazione consolidata definita dall'art. 27 delle NT, si ritiene opportuno ricondurre il perimetro dell'edificazione consolidata al PRG vigente. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile
3a	1131 07/03/2013 Piovene Porto Godi Tommaso - Piovene Porto Godi Mario Antonio	Sottolineatura dell'importanza del mantenimento dei sistemi agricoli nelle aree di connessione naturalistica (come già riportato nelle Norme Tecniche).	Si prende atto, sottolineando che non si tratta di osservazione ma di considerazioni sull'importanza di quanto già contenuto nelle NT. L'osservazione non comporta la modifica di elaborati di piano, pertanto risulta non accoglibile
3b	1131 07/03/2013 Piovene Porto Godi Tommaso - Piovene Porto Godi Mario Antonio	Errata classificazione filari nella Carta delle Invarianti.	Si prende atto dell'errore materiale e si provvede alla modifica dell'informazione grafica in Tavola 2. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile
3c	1131 07/03/2013 Piovene Porto Godi Tommaso - Piovene Porto Godi Mario Antonio	Norme Tecniche (Invarianti di natura ambientale - Boschetto misto)	Si concorda, ritenendo la proposta di modifica migliorativa dei contenuti del piano, e si provvede a stralciare dall'art. 22 delle NTA alla voce A. Elementi di Natura Areale il seguente enunciato: "In particolare per le superfici boscate si rimanda alle direttive prescrizioni e vincoli del precedente articolo 18". Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile
4	1133 07/03/2013 Bastianello Andrea	verifica della possibilità che il terreno di proprietà per una superficie di circa 6000 mq sia destinato a funzione turistico-ricettiva.	Premesso che non risulta ammissibile apportare, nella fase di controdeduzione alle osservazioni, modifiche strutturali rispetto ai contenuti e alle scelte strategiche fondamentali già operate dal Piano adottato, considerato inoltre che l'intervento proposto che si concretizzerebbe con il posizionamento di una decina di piccole unità abitative per una cubatura di 1500 mc e pertanto comporterebbe un notevole impatto in un'area di elevato pregio paesaggistico ambientale, si ritiene l'osservazione non accoglibile

5	1179 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	verifica possibilità di allagamenti dovuti all'ostruzione degli inghiottitoi nella depressione di Boccadorno e nei pressi della Chiesa. Fognatura presso "pozza" Boccadorno confluisce senza depurazione delle acque.	Si rimanda al parere idraulico redatto dal Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica. In sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica si è preso in considerazione la presenza degli inghiottitoi citati. La tematica affrontata prevede azioni basate su accordi ed impegni tra comune e Genio Civile. Tali interventi, tuttavia, devono essere affrontati con il Piano delle Acque, specifico studio e strumento urbanistico. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche e di dettaglio ed i pareri degli Enti preposti. L'analisi geologica su cui si basa l'osservazione appare semplicistica in quanto riferisce il sistema carsico dell'altopiano di Pozzolo alla presenza di 2 doline con i relativi inghiottitoi. In realtà, l'estensione dell'altopiano carsico di Pozzolo presuppone la presenza di altre vie di infiltrazione delle acque meteoriche probabilmente non visibili in superficie quali, ad esempio, fessure carsiche. La carta idrogeologica del quadro conoscitivo del PAT delimita l'area esondabile (più propriamente definibile come "a ristagno idrico") in prossimità della Chiesa di Pozzolo, probabilmente corrispondente ad una o più antiche doline. Le azioni strategiche del PAT interessano la porzione orientale di tale area individuando "servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" per i quali si rimanda all'art. 28 delle NTA. La stessa area è riportata nella carta delle fragilità e, conseguentemente, sottoposta a specifiche prescrizioni. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
----------	---	--	--

6	1180 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità inquinamento dei corsi d'acqua dovute alla scarsità della rete fognaria. Scarichi aggregati sparsi e zone artigianali direttamente nei corsi d'acqua privi di acqua.	gli interventi sulla rete fognaria sono di competenza dell'Autorità d'Ambito Ottimale, quindi dell'ente gestore della rete fognaria, in concerto con l'amministrazione comunale. Gli enti di carattere ambientale (ARPAV) sono preposti al rilascio dei permessi in merito agli scarichi ed al controllo nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, l'articolo 40 delle NTA del PAT fornisce indicazioni in merito agli scarichi, evidenziando i casi vietati in base alla tipologia dell'opera; verifica che dovrà essere approfondita in sede di PI per le nuove espansioni. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche ed i pareri degli Enti preposti. Si evidenzia che nel quadro conoscitivo della VAS (cfr cap. 12.4.4 Acquedotti e fognature pag 207) è evidenziata la criticità in merito alla scarsità della rete fognaria comunale. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
7a	1181 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	individuazione zona F a servizi attorno al cimitero di Pozzolo unitamente alla possibilità di ampliamenti degli stessi con relativi parcheggi.	La fascia di rispetto cimiteriale è già definita per legge ai sensi del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002. In Tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" è stato individuato a titolo ricognitivo il Vincolo Cimiteriale. Si evidenzia inoltre che il PAT per sua natura non è lo strumento adatto alla perimetrazione di zone F con apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio. In merito all'ampliamento del cimitero, spetterà al PI effettuare le dovute valutazioni. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
7b	1181 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	individuazione zona F a servizi attorno al cimitero di Toara unitamente alla possibilità di ampliamenti degli stessi con relativi parcheggi.	Si evidenzia che il PAT per sua natura non è lo strumento adatto alla perimetrazione di zone F con apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio. Si ricorda che il vincolo cimiteriale è riportato negli elaborati del PAT a titolo ricognitivo essendo definito e disciplinato dall'art. 338 del RD n. 1265 del 1934, come modificato dalla L. 166/2002. Relativamente all'eventuale ampliamento del Cimitero si demanda alla successiva fase del PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

8	1182 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	estensione della zona di centro storico della località Calto. Convogliamento reflui derivanti dal depuratore di Pozzolo	L'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto il PAT individua correttamente i Centri Storici minori di Calto. Non si ritiene opportuno includere tra i due Centri Storici sopra richiamati la valletta completamente ineditata e quindi priva di fenomeni di urbanesimo. Per quel che concerne l'aspetto fognario e dell'inquinamento si rimanda a quanto già riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni 4 e 5. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
9	1183 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	individuazione zona F in località San Donato con annessa area a parcheggio	Si evidenzia che il PAT per sua natura non è lo strumento adatto alla perimetrazione di zone F. La proposta potrà essere valutata dall'Amministrazione Comunale in sede di PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
10	1184 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	critiche e lagnanze per la riduzione del contesto figurativo provinciale in prossimità di Montecuccoli	La modifica del contesto figurativo di cui all'osservazione è stata oggetto di uno studio specifico come previsto dall'art. 46 del PTCP. Nell'ambito di tale studio è stata effettuata un'accurata indagine sui bacini di visibilità dell'ambito in questione rispetto alle ville ed ai convisivi oggetto di tutela. Nella valutazione complessiva dell'assetto paesaggistico del sito in questione è stato considerato l'indiscutibile grave impatto visivo determinato dall'impianto di lavorazione esistente. Il quadro normativo del PAT, che subordina la realizzazione dell'ampliamento dell'attività estrattiva alla attuazione di misure di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto esistente, è stato definito proprio per condurre ad un miglioramento della situazione. In merito alla indeterminatezza dei termini e delle modalità di riqualificazione paesaggistica dell'impianto esistente si specifica che il PAT, in quanto strumento di pianificazione strategica, deve limitarsi a dettare indirizzi che dovranno essere oggetto di approfondimento da parte del PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

11	1185 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	miglior considerazione del mantenimento e del miglioramento delle 'masiere'; richiesta norma del P.A.T. che regoli il mantenimento, rifacimento o nuova costruzione dei manufatti associati alla coltivazione dell'olivo.	Si richiama l'art. 36 delle NT del PAT e si propone l'integrazione dello stesso con alcune direttive per il P.I. volte al censimento e tutela delle masiere. Nel dettaglio: all'art. 36 – alla voce Recinzioni e terrazzamenti, si propone di aggiungere il seguente testo: "considerato il valore locale assunto dai muretti definiti "masiere" in quanto manufatti che arricchiscono il paesaggio, contribuiscono alla stabilità dei versanti, e il cui abbandono potrebbe causare dissesti, si prescrive che il P.I. svolga una ricognizione dei manufatti esistenti, in particolare quelli associati alla coltivazione dell'olivo, presenti un elaborato grafico in scala adeguata e definisca nel dettaglio le norme di mantenimento, rifacimento e nuova costruzione di "masiere". Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile
12	1186 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	richiesta divieto assoluto di taglio dei gelsi esistenti, obbligo di reimpianto, anche del singolo esemplare, nessuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione	Per il P.A.T. si rimanda agli Artt. 21,22,36 e si propone l'integrazione dello stesso con alcune direttive e prescrizioni per il P.I.. Nel dettaglio viste le Direttive di cui all'art. 36 delle NTA, le Prescrizioni di cui all'art. 21 delle NTA, l'art. 22 delle NTA e preso atto che l'osservazione risulta troppo restrittiva per un documento di pianificazione strategica generale qual'è il PAT, si propone di aggiungere alla voce Prescrizioni e Vincoli dell'art. 22 il seguente enunciato: "con il P.I. dovrà essere realizzato un censimento di dettaglio del patrimonio arboreo e forestale, corredato di tavola illustrativa e norme specifiche per la gestione". Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile
13	1187 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità legate alle aree soggette ad inondazioni, in particolare tra il centro di Belvedere verso Villaga.	La carta idrogeologica del quadro conoscitivo del PAT delimita le aree esondabili della pianura di Villaga. Le stesse aree sono riportate nella carta delle fragilità e, conseguentemente, sottoposta a specifiche prescrizioni. Si rimanda al parere idraulico redatto dal Genio Civile e al Consorzio di Bonifica. Interventi per ridurre le aree soggette ad inondazione o per evitare di coinvolgere ulteriori aree, devono essere affrontati con il Piano delle Acque, specifico studio e strumento urbanistico. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche ed i pareri degli Enti preposti. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

14	1188 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità legate all'inquinamento dovuto alle emissioni in riferimento alla ditta Villaga Calce spa, al termovalorizzatore ed alla ditta Zincol Veneta spa situata nel comune di Barbarano Vicentino.	Si rimanda ai dati validati dagli enti di carattere ambientale, come ARPAV. Il capitolo 12.1.2 Emissioni della VAS, sulla base di dati ARPAV aggregati, evidenzia una criticità in merito alle emissioni in atmosfera dovute anche all'industria. La VAS recepisce studi, analisi validate ed i pareri degli Enti preposti. Tuttavia sono da prendere in considerazione i controlli degli enti preposti ed il rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
15	1189 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	implementazione nei centri abitati di aree pubbliche per manifestazioni culturali, sportive, sagre paesane, riti religiosi ecc ecc	Evidenziato che le frazioni ed il Capoluogo dispongono di adeguate aree a servizi, si demanda al PI, in quanto strumento operativo, l'approfondimento della questione. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
16a	1190 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	Critiche rivolte alle ridotte possibilità di espansione per la frazioneziale nella frazione di Toara.	Per ciò che riguarda gli aspetti paesaggistici si rileva che il nuovo ambito edificato risulta esterno al contesto figurativo. Sotto il profilo urbanistico si ritiene che l'espansione residenziale prevista sia adeguata alla morfologia ed ai caratteri dell'abitato di Toara. Nuovi insediamenti di notevoli dimensioni, al contrario di quanto affermato nell'osservazione, non valorizzerebbero la frazione ma ne altererebbero irreversibilmente l'identità territoriale e la matrice sociale - culturale. Inoltre si fa presente che un'ulteriore espansione verso sud non sarebbe ammissibile vista la presenza del cimitero, che comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002 Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile

16b	1190 08/03/2013 Gruppo Consigliare di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	critiche rivolte all'edificazione tra via Manzoni e la ex miniera e a quella verso ovest della Piana di Pozzolo	Si confermano le previsioni del PAT adottato, legate alla precisa strategia dell'amministrazione comunale per il progetto di PAT. Le azioni strategiche alle quali l'osservazione si riferisce (linee preferenziali di sviluppo) interessano aree classificate "idonee a condizione" che non risultano essere soggette a particolari dissesti di tipo geologico od idrogeologico ma che, per le loro specifiche caratteristiche geologico-tecniche od idrogeologiche che condizionano la loro trasformabilità devono essere sottoposte a specifiche indagini e studi a garanzia di un corretto utilizzo delle aree stesse, sotto il profilo della difesa del suolo. Non esistono pertanto motivazioni di carattere geologico o idrogeologico che siano ostative alla trasformabilità delle suddette aree. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
17	1194 11/03/2013 Nazario Berti	chiede la possibilità di realizzare una unità abitativa di 300 mc	L'osservazione non è pertinente con il PAT, si demanda ogni determinazione al PI. Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile
18	1195 11/03/2013 Erica Belin	chiede la possibilità di individuare una zona residenziale consolidata da assoggettare ad intervento edilizio diretto	Richiamate le norme di flessibilità (art. 5), relative alla precisazione da parte del PI del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal PAT, si rinvia ogni determinazione al successivo PI, che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto alle prescrizioni ed agli obiettivi generali definiti dal PAT, con particolare attenzione alla compatibilità ambientale e paesaggistica. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE
19	1196 11/03/2013 Z.G.M. Srl	chiede la conferma della vigente destinazione di PRG per la zona D1 in cui è localizzato l'opificio di proprietà, in via Costa a Pozzolo di Villaga	Si evidenzia che le NT del PAT, all'art. 34, contempla per le opere incongrue la possibilità di <i>ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso</i> . Anche la tabella specificata contenuta nell'art. 34 prevede la possibilità che <i>l'intervento edilizio non preveda il cambio d'uso e quindi il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso</i> , caso in cui <i>devono essere attuati interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola</i> . Pertanto quanto richiesto risulta già ammissibile dalle norme del PAT, cui in ogni caso spetta al PI dare attuazione. L'osservazione non comporta la modifica di elaborati di piano, pertanto risulta non accoglibile

20	62884 05/09/2013 (protocollo Provincia) Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Villaga	Propone modifica alle NTA con stralcio del limite del 10% per le modifiche alle aree di edificazione diffusa e integrazione dell'art. 5 delle NT.	Viste le motivazioni contenute nell'osservazione, e riconosciuta la potenziale difficoltà applicativa del limite del 10% nella modifica del perimetro di edificazione diffusa, si ritiene che le argomentazioni siano estendibili anche alle aree di urbanizzazione consolidata. Si ritiene opportuno infatti, al fine di evitare modifiche non controllate rispetto all'assetto strategico del PAT, che la ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, possa avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza implicare l'individuazione di nuove zone di espansione. Pertanto si provvede ad eliminare il limite del 10% anche per tali ambiti, introducendo il criterio sopra citato per la flessibilità del PI. si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE
-----------	---	---	---

CONCLUSIONI

Vista

- la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP, con le precisazioni contenute nel presente parere;
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Visti gli indirizzi delle amministrazioni Provinciale e Regionale che nei propri strumenti di Pianificazione Territoriale hanno posto come obiettivo fondamentale la riduzione del consumo di suolo e viste le qualità ambientali e paesaggistiche del Comune di Villaga, si raccomanda, nelle successive fasi attuative, di considerare l'opportunità di riqualificare e caratterizzare porzioni di territorio già occupate a scapito di eventuali nuove espansioni urbane, produttive o turistico-ricettive.

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- parere n. 60 del 02/07/2013 della Commissione Regionale V.A.S.;
- decreto di validazione del Quadro conoscitivo n. 49 del 07/05/2013 del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica;

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con il recepimento delle indicazioni evidenziate nel presente documento e negli allegati pareri, e come composto da:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
 - tav. 2 – Carta delle invarianti
 - tav. 3 – Carta della fragilità
 - tav. 4 – Carta della trasformabilità
2. Norme Tecniche
3. Relazione tecnica
4. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati progettuali e di analisi agronomico/ambientale e geologica.
5. Rapporto Ambientale (VAS) con i seguenti allegati
 - Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale e destinazione d'uso del PRG vigente;
 - Carta della trasformabilità e destinazione d'uso del PRG vigente;
 - Sintesi non tecnica
6. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) con il seguente allegato:
 - Carta degli habitat e delle trasformabilità previste dal PAT;
7. Indagine Agronomica;
8. Indagine Geologica;
9. Compatibilità Idraulica.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

Contrà San Marco 30, 36100 VICENZA - Tel. 0444/908467 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vicenza, 9/10/2013

Oggetto: Istruttoria geologico-tecnica per le procedure di approvazione del Piano di Assetto del Territorio PAT del Comune di Villaga

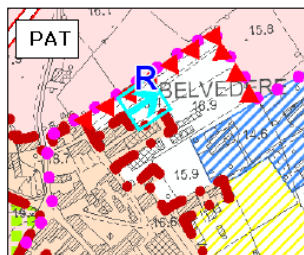
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

- 1 Parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 08/02/2012
- 2 Parere del Genio Civile di Vicenza del 08/03/2012
- 3 La relazione geologica e le tavole litologica, geomorfologica ed idrogeologica che costituiscono parte integrante del Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Villaga
- 4 Le Norme Tecniche e le tavole dei vincoli, delle invarianti, delle fragilità e della trasformabilità del suddetto PAT adottato il 26/11/2012.

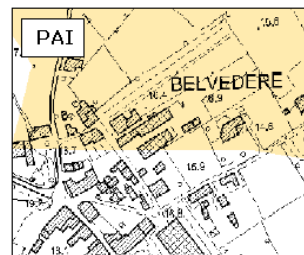
ISTRUTTORIA

- 5 Per quanto concerne la documentazione geologica, Si osserva quanto segue:
 - a) nella carta geolitologica va resa più leggibile, dandole maggior contrasto, la grafia relativa a <<Materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalentemente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei L-DET-03>>, si chiede inoltre di verificare la litologia del territorio di pianura e dell'altopiano di Pozzolo che risulta più diversificata nel quadro conoscitivo del PTCP riesaminando i dati fin'ora utilizzati al fine di assicurare gli effettivi maggior dettaglio ed affidabilità dei dati PAT rispetto al PTCP che riporta, nella omologa carta, terreni a tessitura prevalentemente sabbiosa in una vasta area centrale nella pianura e ghiaioso sabbioso nell'altopiano di Pozzolo.
 - b) la carta geomorfologica presenta alcune difformità rispetto alla carta della pericolosità geologica del PAI (Comune di Villaga tavola 1 di 1) e della omologa tavola del quadro conoscitivo del PTCP. In particolare si segnalano l'orlo di degradazione a monte di Toara (sia nel PAI che nel PTCP) ed alle frane puntuali (solo PTCP) ubicate in corrispondenza dei primi tornanti della strada per Pozzolo, riferibili, in realtà, ad un più generale dissesto probabilmente legato a variazioni litologiche (detrito di versante, piccola falda detritica ?) al passaggio da collina a pianura. Il PAI individua inoltre una frana in loc. Crosaron (asterisco blu nella citata tavola) non presente nella carta geomorfologica del PAT. Si ritiene che tali difformità debbano essere prese in considerazione per valutare i possibili miglioramenti/approfondimenti delle tematiche geomorfologiche affrontate.
 - c) la carta idrogeologica riporta, nel territorio di pianura, le aree soggette ad inondazione periodica corrispondenti alle zone di attenzione del PAI (carta della pericolosità idraulica – tav. 69) talvolta ridisegnandone i margini in ampliamento ed inoltre individua due nuove aree, una ad Ovest di loc. Quargente e l'altra ad Est di Villaga. Nell'altopiano di Pozzolo si propone di riclassificare le due aree presenti come “a ristagno idrico”.
- 6 Per quanto riguarda la documentazione progettuale, si osserva quanto segue:
 - a) la carta dei vincoli e della pianificazione territoriale non individua le zone di attenzione, sia idraulica che geologiche, del PAI sebbene il piano di assetto idrogeologico sia uno strumento sovraordinato.
 - b) la carta delle fragilità appare coerente con il quadro conoscitivo e ricomprende tra le aree non idonee ed idonee a condizione le citate zone di attenzione.
 - c) la carta della trasformabilità comprende, in loc. Belvedere una linea preferenziale di sviluppo residenziale in terreni interessati da allagamento periodico ed in zona di attenzione del PAI. Per tali terreni, oltre alle specifiche norme del PAT, valgono le norme dell'art. 8 delle norme di attuazione del PAI.
 - d) le norme tecniche di attuazione del PAT dovranno essere aggiornate in riferimento al PAI come riferito al successivo punto 7.

Per quanto riguarda l'art. 23 “fragilità e compatibilità ai fini urbanistici” e con particolare riferimento alle aree idonee a condizione, va valutato se, a seguito delle verifiche di cui al



 Linee preferenziali di sviluppo insediativo



 - Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
- Studi recenti dell'Autorità di Bacino
- Aree allagate relative all'evento alluvionale 31 Ottobre - 2 Novembre 2010

precedente punto 5, sia necessario diversificare maggiormente i vari fattori condizionanti individuando meglio le specifiche prescrizioni come fatto in altri PAT simili per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche. Analogo discorso potrebbe valere per l'art. 40 "indirizzi e criteri per il controllo del dissesto idrogeologico".

- 7 In data 9 novembre 2012, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (variante) e le corrispondenti misure di salvaguardia.

Le norme di attuazione del Piano con le relative cartografie sono in vigore dal 01/12/2013 ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici. Tali norme sono in salvaguardia fino alla definitiva conferma con DPCM di approvazione del PAI e, in assenza di approvazione, per tre anni dalla data di entrata in vigore.

Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e delle successive norme statali e regionali vigenti in materia di difesa del suolo, gli strumenti urbanistici devono recepire la pianificazione dell'Autorità di Bacino sia in termini normativi che cartografici.

Nel Comune di Villaga, come sopra illustrato, il PAI individua "zone di attenzione" per la loro pericolosità geologica ed idraulica. E' pertanto necessario adeguare il PAT al suddetto piano sovraordinato.

Tale adeguamento consisterà quindi:

- A nel preciso inserimento dei nuovi tematismi del PAI nella carta dei vincoli;
- B nella verifica e nell'eventuale modifica della compatibilità geologica ai fini urbanistici con particolare riferimento alle aree idonee a condizione, per le quali l'inserimento nel PAI costituisce fattore condizionante;
- D nel recepimento delle prescrizioni del PAI alle quali vanno adeguate le NTA del PAT.

Si ricorda inoltre quanto disposto dal comma 4 dell'art.5 delle NTA del PAI:

ART. 5
Zone di attenzione
(omissis)

- 4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.**

Essendo conclusa, per il PAT del Comune di Villaga, la fase di redazione, si ritiene che le procedure di cui al sopra citato comma, potranno essere attivate in **fase di redazione del PI (piano degli interventi)**.

Si ricorda inoltre che, per le zone di attenzione idrauliche, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 649/2013 le procedure di cui al sopra citato comma 4 dell'art.5 ed all'art.6 delle norme di attuazione del PAI sono attualmente svolte dalla competente Autorità di Bacino. Restano quindi di competenza del Comune gli adempimenti relativi alla pericolosità geologica.

- 8 In relazione alle osservazioni al PAT nn. 5, 13 e 16b si esprimono i seguenti pareri, limitatamente agli aspetti geologici ed idrogeologici:

Oss. 5

L'analisi geologica su cui si basa l'osservazione appare semplicistica in quanto riferisce il sistema carsico dell'altopiano di Pozzolo alla presenza di 2 doline con i relativi inghiottitoi. In realtà, l'estensione dell'altopiano carsico di Pozzolo presuppone la presenza di altre vie di infiltrazione delle acque meteoriche probabilmente non visibili in superficie quali, ad esempio, fessure carsiche.

La carta idrogeologica del quadro conoscitivo del PAT delimita l'area esondabile (più propriamente definibile come "a ristagno idrico") in prossimità della Chiesa di Pozzolo, probabilmente corrispondente ad una o più antiche doline.

Le azioni strategiche del PAT interessano la porzione orientale di tale area individuando "servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" per i quali si rimanda all'art. 28 delle NTA.

La stessa area è riportata nella carta delle fragilità e, conseguentemente, sottoposta a specifiche prescrizioni.

Oss. 13

La carta idrogeologica del quadro conoscitivo del PAT delimita le aree esondabili della pianura di Villaga.

Le stesse aree sono riportate nella carta delle fragilità e, conseguentemente, sottoposta a specifiche prescrizioni.

Oss. 16B

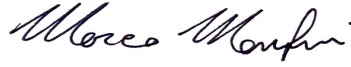
Le azioni strategiche alle quali l'osservazione si riferisce (linee preferenziali di sviluppo) interessano aree classificate "idonee a condizione" che non risultano essere soggette a particolari dissesti di tipo geologico od idrogeologico ma che, per le loro specifiche caratteristiche geologico-tecniche od idrogeologiche che condizionano la loro trasformabilità devono essere sottoposte a specifiche indagini e studi a garanzia di un corretto utilizzo delle aree stesse, sotto il profilo della difesa del suolo. Non esistono pertanto motivazioni di carattere geologico o idrogeologico che siano ostative alla trasformabilità delle suddette aree.

Si concorda pertanto con il Comune relativamente alla non accoglibilità di tali osservazioni.

CONCLUSIONI

Si ritiene che, con il recepimento dei pareri di cui ai punti 1 e 2, l'adeguamento al PAI, nei termini indicati al punto 7 e le verifiche ed eventuali modifiche di cui al punto 5, il PAT del Comune di Villaga sia, per quanto attiene gli aspetti geologici ed idrogeologici, compatibile con il PTCP.

dott. geol. Marco Manferrari





Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 2432 DEL 25 SETTEMBRE 2013

OGGETTO: Aggiornamento del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)* in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione.

Tavole n. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 63 del PAI Brenta-Bacchiglione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I. 4 bacini) e le corrispondenti misure di salvaguardia (delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 9 novembre 2012 pubblicata nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2012), contenente, tra l'altro, l'individuazione di zone di attenzione definite dall'art. 5 come porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto per la quali il Piano non associa alcuna classe di pericolosità.

VISTE le Norme di Attuazione del suddetto Piano e, in particolare, gli articoli 5 e 6 recanti la disciplina relativa alle "Zone di attenzione" e agli "Aggiornamenti del Piano";

CONSIDERATO che con provvedimento n. 649 di data 7 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di:

- 1) *"prendere atto che sia le Norme di attuazione (NdA) che le cartografie dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza e del fiume Adige sono dettate esclusivamente per le aree ricadenti all'interno dei confini dei bacini nazionali di competenza, anche se la cartografia dei PAI medesimi evidenzia talvolta aree adiacenti, esterne ai suddetti confini, a mero titolo di completezza conoscitiva, come da parere 2dis/2013 espresso in seduta congiunta il 26.3.2013 dai Comitati tecnici delle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige"*;
- 2) *"avviare formalmente, per quanto riportato nelle premesse, la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle NdA dei PAI su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po, stabilendo che le Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige procedano direttamente, ai sensi dell'art. 6 delle NdA dei PAI, all'associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi spettanti alla Regione cui ai punti II, III e IV, oltre al punto V della lett. B.2, dei commi 3 e 4, dello stesso art. 6, relative all'istruttoria per la definizione della proposta di aggiornamento dei PAI"*.

CONSIDERATO che, in attuazione della citata delibera, l'Autorità di Bacino ha sottoposto al Comitato Tecnico, nella seduta del 10 giugno 2013, la propria proposta metodologica per procedere all'associazione della pericolosità idraulica delle suddette zone di attenzione, che contempla anche il caso in cui tali zone non rivestano caratteristiche tali, in termini di pericolosità idraulica, da essere confermate nel Piano;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico in seduta congiunta, n. 5 del 10 giugno 2013, con cui è stata approvata tale metodologia;

CONSIDERATO che nello stesso parere è previsto che il Comitato tecnico sia coinvolto nel processo di associazione dell'eventuale pericolosità idraulica, solo a fronte di casistiche che presentino particolari specificità e lasciando, per tutti gli altri casi, che a tale adempimento provveda direttamente il Segretario Generale con apposito decreto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione o al relativo stralcio, conformemente a quanto espresso nel citato parere;

ESAMINATE le zone di attenzione di cui alle tavole n. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 63 ricadenti nel territorio dei comuni di: Arcugnano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Castelgombergo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Dueville, Gazzo, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Isola Vicentina, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monteviale, Pianezze, Quinto Vicentino, Sandrigo, San Pietro in Gù, Sarcedo, Schiavon, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla;

RITENUTO che, a seguito e per effetto della verifica condotta su tali zone, sulla base dei parametri approvati dal Comitato Tecnico, esse possano essere stralciate dal Piano, come risultante dalle allegatte cartografie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO, peraltro, che le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) rimangono a tutti gli effetti cogenti e che pertanto ne va puntualmente osservata la disciplina ivi prevista;

EVIDENZIATO che l'attività istruttoria continua ad esplicarsi fino alla completa valutazione di tutte le zone di attenzione riportate nel PAI e che pertanto le tavole del Piano saranno oggetto di successivi aggiornamenti, con riferimento alle zone di attenzione sulle quali sono ancora in corso approfondimenti.

DECRETA

- 1 Di aggiornare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini).
- 2 Di modificare le tavole n. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 63 limitatamente al territorio comunale di: Arcugnano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Castelgombergo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Dueville, Gazzo, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Isola Vicentina, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monteviale, Pianezze, Quinto Vicentino, Sandrigo, San Pietro in Gù, Sarcedo, Schiavon, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla, così come rappresentate nelle allegatte cartografie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, evidenziando che:
 - a. le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) rimangono a tutti gli effetti cogenti e che pertanto ne va puntualmente osservata la disciplina ivi prevista;
 - b. l'attività istruttoria continua ad esplicarsi fino alla completa valutazione di tutte le zone di attenzione riportate nel PAI e pertanto le tavole del Piano saranno oggetto di successivi aggiornamenti, con riferimento alle zone di attenzione sulle quali sono ancora in corso approfondimenti.
- 3 Di depositare il presente decreto, completo degli allegati cartografici, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino.
- 4 Di dare comunicazione del presente decreto alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni di cui al punto 2.
- 5 Di pubblicare l'avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
- 6 L'aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Casarin



Il presente decreto è composto da n. 2 pagine e da n. 26 allegati



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile:: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N. 78717

(da citare nella risposta)

Vicenza, 30/10/2013

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

OGGETTO: Comitato Intersettoriale del 31/10/13 PAT Comune di Villaga;

L'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*

Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*
La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione **del PAT nonché del PRC, e quindi anche per la sua approvazione**, è che esso risulti **coordinato e coerente** con il relativo **Piano Comunale di Emergenza**.

Il piano di emergenza comunale di Villaga attualmente in vigore è stato esaminato dal Comitato Provinciale di Protezione Civile e validato con Deliberazione di Giunta Provinciale Giunta Provinciale del 1 settembre 2009 n. 318.

Ad oggi non sono stati trasmessi gli aggiornamenti del piano richiesti per la validazione, per cui non è possibile effettuare una verifica approfondita per gli aspetti di interferenza del piano di emergenza con gli aspetti di trasformazione urbanistica del territorio.

In ogni caso occorre verificare la coerenza dello strumento di pianificazione comunale PRC con quello di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. per le Aree di emergenza:

le Aree di attesa e ricovero della popolazione e le Aree di ammassamento dei soccorritori, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità.

Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà preventivamente individuare aree con caratteristiche similari, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP.

2. Per lo scenario di rischio idraulico e/o geologico esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, vedasi le corrispondenti Tavole Carta della Fragilità e Carta del Rischio Idraulico (cfr. estratti allegati), nonché la relativa cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.

Il Piano di Emergenza Provinciale ed il PTCP (allegato 1) riporta le aree a rischio idraulico R1 e/o ristagno idrico nel territorio comunale, afferenti alla rete idraulica minore ed aree a ristagno idrico nonché dovute alla profondità superficiale della falda freatica.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, tali aree così riportate nel PTCP, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **"zone di attenzione"**, per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica.

Come noto tale variante del PAI che è intervenuta anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010, sulla base di una più precisa ricognizione, ha così individuato nuove zone soggette ad allagamento e/o esondazione ed prescritto le relative norme di salvaguardia.

Dall'esame del Pat risulta:

- a. Le aree classificate a rischio idraulico R1, risultano riportate nella Carta Idrogeologica e delle Fragilità del PAT e sono quindi corrispondenti a quelle riportate nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP per lo scenario di rischio idraulico;
- b. Non sono riportate le aree classificate come **"zone di attenzione"** dalla variante al PAI Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012.

Pertanto si prescrivere per lo scenario di rischio idraulico:

- di aggiornare la Carta delle Fragilità del PAT inserendo anche le aree **"zone di attenzione"** riportate dal PAI, classificate secondo il relativo grado di pericolosità, secondo la procedura dell'art. 5 c. 4 delle Norme del PAI, ai fini di una completa valutazione dello scenario di rischio idraulico e geologico.
- di raccomandare quindi per le nuove aree classificate dal PAI **"zone di attenzione"** che in fase di pianificazione (PAT-PI) siano rispettate le norme di salvaguardia di cui agli artt. 5 e 8 delle Norme del PAI, procedendo quindi alla valutazione delle condizioni di dissesto e relativa verifica della compatibilità rispetto alle previsioni urbanistiche del PAT - PI, in particolare di adempiere a quanto citato nella nota Regione Veneto del 22/03/13 Prot. 126178/63.

3. **Piano Comunale di Emergenza** : Si raccomanda al Comune di **verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T e PRC**, al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta valutazione degli scenari di rischio.

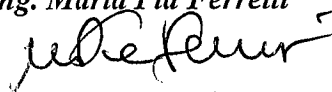
Si ricorda al Comune di Villaga che nel caso in cui, successivamente all'approvazione del PAT, venga redatto l'**aggiornamento del Piano di Emergenza** (approvato dal Consiglio Comunale), di conseguenza anche il **PAT e PI dovranno essere adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile, nonché i due piani dovranno risultare fra loro **effettivamente congruenti** (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.).

3. Per il **Rischio Industriale** nel caso di presenza di Aziende a rischio incidenti rilevanti, il Piano di Emergenza esterno, redatto dalla Prefettura, dovrà essere inserito nel Piano Comunale di Protezione Civile.
4. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso, come previsto dall'art. 11 NT del PTCP, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI ad esempio di *“opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade”*, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

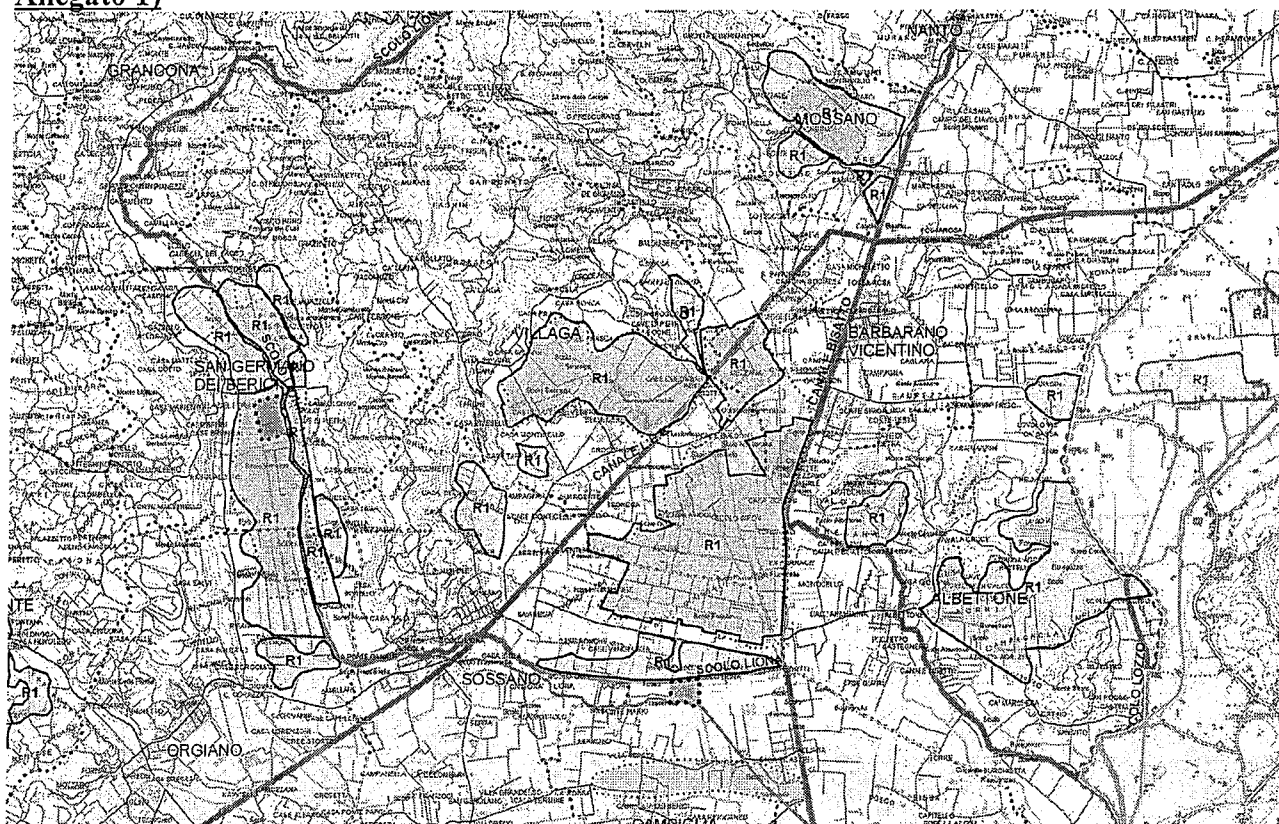
Vicenza lì 30/10/2013

Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti



Allegato 1)



Carta Rischio Idraulico Tavola 2.5 PTCP Rete idrografica Scolo Seonega, Fiumicello, Siron e vallata di Pozzolo, classificate a rischio idraulico R1 dal Piano Provinciale di Emergenza e Bacino di laminazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE

n. 60 del 02 luglio 2013

(o.d.g. 1 del 02 luglio 2013)

6 AGG. 2013

57017

OGGETTO: Comune di Villaga (VI) Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 02 luglio 2013 come da nota n. 275708 del 28/06/2013 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Villaga (VI) con note n. 40 del 03.01.13, n.1059 del 28.02.13, n. 2712 del 10/06/2013 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

PARERI DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI

Con nota prot. n. 2712 del 10.06.13, acquisita al prot. reg. al n. 247188 del 11.06.2013 il Comune di Villaga (VI) ha fatto pervenire una dichiarazione del Responsabile del settore Tecnico in cui dichiara che dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con l'indizione di due Conferenze di Servizi in data 29/04/2013 e 04/06/2013 è stato richiesto il parere a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale di cui si riportano gli esiti nell'Allegato 1 (Verbale Conferenza di Servizi 29/04/2013) e Allegato 2 (Verbale Conferenza di Servizi 04/06/2013). Di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse dai vari enti si rimanda al "PUNTO 4". Le prescrizioni/raccomandazioni espresse dalla Provincia di Vicenza, pervenute al Comune di Villaga, sono contenute nella "Relazione di adeguamento".

AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

Con nota n. 1059 del 28.02.2013, acquisita al prot. reg. al n. 97747 del 05.03.2013 il comune di Villaga ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in cui dichiara che gli elaborati grafici del Piano, adottati con Delibera di Consiglio Comunale 44 del 26/11/2012, riportano le reali destinazioni d'uso del territorio comunale, nel rispetto dei vincoli e delle tutele individuate e recepite dagli strumenti sovraordinati.

COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO CON EVENTUALI PROGETTI DI OPERE/INFRASTRUTTURE LA CUI APPROVAZIONE È DI COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA

Con nota n. 1059 del 28.02.2013, acquisita al prot. reg. al n. 97747 del 05.03.2013 il comune di Villaga ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in cui dichiara che prima dell'adozione del piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT

Il Comune di Villaga (VI) ha approvato con DGC n. 86 del 19.12.2006 il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;



In data 22.12.06 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Regione, Provincia e Comune. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.

Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

Il Comune di Villaga con DCC n. 44 del 26.11.12, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune, nel sito web del Comune, nel BUR n.105 del 21.12.12, presso la Provincia di Vicenza e nei quotidiani: "Corriere del Veneto" e "Il Giornale di Vicenza" del 21.12.12.

Come da dichiarazione prot. n. 2623 del 04/06/2013 del responsabile del settore tecnico del comune entro i termini sono pervenute 19 osservazioni di cui 4 riferite al rapporto ambientale.

PARERE DELLA COMMISSIONE V.A.S. SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 5 del 18/12/2006, aveva espresso parere favorevole sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare con alcune prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO

Il Comune di Villaga è situato alle pendici sud-occidentali dei Monti Berici; la superficie territoriale si estende per 2.320 ettari, pressoché equamente suddivisi tra pianura e collina.

La parte collinare ha un'altitudine che varia tra i 18-20 m e i 420 m circa s.l.m., del Monte Tondo; la parte pianeggiante invece ha un'altitudine che varia tra i 14 e i 18 mt s.l.m. Gli abitanti sono 1970, dato aggiornato al 31/12/2010 con una densità di 84,91 ab/kmq. Il Comune di Villaga, rappresenta una piccola realtà ben inserita nel panorama di connessione del Basso Vicentino. Il territorio di Villaga si colloca nell'area meridionale della provincia di Vicenza, confina a nord con Grancona e Zovencedo, a est con Barbarano Vicentino e Albettoni, a sud con Sossano, a ovest con Sossano e San Germano dei Berici. Le frazioni sono: Belvedere, Pozzolo e Toara. La Superficie Agricola Utilizzata è pari a 14,33 chilometri quadrati, che corrispondono al 61,77 % dell'estensione territoriale del comune. Il territorio dispone di diverse zone agricole, più o meno estese. In linea generale a nord è presente una maggiore frammentazione del territorio e delle proprietà agricole, un'evidente frammentazione è presente in corrispondenza del centro urbano e delle numerose frazioni e borgate. Facendo una valutazione globale dal punto di vista naturale, agronomico e socioeconomico, si può ritenere che il territorio del Comune di Villaga è adatto all'agricoltura, distinguendone due realtà: la collina e la pianura. La pianura molto fertile, pur parzialmente alterata dagli insediamenti artigianali, industriali, residenziali, nonché da alcuni allevamenti di tipo intensivo, è più adatta ad un tipo di agricoltura connessa all'attività zootecnica tradizionale dell'allevamento del bovino da latte (soprattutto) perché inserita nell'ambiente naturale dei seminativi irrigui, molto produttivi per quantità e qualità dei foraggi e delle granelle, in particolare il granoturco destinato al trinciato da insilare. Sulla collina nella porzione appena al di sotto dei versanti più elevati, accanto alla naturale e necessaria attività di forestazione a scopo di difesa del suolo, è auspicabile il mantenimento della coltura dell'olivo che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua presenza in tutta l'area dei Colli Berici. La coltura dell'olivo, anche se non estremamente redditizia sotto il profilo economico, comporta un abbellimento del paesaggio agricolo-forestale ed è uno strumento per incentivare la permanenza dei part-time in zona che dedicano il loro tempo alla sua coltivazione e quindi contemporaneamente conservano i caratteri tipici dell'agricoltura collinare, altrimenti condannata all'abbandono ed al degrado del territorio, con il conseguente ingresso di rovi ed infestanti. Passando da quote intorno ai 100 mt



s.l.m. e fino ai terreni posti appena sotto la collina, a quota 18 m, troviamo la fascia vocata alla viticoltura, molto presente in questo Comune. Infine nella piana le colture principali sono quelle cerealicole (mais e frumento) e industriali (soia) anche se non mancano orticole in rotazione.

Per quanto riguarda l'idrografia, dall'analisi svolta dal valutatore emerge che il deflusso delle acque meteoriche in pianura, risulta in generale assai efficiente poiché è molto estesa la rete di canalizzazione privata e pubblica la cui manutenzione è affidata al Consorzio di Bonifica "Riviera Berica" ora Consorzio "Alta Pianura Veneta". I canali di scolo principali sono: Arnalda, Siron, Seonega Vecchia e Seonega Nuova, Naviglio, Condottello, Grumale, Fosson delle Alture, Fiumicello, Mantovana e Scaranto di Barbarano. Sotto il profilo irriguo la situazione è buona in tutta la pianura di Villaga per l'estensione della rete irrigua del Consorzio Lessinio Euganeo Berico (LEB) che presenta alcune derivazioni lungo la sede ferroviaria dismessa della ex-Ostiglia e in particolare: 1. derivazione sul Gorzon; 2. derivazione sul Seonega; 3. derivazione sul Naviglio.

CRITICITÀ AMBIENTALI EMERSE

Dall'analisi svolta dal valutatore sullo stato dell'ambiente è stato possibile individuare le criticità sulle componenti ambientali che risultano direttamente influenzate dalle potenziali pressioni generate dalle attività antropiche che insistono sul territorio. Di seguito viene quindi presentata una tabella di sintesi, organizzata in relazione alle tematiche ambientali elencate, che riassume le problematiche ambientali rilevate nell'analisi ambientale del territorio comunale.

COMPONENTI AMBIENTALI		CRITICITÀ
aria	qualità dell'aria	non si rilevano criticità.
	emissioni	non si rilevano criticità.
acqua	qualità acque superficiali	il monitoraggio evidenzia una qualità dell'acqua sufficiente
	qualità acque sotterranee	l'area del basso vicentino ha un indice scas che rientra in classe 4, ossia "impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti"
	acquedotto	non si rilevano criticità
	fognature e depurazione	non si rilevano criticità
	carichi potenziali	la principale fonte di pressione è di origine agrozootecnica
suolo e sottosuolo	allevamenti zootecnici intensivi	gli allevamenti zootecnici intensivi sono regolamentati, non si evidenziano significative criticità
	cave attive e dismesse	fattore negativo dal punto di vista geomorfologico, in quanto viene alterato lo stato naturale del territorio, ed anche idrogeologico poiché spesso a fine escavazione le cave, specie in zona di pianura, rimangono aperte e si presentano come specchi d'acqua in diretta connessione con la tavola d'acqua sotterranea. esiste, poi, un calcificio ancora attivo la cui attività produttiva ha indotto una significativa escavazione delle porzioni carbonatiche attorno alla struttura produttiva (loc. crocenera) una cava di piccole dimensioni abbandonata, che si trova vicino al confine nord-ovest in località brustolà.
	frane	in ambito comunale sono state individuate cinque aree franose
	grotte	nove grotte a sviluppo orizzontale. le grotte a sviluppo orizzontale a villaga sono in totale 9. grotte a sviluppo prevalentemente verticale, abisso: inserite sia nel catasto regionale delle grotte che nella ctr. le grotte a sviluppo prevalentemente verticale a villaga sono in totale 31.
	rischi geologici e idrogeologici	non esistono zone classificate a rischio secondo il pai dell'autorità di bacino competente. salvaguardia idraulica del territorio dal consorzio di bonifica competente: 1. la zona a cavallo della strada interpoderale tra c. macca e via verdi posta a nord, nonché a cavallo del fosso noseo in località baldisserotto. 2. la zona compresa tra lo scolo naviglio ed il confine comunale orientale sino alla linea della ferrovia dismessa (ora sede del leb). 3. la zona compresa tra lo scaranto barbarano il confine comunale orientale e la s.p. berico-euganea.



	rischi geologici e idrogeologici	4. la zona a cavallo dello scolo mantovana sino al confine comunale meridionale. 5. la zona contenuta dall'allineamento tra c. colombara; loc. belvedere, castello belvedere e sfiorando via villa, sino alle pendici collinari e via salgan tocca c. frasca e c. nuova. 6. la zona d'angolo compresa tra via villa, via longhe e lo scolo gorzon a sud. 7. sono, invece, classificate a "rischio" le seguenti zone: 8. la zona a cavallo dello scolo gorzon presso c. quargente, nella parte sudovest del comune. 9. le zone a cavallo degli scoli fossa nova, fosson delle alture e fiumicello, nella porzione sud del territorio comunale.
	uso del suolo	un'altra attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è quella agricola, cui è legata l'azione di bonifica e di terrazzamento
	carichi inquinanti potenziali	inquinamento diffuso di nitrati in agricoltura.
	vulnerabilità della falda	non si rilevano criticità
biodiversità, flora e fauna	vulnerabilità	non si rilevano criticità.
patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico	paesaggio agricolo	non si rilevano criticità.
	patrimonio archeologico	non si rilevano criticità.
	patrimonio architettonico, storico e culturale	non si rilevano criticità.
	ambiti paesaggistici	non si rilevano criticità.
rifiuti	produzione e raccolta di rifiuti	non si presentano forti criticità in quanto la raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" e nella media provinciale
agenti fisici	radiazioni non ionizzanti	sono presenti stazioni radio base attive ed elettrodotti ad alta tensione
	radiazioni ionizzanti	il comune di villaga non supera il livello di riferimento di concentrazione media annua.
	rumore	le maggiori criticità acustiche nel comune di villaga è dovuta alle attività produttive presenti sul territorio
	inquinamento luminoso	presenza di inquinamento luminoso medio basso.
popolazione e qualità urbana	caratteristiche demografiche	non si rilevano criticità.
	istruzione	non si rilevano criticità.
	situazione occupazionale	non si rilevano criticità.
	salute e sanità	patologia prevalente causa di morte uomo donna tumore e malattie circolatorie
	zone produttive	non si rilevano criticità.
	zona agricola	non si rilevano criticità.
	struttura e dinamica economica	non si rilevano criticità.
sistema socio economico	sistema insediativo	necessità di interventi di riqualificazione e di riconversione di alcuni ambiti, eliminazione delle opere incongrue.
	trasporto pubblico	non si rilevano criticità.
	trasporto privato	non si rilevano criticità.
	viabilità	non si rilevano criticità.
	reti di servizi	potenziamento dei servizi di interesse comune anche per lo sviluppo turistico
	attività commerciali e produttive	non si rilevano criticità.
	rifiuti	gestione raccolta dei rifiuti "porta a porta"; la raccolta differenziata è in linea con quella provinciale.
	energia	mancanza di iniziative strutturate per la promozione dell'energia "pulita".
	turismo	carenza di strutture turistiche, poca valorizzazione del territorio
	settore agricolo	carenza di aziende agricole con produzioni biologiche ed agrituristiche

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO

Gli obiettivi e le azioni principali del PAT sono stati individuati per macro sistemi:

- Ambientale e paesaggistico;
- Agricolo;
- Difesa del suolo;



- Insediativo e residenziale;
- Infrastrutturale;
- Produttivo.

Le azioni e gli obiettivi specifici riportati nelle tabelle fanno riferimento agli obiettivi di sostenibilità delle scelte del Piano. Tali azioni interessano l'intero territorio comunale.

OBIETTIVI		AZIONI	
AMB1.	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni naturalistici-ambientali	1	Tutelare gli aspetti paesaggistici della collina e del territorio rurale
		2	Salvaguardare il SIC dei Colli Berici a scala urbana e territoriale
		3	Tutelare la rete idrografica e prevedere una guida per gli interventi da concordare con gli Enti preposti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica)
		4	Conservare e riordinare le parti boscate
		5	Eliminare gli elementi di degrado individuati in territorio agricolo (attività produttive dismessi o da dismettere, ecc)
		6	Tutelare e conservare i covoli quali elementi di pregio (vietare la chiusura degli ingressi, l'alterazione morfologica interna ed esterna, la discarica e l'abbandono dei rifiuti, l'asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche)
		7	Tutelare e valorizzare le coltivazioni arboree specializzate e le altre invarianti di natura paesaggistico - ambientale
AMB2.	Potenziamento della rete ecologica e degli ambiti seminaturali	8	Favorire l'impianto di siepi e ripristinare i filari alberati
		9	Tutelare e valorizzare gli elementi della rete ecologica
AMB3.	Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente	10	Recuperare gli edifici non funzionali alla conduzione del fondo
		11	Valorizzare i beni culturali, i monumenti storici del paesaggio, le ville, le pertinenze storiche, i contesti figurativi e le mura storiche.
AGR1.	Regolamentazione per l'edificazione in zona agricola	12	Disciplinare l'edificazione in zona agricola e definire per essa una normativa specifica, che miri alla salvaguardia dei caratteri dell'architettura tradizionale
AGR2.	Promozione dell'agricoltura sostenibile e delle misure previste dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013	13	Favorire l'impiego di tecniche produttive non inquinanti e naturali (agricoltura biologica, minimo impiego di prodotti chimici)
		14	Incentivare il risparmio di energia e risorse non riproducibili (miglioramento dello stato delle infrastrutture di irrigazione, tecniche di irrigazione più efficienti che richiedono l'impiego di minori quantità d'acqua)
AGR3.	Valorizzazione e promozione del turismo rurale e delle tradizioni enogastronomiche e sviluppo delle attività complementari	15	Favorire ed incentivare le funzioni ricettive e ricreative (B & B, agriturismo, maneggi) e promuovere lo sviluppo di attività complementari e politiche di fruizione e marketing territoriale (vendita al dettaglio di prodotti tipici, turismo rurale)
AGR4.	Regolamentazione del settore degli allevamenti	16	Disciplinare il settore degli allevamenti intensivi esistenti ai sensi della l.r. 11/04
S1.	Salvaguardia geologica e geomorfologica del territorio	17	Individuare le penali ai fini edificatori con indicazione delle aree idonee, idonee a condizione e non idonee, e fornire per esse gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica
		18	Individuare le aree a dissesto idrogeologico e definire per esse gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica
S2.	Salvaguardia idrogeologica ed idraulica del territorio	19	Prevedere per le nuove lottizzazioni un'analisi del progetto della rete fognaria
		20	Utilizzare per ciascun intervento urbanistico vasche per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
		21	Ridurre l'impatto idraulico delle nuove lottizzazioni ricavando dei volumi efficaci di invaso da realizzarsi nelle posizioni e con i sistemi più idonei (aree verdi depresse per l'invaso superficiale, vespai interrati ad alta capacità di accumulo, vespai interrati realizzati con sistema a celle assemblabili, accumulo in sistema di tubazioni di grande diametro affiancate, parcheggi inerbiti - aree semi-permeabili, sovradimensionamento della rete acque meteoriche)
INS1.	Definizione di criteri e direttive per lo sviluppo residenziale	22	Definire linee preferenziali di sviluppo insediativo
		23	Delineare gli obiettivi ed i parametri per gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica
		24	Valutare il dimensionamento del fabbisogno residenziale, considerando



			anche il volume esistente che può essere soggetto a cambio di destinazione d'uso
		25	Favorire interventi di densificazione e programmare gli interventi di completamento e saturazione dei lotti liberi e delle aree rimaste intercluse
INS2.	Individuazione di servizi e attrezzature	26	Individuare e sviluppare i principali servizi e attrezzature presenti nel territorio, anche tramite gli istituti della perequazione che garantiscono la realizzazione di attrezzature contestualmente all'edificazione privata
		27	Individuare nuove aree a camping e a camper service, parco pubblico (ex miniera)
		28	Potenziare il polo scolastico di Villaga ed i centro di promozione turistica
INS3.	Recupero della funzione residenziale	29	Incentivare la riconversione e/o il recupero delle aree dismesse o da dismettere, in particolare gli edifici produttivi da dismettere frammisti agli spazi della residenza, a ridosso delle aree centrali o esterni ai nuclei urbani consolidati
INS4.	Definizione di criteri e direttive per il contenimento energetico degli edifici	30	Stabilire incentivi volumetrici e riduzione del contributo sul costo di costruzione di edilizia bio-compatibile e a basso consumo energetico
INS5.	Tutela dagli inquinanti fisici	31	Non consentire alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici.
		32	Prevedere l'utilizzo di impianti di illuminazione a bassa emissione di flusso luminoso
INF1.	Adeguamento della viabilità locale	33	Migliorare le segnaletiche di attraversamento pedonale e ciclabile
		34	Realizzare una nuova rotatoria fra la via Bocca (Frazione di Pozzolo), via Boccadorno (località Bocca D'Orno) e la viabilità verso località Giacomuzzi.
		35	Migliorare la manutenzione della viabilità
		36	Realizzazione di un nuovo tratto stradale alternativo al vecchio sedime di via Longhena
INF2.	Valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili	37	Tutelare e valorizzare i sentieri, i percorsi, le capezzagne esistenti
		38	Prevedere il rafforzamento e la connessione delle piste ciclabili in associazione ai percorsi pedonali (rivalutare i percorsi/sentieri già esistenti, prevedere il collegamento tra le frazioni).
PR1.	Verifica delle aree produttive di rilievo comunale	39	Riqualificare gli insediamenti produttivi, soprattutto quelli meno recenti (standard ambientali più elevati, formazione di un più complesso mix funzionale, riduzione delle superfici impermeabilizzate, miglior integrazione con servizi ed attrezzature)
PR2.	Individuazione degli ambiti produttivi dismessi e/o da dismettere	40	Definire criteri di riconversione anche con accordi pubblico-privati, perequazione, credito edilizio
		41	Prevedere una eventuale rilocalizzazione in nuove aree produttive.
PR3.	Promozione delle risorse naturali rinnovabili	42	Incentivare il risparmio di energia e risorse non riproducibili

COERENZA INTERNA

Dall'analisi svolta dal valutatore emerge che complessivamente gli obiettivi del PAT, prestano attenzione e prevedono l'attuazione di politiche ambientali atte alla riduzione dei fattori di pressione e delle criticità sulle componenti ambientali. Le strategie del PAT prevedono che la sua attuazione non sia finalizzato solo allo sviluppo edilizio, ma in un rapporto di coesione tra funzioni antropiche e componenti ambientali. Il Piano, infatti, affronta tematiche atte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali che rendono il territorio più pregevole. Le componenti ambientali che presentano la non coerenza, non sono legate strettamente allo strumento di pianificazione a scala territoriale, ma si riferiscono ad una regolamentazione di gestione comunale o di altri enti non specificatamente urbanistica.

COERENZA ESTERNA

Dall'analisi svolta dal valutatore, emerge una coerenza positiva tra gli obiettivi del PAT e quelli del PTCP che evidenzia un coordinamento nelle scelte di pianificazione e di gestione del territorio dei due strumenti, finalizzati entrambi alla tutela ecologica e della biodiversità oltre che del paesaggio. Ulteriori obiettivi importanti comuni sono la difesa del suolo e la diminuzione dall'inquinamento anche adottando tecniche per il risparmio energetico. Il territorio Vicentino



come quello di Villaga è ricco di valenze culturali e monumentali da valorizzare e tutelare assieme alla riscoperta e valorizzazione dell'identità del territorio sia in termini agricoli che di piccola filiera produttiva. Il PAT è nato per "aggiornare" la pianificazione vigente ereditata dal PRG, mantenendo costantemente un'organizzazione dello sviluppo edilizio residenziale, produttivo e a servizi che permette la coesistenza delle diverse destinazioni d'uso del territorio tra loro nel rispetto delle valenze ambientali, paesaggistiche e culturali come prevede il PTCP.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Per definire gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) il valutatore ha fatto riferimento a una ripartizione del territorio basata sulle caratteristiche geomorfologiche e all'appartenenza dei nuclei abitati e produttivi esistenti ai differenti contesti territoriali. Uno degli elementi determinanti è stata la lettura della struttura del paesaggio e del suo assetto attuale; hanno influito nel disegno dei perimetri i segni del territorio, la natura dei luoghi, i caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. Il P.A.T. ha individuato due Ambiti Territoriali Omogenei normati dall' art. 24 Ambiti territoriali omogenei, l'ATO 1 Collina (12.615.732 mq) riferito al Territorio di collina rurale e l'ATO 2 Pianura del territorio edificato (10.578.233 mq).

ATO 1 COLLINA DI VILLAGA

L'ATO di territorio di collina rurale comprende il territorio aperto collinare e la parte corrispondente alla fascia pedecollinare del territorio comunale. La vocazione è agricola con una maggiore frammentazione del territorio e delle proprietà agricole, un'evidente frammentazione è presente in corrispondenza del centro urbano e delle numerose frazioni e borgate. Nella porzione appena al di sotto dei versanti più elevati, accanto alla naturale e necessaria attività di forestazione a scopo di difesa del suolo, è diffusa la coltura dell'olivo che negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua presenza in tutta l'area dei Colli Berici. All'interno dell'ATO 1 è ricompreso il capoluogo e la frazione di Toara essendo posizionati lungo la fascia pedecollinare. In corrispondenza della parte con altitudine maggiore è ubicata la frazione di Pozzolo. A contraddistinguere l'ATO 1 è l'elevato valore paesaggistico ambientale della collina con diversi edifici dal valore testimoniale da tutelare e da una ricchissima rete di piccoli manufatti come pozzi, forni, capitelli, fontane ecc che costituiscono un ricchissimo patrimonio storico - culturale e per i quali prima il PAT e poi il PI ne dovrà tutelare il recupero e la fruizione a scopo turistico - culturale. Nella Piana di Pozzolo sono ubicati alcuni impianti produttivi eredità di un passato poco sensibile al contesto paesaggistico e ambientale; il PAT prevede per tali impianti la riconversione. In questo ATO sono previsti i principali interventi di tutela, salvaguardia e riqualificazione del territorio, come l'ambito di riqualificazione e riconversione del calcificio. L'ambito coincide anche con quello del SIC, con il vincolo paesaggistico e forestale. La vocazione dell'ATO 1 è prevalentemente agricola, con presenza di edificazione diffusa a formare dei piccoli borghi (Giacomuzzi) e contrade sparse (Calto). Va ricordato l'indicazione nella tavola della trasformabilità della realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che accompagna il visitatore lungo gli scorci più caratteristici della Piana di Pozzolo. La parte collinare è oggetto tra l'altro di un progetto in corso di esecuzione finanziato dalla Regione Veneto volto ad incrementare la vocazione turistica della Piana di Pozzolo. Il progetto prevede la realizzazione di spazi di sosta, camping service e un centro di promozione turistica. In proseguo di tale intervento, il PAT individua nuove possibilità di strutture ricettive ex nuovo o tramite il recupero di edifici ed insediamenti esistenti, per la creazione di attività ricettive o extra ricettive ai sensi della Legge Regionale 33/2002, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva.

ATO 2 PIANURA

L'ATO di territorio edificato comprende la frazione di Belvedere e corrisponde alla vastissima pianura. Per la frazione è prevista una limitata espansione residenziale, mentre quella artigianale, commerciale ed industriale è ubicata lungo la provinciale Berico - Euganea. La frazione è dotata dei principali servizi ed è sede di un polo scolastico con annessi impianti sportivi dei quali ne è previsto l'ampliamento. L'ATO è caratterizzato dalla spiccata vocazione agricola che rispetto all'ATO 1 soffre meno della frammentazione delle aziende agricole. La pianura molto fertile, pur



parzialmente alterata dagli insediamenti artigianali, industriali, residenziali, nonché da alcuni allevamenti di tipo intensivo, è più adatta ad un tipo di agricoltura connessa all'attività zootecnica tradizionale dell'allevamento del bovino da latte (soprattutto) perché inserita nell'ambiente naturale dei seminativi irrigui, molto produttivi per quantità e qualità dei foraggi e delle granelle, in particolare il granoturco destinato al trinciato da insilare. Anche nell'ATO 2 è previsto lo sviluppo della mobilità ciclo-pedonale con una pista ciclabile che collega la frazione di Belvedere a quella di Toara fiancheggiando le antiche mura del pregevole Castello. Anche in questo ambito sono presenti numerosi edifici di valore testimoniale da salvaguardare che il PAT ha individuato e che il successivo PI dovrà ulteriormente classificare.

DIMENSIONAMENTO DEL PAT

Nelle norme tecniche all'articolo 25 viene riportato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. In allegato alle norme tecniche è riportato il dettaglio SAU Villaga anche in relazione all'incremento ALL. "A" DGR n. 3650 del 25/11/2008, pari a 1.3% di 9.5% di 591,67 ha pari a 7.307,12 mq, per un totale quindi di mq 185.378,09 (178.070,97 + 7.307,12). Si ritiene opportuno incrementare la SAU trasformabile del 10% (185.378,09 mq + 10% = 203.916 mq) secondo quanto ammesso dalla DGRV n. 3650 del 25.11.2008 (allegato A, cap. 2 - criteri per la determinazione della SAU, punto 8.5 per garantire un'equilibrata flessibilità nell'attuazione delle previsioni del PAT (strumento non conformativo) da parte del Piano degli Interventi (strumento conformativo). Pertanto il "limite quantitativo massimo di SAU trasformabile" assunto dal PAT è di:

SAU trasformabile totale = (185.378,09 mq + 10% = 203.916 mq)

Sup. Territoriale 23,19 kmq

SAU 13,70 kmq

SAU/ST 59,06%

Trasf. 1,30%

Sup. Trasformabile 178.070,97

Incremento ALL. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008, pari a 1.3% di 9.5% di 591,67 ha 7.307,12
TOTALE 185.378,09 mq

All'articolo 26 è riportato il dimensionamento insediativo e dei servizi. Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG):

RESIDENZIALE: 500.000 mc comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale - direzionale - artigianale e ricettivo - turistico in contesti prevalentemente residenziali di cui 80.211 mc come capacità residua nelle aree di espansione del PRG e non ancora attuate (ancorché già convenzionate) e 491.149 mc da ricavarsi in ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica, ambiti di trasformazione urbanistica, di completamento o di espansione, di edificazione diffusa, centro storico, di comprese le potenzialità derivanti dall'applicazione dei crediti edilizi e della compensazione urbanistica, delle opere incongrue, degli edifici residenziali per il custode nelle zone produttive e degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.

PRODUTTIVO 80.299 mq di ST per nuove attività produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti comprensivi delle aree non attuate. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal PAT, fino ad un r.c.f. del 60%.

Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT precedentemente indicato.

**SCENARI ALTERNATIVI**

Dall'analisi svolta dal valutatore nel rapporto ambientale emerge che le azioni strategiche individuate dal PAT relative al sistema residenziale, dei servizi e delle aree per attrezzature economiche e produttive si possono riassumere come segue.

Residenza - Il PAT individua nuovi ambiti preferenziali di sviluppo residenziale e conferma alcune aree già individuate dal PRG vigenti come "Piani Attuativi non ancora adottati". Gli ampliamenti residenziali previsti dal PAT si sviluppano in corrispondenza dei nuclei urbanizzati consolidati in particolare nel capoluogo e nella frazione collinare di Pozzolo.

Standard e servizi a scala sovracomunale - Il PAT per migliorare la qualità di vita dei cittadini ed attuare una politica di sviluppo turistico attua azioni di potenziamento dei servizi esistenti ed individua puntualmente gli ambiti per i servizi ad uso turistico.

Aree per attrezzature economiche e produttive - Per quanto riguarda il settore produttivo commerciale, il PAT inserisce nuove aree di sviluppo in adiacenza degli ambiti già esistenti. Tali ambiti rimangono distinti dalla residenza.

LE ALTERNATIVE PER LA COSTRUZIONE DEL PAT

Il tema delle alternative nella definizione delle scelte assume in primo luogo il sistema dei vincoli e delle invarianti come il quadro di assetto imprescindibile per affrontare qualsiasi azione di piano. Le caratteristiche ambientali tipicamente collinare e di tutela del territorio hanno limitato le scelte di piano all'alternativa do nothing che in molti casi può significare impatti vicini allo zero dovuto all'attuazione delle scelte originarie da PRG; e l'alternativa basata sulla domanda residenziale e produttiva locale. L'alternativa do nothing, significa mantenere le scelte del PRG vigente che può significare impatti vicini allo zero. Il comune di Villaga ha attuato gran parte delle previsioni del PRG e delle varianti, tuttavia mantiene un residuo consistente in parte confermato dal PAT, che si concretizza in una grande disponibilità di aree, per la residenza ed i servizi. In seguito sono riassunti i PUA attuati e non attuati dal PRG vigente e PUA confermati dal PAT.

	Residenza (mq)	Servizi (mq)	Produttivo (mq)
PUA attuati (Prg vigente)	89.640,7	127.633,4	610.100
PUA non attuati	84.718,4	115.619	289.42,6
Totale	174.359,1	243.252,4	639.042,6
PUA non attuati (Prg vigente) e confermati dal PAT	76.387,5	4.682,939	26.427,71

Il Valutatore nel Rapporto Ambientale riferisce che non esistendo la condizione per annullare le scelte passate, si è optato per una scelta attuativa in grado di condizionare l'attuazione prevedendo indirizzi specifici di intervento. Per quanto riguarda le aree residenziali l'alternativa decide di intervenire anche all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti con un regolamento improntato alla qualità urbanistica, ambientale, energetica e architettonica. Per quanto riguarda le aree produttive il PAT prevede di:

- migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;
- precisare gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro;

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili effetti sull'ambiente naturale/ecosistemico e antropico presenti nel Rapporto Ambientale. Le misure di mitigazione sono considerate come l'insieme di opere capaci di migliorare lo stato dell'ambiente dopo la realizzazione dell'intervento. Tra i principi intrinseci, relativi alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la funzionalità degli ecosistemi, la tutela della



continuità ecologica, la conservazione delle biocenosi autoctone e la tutela dell'integrità paesaggio montano, pedemontano ed agrario. Per consentire il perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed evidenziano le diverse identità dell'area, tutelano le riserve genetiche e cercano di conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali. Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.

Sistema	Misure di mitigazione	ATO ed Aree interessate	riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, servizi e infrastrutturale	Le previsioni del PAT relative ai nuovi assi viari di collegamento consentono di migliorare la qualità dell'aria dell'ambiente urbano. A disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, il PAT promuove la mobilità sostenibile attraverso la previsione di nuovi percorsi ciclopedonali. Gli edifici da realizzarsi all'interno delle aree di espansione residenziale devono conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi della vigente normativa in materia. Pur non evidenziando impatti significativi sulla risorsa aria dovuti alla presenza e alla previsione di nuove edificazioni, il PAT promuove ed incentiva l'adozione di tecnologie rivolte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici.	Tutti gli ambiti territoriali omogenei, con particolare attenzione alle aree di urbanizzazione consolidata e di espansione	Art 38 Art 39 Competenza: Comune
Sistema produttivo	In funzione della tipologia delle attività che andranno ad insediarsi, sarà obbligatoria, qualora necessario, la limitazione di odori, ed emissioni in atmosfera. Qualora si vengano a creare interferenze con gli ambiti residenziali si dovrà prevedere delle fasce di mitigazione tra i bordi di alcune aree produttive consolidate ed i bordi delle aree residenziali antistanti.	ATO 2 Pianura	Competenza: soggetto privato
Sistema residenziale, servizi e infrastrutturale	Tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario o di subirrigazione. Manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di potenziamento della rete. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere concordate con l'ente competente del servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque. Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile, previste dal PAT all'interno del nuovo regolamento comunale edilizio ecosostenibile. Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di nuova edificazione in particolare nella zona collinare, devono prevedere le seguenti caratteristiche: - realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale); - realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione. Tali previsioni non sono da considerare quali servizi, ma quali caratteristiche inderogabili dei nuovi interventi di espansione edilizia e, come tali, non sono conteggiabili nella dotazione di standard e non sono assoggettabili a monetizzazione. Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne la tutela dell'area SIC, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di Incidenza Ambientale. Per quanto concerne la tutela dei corsi d'acqua per i quali è prevista una fascia di rispetto, il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento.	Tutti gli ambiti territoriali omogenei	Art 29 Art 40 Competenze: Comune Ente competente ciclo integrato
Sistema produttivo	Raccolta e trattamento (vasche di prima pioggia) primario delle acque di dilavamento delle aree industriali esistenti, prima dello scarico.	ATO 2 Pianura	Ente competente ciclo integrato
Sistema residenziale, a servizi e sistema infrastrutturale	Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento saranno necessarie indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti. Le misure di mitigazione fanno riferimento alle indagini specifiche.	Tutti gli ATO	Art. 9 Art. 10 Art. 40 Competenza: Comune, Consorzio di Bonifica, Genio civile



Sistema residenziale, a servizi e produttivo	Nei nuovi insediamenti gli elettrodotti vanno interrati e solo quando questo non sia possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico. L'inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR 27-giugno 1997 n.22 e nell'illuminazione di strade pubbliche e private, di grandi aree, o, comunque, di impianti che impegnino almeno 4/5 kWh si devono utilizzare riduttori di flusso i quali, consentendo la riduzione della tensione e la sua stabilizzazione, diminuiscono i consumi fino al 30-40% l'anno.	Tutti gli ATO	Art.47 Art.48 Competenza: Comune ARPAV
Sistema residenziale, a servizi e produttivo	Per il benessere acustico sia indoor che outdoor di dovrà tener conto di quanto stabilito DPCM 5-12-1997 aggiornato alle recenti disposizioni stabilite dalle norme UNI EN ISO 717 "Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio" che si articola in Parte 1 "Isolamento acustico per via aerea" e Parte 2 "Isolamento del rumore di calpestio". Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici. Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.	Tutti gli ATO	Art. 45
Sistema infrastrutturale	Misure di mitigazione per la componente ambientale Aria		

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

All' interno dell'area oggetto del presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga (VI) ricade parte del sito della Rete Natura 2000, SIC IT3220037 "Colli Berici", il Piano di Assetto del Territorio attraverso le NTA fornisce specifiche disposizioni ed indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi e la successiva gestione delle aree attuate, atte anche a tutelare e salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario, presenti nel SIC IT 3220037 Colli Berici.

PIANO DI MONITORAGGIO

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. L'amministrazione comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle azioni e in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale socio-economica, provvede a redigere uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del piano. Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio. L'amministrazione comunale, con la Provincia di Vicenza, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione degli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. Le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Co d.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Perlo d.
AR1	Transito veicoli	numero	Comune ARPAV	Stima delle principali pressioni ambientali e antropiche che si originano dall'incremento del transito dei veicoli	Monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare	5 anni
AR2	Edifici di nuova realizzazione o di ristrutturazione in classe C, B e A	Numero	Comune	Numero di edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
AR3	Riduzione dell'inquinamento luminoso	%	Regione Comune	Rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio	Riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivo è un rapporto pari a 1	5 anni
AR4	Superficie boscata	ha	Comune Provincia	Superficie (ha) di superficie boscata	Misurare la capacità di filtro e di assorbimento degli inquinanti	5 anni



Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodo
AR5	Aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria	Microgrammi/metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ARPAV Comune	Numero campagne di monitoraggio dell'aria effettuato dall'ARPAV	Tutelare lo stato di qualità dell'aria	5 anni
AR6	Realizzazione delle piste ciclabili	ml	Provincia - Comune	Lunghezza (ml) delle piste ciclabili esistenti e di nuova realizzazione	Favorire una mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma	3 anni
A1	Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche	Numero	Consorzio di bonifica	Numero di interventi di adeguamento della rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e l'estensione del bacino interessato	Adottare soluzioni per il corretto smaltimento delle acque meteoriche	5 anni
A2	Verifica degli scarichi in accordo con il Consorzio competente	Numero	Ente gestore Comune	Numero degli scarichi esistenti che verranno allacciati alla rete fognaria rispetto al numero totale di scarichi non allacciati.	Prevenzione dall'inquinamento	5 anni
A3	Incremento permeabilità del suolo	Numero	Comune	Numero di interventi di incremento-riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate (consolidate, di dispersione, di riconversione, destinate ad attrezzature etc.)	Aumentare la permeabilità del suolo	5 anni
A4	Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani	Numero	ARPAV Comune	L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovraordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica dei pozzi idropotabili ed artesiani.	Razionalizzare l'uso della risorsa	5 anni
A5	Censimento delle sorgenti	Numero	ARPAV Comune	L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovraordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica delle sorgenti	Razionalizzare l'uso della risorsa	5 anni
A6	Monitoraggio della qualità delle acque superficiali	Numero	ARPAV	Numero campagne di monitoraggio dell'acqua.	Verificare lo stato di qualità delle acque	5 anni
S1	S.A.U. consumata	m ²	Comune	Consumo annuo di superficie agricola (in rapporto a quanto previsto dal PAT)	Ridurre il più possibile l'uso di suoli coltivati o di prevedere l'utilizzo delle aree di minor pregio colturale	Annuali
S2	Indice di riqualificazione e riconversione	m ²	Comune	Superficie coinvolta da interventi di riqualificazione e riconversione rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Ridurre il consumo di suolo verificare interventi di riqualificazione e riconversione	5 anni
D1	Volume residenziale per anno	m ³	Comune	Volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai P.I.	Monitorare il dimensionamento previsto da PAT	5 anni
D2	Famiglie	Numero	Comune	Numero di famiglie	Adeguare il dimensionamento del Piano	5 anni
D3	Saldo naturale-migratorio	%	Comune	Rapporti tra dinamiche della popolazione residente e trasferimenti da/verso altri comuni	Monitorare le dinamiche demografiche per individuare soluzioni abitative adeguate	5 anni
D4	Stranieri residenti	Numero	Comune	Numero di stranieri residenti	Individuare soluzioni abitative adeguate	5 anni
B1	Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici	Numero	Regione	Numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici	Valorizzare gli ambiti naturalistici	5 anni
B2	Miglioramento qualità - riordino zone agricole	mq	Comune Consorzio di Bonifica	Superficie di miglioramento della qualità territoriale attraverso il riordino della zona agricola rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Migliorare la qualità territoriale	5 anni



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Co d.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'Indicatore	Perio d.
P1	Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Regione	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici	3 anni
PC1	Indice di recupero del centro storico	Numero	Regione	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici e "ripristino" dei fronti e degli elementi non coerenti con i caratteri formali del centro storico	Salvaguardare il centro storico	3 anni
PC2	Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale	Numero	Regione	Numero e qualità di interventi di valorizzazione negli ambiti individuati dal PAT	Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale	3 anni
P3	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi dei complessi monumentali	numero	Regione	Documenta la qualità edilizia architettonica dei nuovi interventi e/o recupero in relazione ai contesti figurativi	Tutela i contesti figurativi dei complessi monumentali	3 anni
P4	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi delle Ville venete di interesse provinciale	numero	Regione	Documenta la qualità edilizia architettonica dei nuovi interventi e/o recupero in relazione ai contesti figurativi	Tutela i contesti figurativi delle Ville venete	3 anni
P-SU1	Indice di sostenibilità degli edifici	%	Comune	Nuovi edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici	Adottare criteri di bioedilizia e di risparmio energetico	5 anni
P-SU2	Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	%	Comune	Rapporto tra superficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni
P-SU3	Varietà tipologica degli alloggi negli interventi sull'esistente	numero	Comune	Registra le caratteristiche della produzione edilizia documentando l'articolazione dell'offerta di nuovi alloggi derivanti da interventi sull'esistente	Verificare l'offerta di nuovi alloggi derivanti d interventi sull'esistente	5 anni
P-SU4	Indice di recupero e consolidamento del centro storico	m ² - m ³	Comune	Rapporto tra estensione di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centro storico e delle aree limitrofe coinvolte.	Recuperare e consolidare il centro storico	5 anni
P-SU6	Indice di accessibilità ad attività commerciali	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	Incrementare l'accessibilità ad attività commerciali	5 anni
P-SU7	Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq. e la popolazione totale	Incrementare l'accessibilità a servizi ed attrezzature	5 anni
P-SU8	Funzionalità rete ciclopedonale	%	Provincia	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	5 anni



Co d.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione Indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodo
P-SUG	Sicurezza delle immissioni sulla viabilità principale	Numero - %	Comune	Rapporto tra numero di accessi diretti eliminati e numero di accessi diretti esistenti derivanti da interventi di razionalizzazione delle immissioni e accessi sulla viabilità principale	Razionalizzare gli accessi sulla viabilità principale	5 anni
2 D T	Verifica della viabilità di progetto	Numero	Comune	Numeri di intervento volti al miglioramento della viabilità	Migliorare la viabilità	5 anni
R1	Quantità di raccolta differenziata	%	ARPAV	Rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero (RD), e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti (RU)	Ridurre il volume di rifiuti da smaltire e favorire il riciclaggio dei materiali	5 anni

OSSERVAZIONI

Con nota prot. n. 2712 del 10.06.13, acquisita al prot. reg. al n. 247188 del 11.06.2013 il Comune di Villaga (VI) ha fatto pervenire una dichiarazione del Responsabile del settore Tecnico in cui dichiara che dopo l'adozione del PAT e relativo Rapporto Ambientale con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2012, entro i termini previsti al comune sono pervenute 19 osservazioni di cui 4 riferite a temi inerenti al Rapporto ambientale.

Sono pervenute direttamente alla struttura 4 osservazioni già controdedotte ed esaminate dal valutatore che in seguito si elencano:



NUM	prot.	data	NOME	CONTENUTO sintetico dell'osservazione	CONTRODEDUZIONI	PARERE DELLA COMMISSIONE VAS
4	1179	08/03/2013	Gruppo Consigliere di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	verifica della possibilità di allagamenti dovuti all'ostruzione degli inghiottoi nella depressione di Boccadorno e nei pressi della Chiesa. Fognature presso "pozza" Boccadorno confluisce senza depurazione delle acque.	L'OSSERVAZIONE NON SI RITIENE ACCOGLIBILE, in quanto si rimanda al parere idraulico redatto dal Genio Civile e al Consorzio di Bonifica. Il dettaglio dello studio è competenza del PI. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche ed i pareri degli Enti preposti.	Si prende atto del parere del Valutatore ritenendo comunque di prescrivere un monitoraggio al fine di assicurare il controllo delle criticità
5	1180	08/03/2013	Gruppo Consigliere di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità di inquinamento dei corsi d'acqua dovute alla scarsità della rete fognaria. Scarichi aggregati sparsi e zone artigianali direttamente nei corsi d'acqua privi di acqua.	L'OSSERVAZIONE NON SI RITIENE ACCOGLIBILE, in quanto gli interventi sulla rete fognaria ed in merito agli scarichi è di competenza dell'Autorità d'Ambito, in concerto con l'amministrazione comunale. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche ed i pareri degli Enti preposti.	Si prende atto del parere del Valutatore ritenendo comunque di prescrivere un monitoraggio al fine di assicurare il controllo delle criticità
12	1187	08/03/2013	Gruppo Consigliere di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità legate ad aree soggette ad inondazioni in particolare tra il centro di Belvedere verso Villaga.	L'OSSERVAZIONE NON SI RITIENE ACCOGLIBILE, in quanto si rimanda al parere idraulico redatto dal Genio Civile e al Consorzio di Bonifica. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate e le indicazioni delle relazioni specialistiche ed i pareri degli Enti preposti.	Si prende atto del parere del Valutatore ritenendo comunque di prescrivere un monitoraggio al fine di assicurare il controllo delle criticità
13	1188	08/03/2013	Gruppo Consigliere di minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco	criticità legate all'inquinamento della ditta Villaga Calce spa e Zincol Veneta spa nel Comune di Barbarano Vicentino.	L'OSSERVAZIONE NON SI RITIENE ACCOGLIBILE, in quanto si rimanda dai dati valutati dagli enti di carattere ambientale, come ARPAV, non sono emerse criticità in merito alle emissioni in atmosfera della ditta Villaga Calce spa. Tuttavia sono da prendere in considerazione i controlli degli enti preposti ed il rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera. Nonostante l'osservazione sia di carattere ambientale la VAS recepisce studi, analisi validate ed i pareri degli Enti preposti.	Si prende atto del parere del Valutatore ritenendo comunque di prescrivere un monitoraggio al fine di assicurare il controllo delle criticità



- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato, nel complesso, le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione. Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi. La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali. Per quanto riguarda le osservazioni, si prende atto del giudizio valutativo espresso, si ritiene comunque di prescrivere delle modifiche al piano di monitoraggio al fine di assicurare un attento controllo delle criticità. Il piano di monitoraggio dovrà quindi essere implementato con ulteriori indicatori e con nuove periodicità. Si ritiene, inoltre, di richiedere una procedura di verifica di assoggettabilità per alcuni interventi previsti in ambiti di riqualificazione e riconversione e per elementi detrattori: opere incongrue e elementi di degrado, ove non sono state esplicitate e valutate le funzioni future. Relativamente alla valutazione di incidenza: verificato che, si è proceduto ad individuare e ad analizzare le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto v) lettere a e b, §3 dell'allegato a alla DGR 3173/2006, limitatamente alle linee preferenziali di sviluppo insediativo in località Quargente e Crocefisso, previste dal prg e Belvedere, nuove linee di espansione previste dal Pat, come pure il capoluogo di Villaga ad eccezione della linea di sviluppo residenziale a nord-ovest dell'urbanizzato. Si segnala inoltre che, relativamente al paragrafo 3.9 prescrizioni, di cui alle pagine da 133 a 135 dell'integrazione atti esaminata, queste non risultano completamente conformi alla normativa vigente (d.p.r. 357/97, art. 5), mentre altre delle prescrizioni proposte non risultano avere correlazioni con gli obiettivi di conservazione di habitat e specie, essendo di fatto non influenti dal punto di vista della valutazione di incidenza. Si segnala inoltre che, relativamente alle norme tecniche di attuazione, "prescrizioni e vincoli" di cui agli artt. 13, sito di interesse comunitario, 37 rete ecologica locale e 51 norme di valutazione di incidenza ambientale, risultano essere non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, art. 5) e relativamente al sito della rete natura 2000. Per tutto quanto sopra si segnala che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'allegato a) alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivino da metodi soggettivi di previsione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS****ESPRIME PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Villaga (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI**Prima dell'approvazione del Piano**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. Il monitoraggio di cui all'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano, dovrà essere integrato con gli indicatori già presenti nel Rapporto Ambientale e con nuovi indicatori che in seguito si elencano. Le periodicità del piano di monitoraggio dovranno essere ridotte dai 5 anni previsti, a 2 anni per gli indicatori di carattere ambientale e 3 anni per gli indicatori di piano.

INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	NOTE	RACCOLTA DATI
Numero di immatricolazioni auto Euro 5	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune
Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo annuale	ARPAV
Aree soggette ad inondazioni	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune
Lunghezza della rete fognaria	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune

3. In riferimento alle previsioni di trasformazione di cui agli articoli "Art. 31 Aree di riqualificazione e riconversione" e "Art. 34 Elementi detrattori: Opere incongrue e elementi di degrado" va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012".
4. Per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
"Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le



lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."

5. Venga sostituito il riferimento alla D.G.R. 3173/2006 nelle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaga (VI), con il riferimento alla Valutazione di Incidenza di cui all' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..
6. Venga riformulato, come segue, l' ART. 13 SITO INTERESSE COMUNITARIO nella parte relativa a Prescrizioni e Vincoli:

Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dei siti. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

7. Venga riformulato, come segue, l' ART. 37 Rete ecologica locale nella parte relativa a Prescrizioni e Vincoli:

Non sono consentiti la chiusura dei varchi ecologici e interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica. Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali o preventivi che, al termine di tutte le operazioni, garantiscano la funzionalità ecologica complessiva. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

Nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi ricadenti all'interno dell'A.T.O. n.1 "Collinare" sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione del sito. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

8. Venga riformulato l' ART. 51 norme per la valutazione di incidenza ambientale nella parte relativa a Prescrizioni e Vincoli:

La seguente parte dell' ART. 51 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – PRESCRIZIONI E VINCOLI:

(...) "Dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera di ristrutturazione, completamento, nuova realizzazione edilizia e ogni altra trasformazione territoriale che possano incidere significativamente su Habitat e/o specie di interesse comunitario, prevedendone e attuando misure di mitigazione e/o compensazione.

Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi. In sede di attuazione del PAT, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere verificati i Piani di classificazione acustica in relazione ai futuri orientamenti e sviluppi urbanistici;
- b) il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- c) relativamente al SIC IT3220037 "Colli Berici" il Piano degli Interventi dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - la progettazione del Piano degli Interventi all'interno del perimetro delle aree della Rete Natura 2000 contenga la relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative proposte;
 - sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle



acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

- prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- durante l'esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;
- siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
- il divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi nella fascia di almeno 10 metri dal bordo esterno di cavità carsiche, di grotte e cave;
- il divieto, di chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e cavità carsiche, di alternazione morfologica interna ed esterna, di discarica e l'abbandono di rifiuti;
- la conservazione delle formazioni vegetali estese lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Fino all'approvazione del PI è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela" (...).

Venga sostituita con la nuova formulazione che segue:

All'interno del sito della rete Natura 2000, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione del sito. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

All'interno del sito della rete Natura 2000, non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

All'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, in sede di attuazione del PAT, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere verificati i Piani di classificazione acustica in relazione ai futuri orientamenti e sviluppi urbanistici;*
- b) il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;*
- c) relativamente al SIC IT3220037 "Colli Berici" il Piano degli Interventi dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:*

- sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

- durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;

- per recuperare o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone;

- il divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi nella fascia di almeno 10 metri dal bordo esterno di cavità carsiche, di grotte e cave;

- il divieto, di chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e cavità carsiche, di alternazione morfologica interna ed esterna, di discarica e l'abbandono di rifiuti;

- la conservazione delle formazioni vegetali estese lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Fino all'approvazione del PI è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi



di valorizzazione e tutela.

In sede di attuazione del Piano

9. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
10. Nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T.A., dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
11. Gli interventi di natura residenziale, di cui alle linee preferenziali di sviluppo insediativo in località Quargente e Crocefisso, previste dal PRG e Belvedere, nuove linee di espansione previste dal PAT, come pure il capoluogo di Villaga ad eccezione della linea di sviluppo residenziale a nord-ovest dell'urbanizzato, potranno richiamare le fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi.
12. Nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T.A. all'interno del SIC IT3220037 "COLLI BERICI", non dovranno essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie.
13. All'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, al fine di tutelare gli habitat e specie faunistiche e floristiche di pregio da tutelare, in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi potrebbero interferire con habitat, habitat di specie e specie da tutelare, in fase di progettazione preliminare degli interventi dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'ambito naturalistico dei Colli Berici. In base alla ricognizione effettuata il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.
14. Qualora gli interventi (nuove espansioni, ampliamenti, realizzazione di piste ciclopedonali, potenziamento dei corridoi ecologici) prevedano l'impianto di specie arboree e arbustive per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate, le specie da impiegare dovranno essere esclusivamente autoctone.
15. Dovranno essere opportunamente gestiti i reflui civili, in fase attuativa dovrà essere previsto il collegamento alla rete fognaria esistente, o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua, in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi.
16. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti.
17. Nella progettazione definitiva relativa all'attuazione dell' ART. 38 INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ, in relazione alle "infrastrutture di collegamento in programmazione: nuove connessioni" e nella realizzazione di qualsiasi altra struttura viaria di collegamento, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam.
18. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
19. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.



20. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 2, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV))
Avv. Paola Nocini Forlanis

Il presente parere si compone di 21 pagine



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSERVATO AGLI ATTI

COMPOSTA DI FOGLI N. 21
VENEZIA 25 LUG. 2013

IL DIRIGENTE REGIONALE
Avv. Paola Nocini Forlanis

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DECRETO N. 49 DEL

- 7 MAG. 2013

OGGETTO: Comune di Villaga (VI)

Piano di Assetto del Territorio – Quadro Conoscitivo

Assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità

Art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004.

**IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO****PREMESSO CHE**

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" individua, al comma 2 dell'art. 2, tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- all'art. 10 inoltre la legge regionale definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- il successivo art. 11 della citata legge assegna alla competenza della Giunta Regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 la Giunta regionale, approvando i c.d. *Atti di Indirizzo* in applicazione del comma 1 dell'art. 50 L.R. 11/04, lettere a) ed f), ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive per l'applicazione della stessa L.R. 11 anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT; dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3811 del 9 dicembre 2009, pubblicata sul BUR n. 4 del 12 gennaio 2010;
- con deliberazione n. 3609 in data 22.11.2005, la Giunta Regionale ha assegnato alla Direzione Urbanistica, tra le altre, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- con deliberazione n. 3958 del 12.12.2006 la Giunta Regionale ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma dell'art. 11 L.R. 11/04 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT / PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)", ed ha definito i "parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al comma 2 dell'art. 11 della LR 11/04", affidando al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, sulla base della citata D.G.R. n. 3609/2005, l'incarico di provvedere con proprio decreto alla verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A" della predetta delibera n. 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;

Mod. A - originale

- Il Comune di Villaga in data 11 dicembre 2006 ha sottoscritto con la Regione ai sensi dell'art. 15 LR 11/04 un accordo di copianificazione per la redazione del proprio PAT;
- in applicazione di tale accordo il Comune, in data 22 gennaio 2013, ha formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Villaga, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" della citata DGR n. 3958/2006;
- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'Istruttoria Tecnica di cui all'allegato A del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali;
- è tuttavia necessario che

RICHIAMATA l'opportunità di esprimere il grado di sufficienza rilevato con la notazione definita al punto 2.3 del citato Allegato "A" della DGR n. 3958/2006;

RICHIAMATA inoltre la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della LR 11/2004;

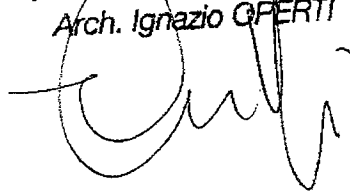
VISTE

la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, art. 11;
la DGR n. 3178 del 3 ottobre 2004;
la DGR n. 3609 del 22.11.2005;
la DGR n. 3090 del 3.10.2006;
la DGR n. 3958 del 12.12.2006;
la DGR n. 3811 del 9.12.2009

DECRETA

1. è rilevata, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 LR 11/04, la sufficienza dell'Indice Complessivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,999;
2. è rilevata, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 LR 11/04, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,978;
3. il presente decreto verrà trasmesso al Comune di Villaga ed alla Provincia di Vicenza;
4. il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

- arch. Vincenzo Fabris -
IL DIRIGENTE VICARIO
Arch. Ignazio OPERTI





- 7 MAG. 2013

PAT N. 95 DVD N. 1163
Comune di Villaga

ALLEGATO "A" AL DECRETO N. 49 DEL

ID_PAT	ID_CD	D_TOT	D_N_CTRL (dato fisso 12)	D_N_TIPOERR (calcolato)	D_N_ERR (Calcolato)	D_N_ERRCODGRP	D_N_ERRCODMAT
95	1163		131	12	1572	0	0
C_TOT			C_N_CTRL (dato fisso 13)	C_N_TIPOERR (calcolato)	C_N_ERR (calcolato)	C_N_ERRCODGRP	C_N_ERRCODMAT
			148	13	1924	0	0
N_XML_CTRL			N_TOT_FIELD_XML_CTRL	TOT_ERR_XML (calcolato)	TOT_ERR_XML_COMUNE (non viene sommato)	TOT_ERR_CAMPI_XML_COMUNE	TOT_ERR_XML_COMUNE
			268	9378	247	0	56
N_DBF_CTRL_DOM			N_TOT_FIELD_DBF_CTRL_DOM	N_TOT_RECORD_DBF_CTRL_DOM	ERR_DBF_TOT (calcolato)	ERR_DBF_VALPRED	ERR_DBF_DOM
			35	54	0	0	0
N_DBF_CTRL_POSIZIONE			N_TOT_FIELD_DBF_CTRL_POS	ERR_DBF_CAMPI (calcolato)	ERR_DBF_POSIZIONE	ERR_DBF_NOFIELD	
			70	318	0	0	0
IND_A			IND_B1	IND_B2	IND_C		
DIR			100	97,36617616	100	99,98758381	0,999950335
CLAS			100		100	100	ICQ
TOT			100	Sufficiente	Sufficiente	0,978	0,999
						Sufficiente	Sufficiente
A			B1	B2	C		
			20	77,89294083	60	39,99503352	

Elaborato



Relazione di adeguamento



Regione del Veneto



Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica



Sindaco
dott. Eugenio Gonzato

Assessore all'Urbanistica
ing. Luca Pozza

Segretario
dott. Luigi Giglia

Ufficio Tecnico
geom. Raffaele Anzolin
arch. Mauro Bà

Coordinatore generale e progettista
arch. Jonathan Balbo

Consulenza Informatica
ing. Luca Zanella

NTA

Art. 3

Articolo integrato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Art. 5

Articolo modificato in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 20 proposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e al parere VTP del 31/10/2013

Art. 9

Articolo modificato in recepimento del parere VTP del 31/10/2013

Art. 11

Articolo integrato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013.

Viene inoltre inserito il disposto riferito alle aree percorse da incendio.

Allevamenti Zootecnici: Stralciato, il secondo punto dell'elenco puntato come da indicazioni.

Allevamenti Zootecnici: Stralciato ultimo paragrafo delle Direttive.

Si precisa che il sesto punto dell'elenco puntato non si riferisce alle opere incongrue ma alla dismissione degli allevamenti zootecnici (che non sono stati inseriti dal PAT come incongrui) e al "cambio destinazione d'uso" (es. deposito attrezzi agricoli); fa riferimento al punto precedente che tratta la dismissione e demolizione degli allevamenti.

Allevamenti Zootecnici - Prescrizioni: Stralciato primo paragrafo (richieste onerose e non previste dagli Atti di Indirizzo regionali).

Allevamenti Zootecnici - Prescrizioni: Stralciata la frase "altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra"

Art. 12

Articolo integrato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Art. 13

Articolo modificato in recepimento del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 16

Introdotta nelle Direttive le lettere t) ed u) in ottemperanza del parere VTPU Argomento n. 3 del 31/10/2013 (pg. 17)

Art. 22

Articolo modificato ed integrato in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 3c proposta dai sigg. Piovene Porto Godi Tommaso e Mario Antonio del 07/03/2013 prot. 1131 e dell'osservazione n. 12 del Gruppo Consigliare di Minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco del 08/03/2013 prot. 1186

Art. 25

Articolo modificato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Uniformato i dati di SAU e SAT in precedenza non corrispondenti tra loro.

Riportato l'aumento fino al 10% nella tabella riepilogativa.

La modifica rispetto all'adottato (vedi elaborato di seguito) deriva dall'avere stralciato dalla copertura del suolo agricolo l'area classificata come "tare ed incolti" corrispondente all'invariante di natura ambientale "boschetto misto".

Art. 26

Articolo modificato esplicitando nel dettaglio il dimensionamento.

Il rapporto tra la ST (circa 200.000 mq) e il totale delle superfici previste in trasformazione (circa 580.000 mq) arrotondando è di circa il 35%.

Gli interventi previsti dal PAT sono stati distinti in due famiglie: estesi e puntuali. Gli interventi estesi sono generalmente quelli secondo cui che per la loro attuazione necessitano di un PUA mentre i puntuali sono interventi che si riferiscono ad aree nelle quali si può intervenire direttamente considerato la loro relativa estensione.

Per queste superfici è stato rispettivamente calcolato la reale possibilità di trasformazione che in riferimento al rapporto di cui sopra è del 35%.

Pertanto nel dettaglio degli interventi puntuali abbiamo:

	INTERVENTI PUNTUALI	
	ATO 1	ATO 2
Annessi Rustici non più funzionali	13.800	6.400
Edifici Testimoniali	3.040	2.980
Centri Storici e Nuclei Storici Rurali	12.000	4.000
Rimarginatura	8.000	10.000
Edificazione diffusa	12.000	5.000
TOTALE	48.840	28.380

Per quel che concerne gli interventi estesi abbiamo:

Per l'ATO 1, considerando il 35% delle nuove aree di trasformazione residenziale e di riqualificazione e riconversione (desunte dalla tabella in calce alle NTA otteniamo):

$$94.356 * 0,35 = 33.024 \text{ mq}$$

$$75.937 * 0,35 = 26.578 \text{ mq}$$

Il cui totale ammonta a 59.602 mq; assumendo un indice di edificazione prudenziale di 0,956 mc/mq con i dovuti arrotondamenti otteniamo il valore riportato nella tabella che segue.

Per l'ATO 2, non sono previste aree di riqualificazione e riconversione ma aree di trasformazione residenziale per mq. 30.479 ipotetici. Apportando lo stesso rapporto del 35% otteniamo 10.668 mq. Assumendo un indice di edificazione prudenziale di 0,80 mc/mq con i dovuti arrotondamenti otteniamo il valore riportato nella tabella che segue.

	INTERVENTI ESTESI	
	ATO 1	ATO 2
Aree di Trasformazione Residenziale Ambiti di Riqualificazione - Riconv.	56.980	8.580
TOTALE	56.980	8.580

Art. 27

Articolo modificato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Stralciata la frase "l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e".

Art. 31

Articolo integrato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013 e del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 32

Articolo modificato ed integrato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Art. 34

Articolo integrato e modificato secondo le indicazioni del parere VTP del 31/10/2013 e al parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 36

Articolo integrato e modificato in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 11 del Gruppo Consigliare di Minoranza: Crivellaro Mara, Fancon Nicoletta, Danieli Luigi e Dal Maso Francesco del 08/03/2013 prot. 1185 e secondo le indicazioni del parere VTP del 31/10/2013.

Nelle Direttive – da paragrafo “Nella progettazione e realizzazione...” è stato tolto parte del paragrafo. Valutato nel merito tale dettame, se ne è previsto lo stralcio parziale in quanto elementi e fattori già presenti e normati dalla legislazione vigente.

Sottocapitolo – Tutela Ambientale: relativamente all’ultimo punto dell’elenco puntato si evidenzia che ci si riferisce agli ambiti ATO 1 località Giacomuzzi e ATO 2 località Crocefisso.

Riportato fedelmente il testo integrale della modifica richiesta in seguito all’accoglimento dell’osservazione n. 11.

Stralciato il paragrafo da “Prima...” fino a “...produzioni di pregio”, in quanto la prima parte dell’osservazione n. 3a NON è stata accolta.

Art. 37

Articolo integrato secondo le indicazioni del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Si precisa che l’articolo dà la possibilità di istituire un eventuale nuovo parco o riserva, a cui seguirà l’adeguamento del PAT attraverso variante.

Art. 38

Articolo integrato secondo le indicazioni del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 42

Articolo modificato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

In riferimento al secondo punto dell’elenco puntato, la frase è stata resa di più facile comprensione. Viste le finalità della LR 11/2004 protesa verso la salvaguardia dell’ambiente e limitazione della cementificazione si favorisce il riutilizzo di tali edifici purchè assentiti e legittimati da titolo edilizio.

Art.44

Articolo modificato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Art.46

Articolo modificato secondo le indicazione del parere VTP del 31/10/2013

Art. 47 bis

Articolo introdotto in riferimento al parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 51

Articolo integrato e modificato in recepimento del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

Art. 52

Articolo integrato e modificato in recepimento del parere VAS prot. n. 327463 del 01/08/2013

**RELAZIONE
PROGETTO**

E

**RELAZIONE
AGRONOMICA**

Relazione di Tecnica (di progetto)

Art. 8

Corretto refuso dove si faceva riferimento al Comune di Oderzo anziché Villaga (pagina 19)

Art. 11

Corretto refuso dove si faceva riferimento a Pozzuolo anziché Pozzolo (pagina 23)

Art. 12

Articolo modificato secondo le indicazioni del parere VTP del 31/10/2013

Relazione Agronomica

Le tipologie di allevamento maggiormente presenti all'interno del territorio comunale sono così ripartite: gli avicoli (con 8 realtà importanti), i bovini (con 4 allevamenti da riproduzione ed 1 da carne) ed i suini (con 1 realtà importante). La loro rappresentazione è riportata in tav. 3 – elementi produttivi strutturali delle Analisi Agronomiche. Tale ricognizione è stata incrementata con l'individuazione dell'allevamento di suini (descritto nella relazione agronomica) sia nella TAV. 3 delle Analisi Agronomiche in parola che nel relativo shape file.

Sono stati argomentati in relazione agronomica altre tipologie di Elementi Produttivi Strutturali: serre, agriturismi e cantine, evidenziandoli in cartografia e negli relativi shape.

ELABORATI

CARTA TRASFORMABILITA'

Eliminazione area potenzialmente trasformabile nella frazione di Belvedere in quanto ubicata all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 ml. (meno 17.704 mq)

Eliminazione area potenzialmente trasformabile nel Capoluogo in quanto ubicata all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 ml. (meno 24.791 mq)

Riduzione Urbanizzazione consolidata e rimozione edificio testimoniale in prossimità della zona produttiva di Belvedere (accoglimento osservazione 2a e 2b)

Modificato riferimento articolo NT per gli schemi direttori da 16 a 12

CARTA INVARIANTI

Modificata classificazione filari (gelsi e misti) in via Villa Casa Salgan (accoglimento osservazione 3b)

Aggiornamento nuovi tipi di invariante geologica puntuale "Pozzo freatico" in corrispondenza dei seguenti pozzi:

- Pozzo Baraldo;
- Pozzo Bocca d'Orno;
- Pozzo Faustin;
- Pozzo Zorzetto

I suddetti manufatti trovano tutela anche nel PA.Mo.B (Piano d'Area Monti Berici)

Le seguenti fontane risultano già individuate come invariante geologica puntuale del tipo "Opera di captazione di sorgente":

- Fontana del Corio
- Fontana di Calto
- Fontana di S. Donato
- Fontana di Toara
- Fontana Ferrone

Il Bagno di Villaga risulta già individuato come "Sorgente termale".

I suddetti manufatti trovano tutela anche nel PA.Mo.B (Piano d'Area Monti Berici)

Introduzione corridoi ecologici come da PTCP

CARTA VINCOLI

Individuazione area interessata da incendi

Introdotta allevamento di suini tra lo Scolo Siron e lo Scolo Mantovana

Introdotta zone di attenzione del PAI

CARTA DELLA SAU

Stralciata dalla copertura del suolo agricolo l'area classificata come tare ed incolti corrispondente all'invariante di natura ambientale "boschetto misto".

CARTA GEOMORFOLOGICA

Effettuata verifica dei limiti degli ambiti di cava e miniere (in funzione ed esaurite) evidenziandoli differenziandoli, da quelli delle scarpate

VAS

Prima Conferenza dei Servizi

29 aprile 2013

Parere ARPAV prot.n. 49538 del 18/04/2013

Tutte le indicazioni contenute nel parere sopra citato sono state valutate ed inserite nella Valutazione Ambientale Strategica.

Parere ULSS 6 "Vicenza" prot. n. 29.693 del 07/05/2013

Le osservazioni contenute nel parere sopra riportato sono state ottemperate stralciando le aree potenzialmente trasformabili interne alla fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 del TULLSS).

Nota Consorzio Alta Pianura Veneta prot. 1986 del 26/04/2013

Nessuna prescrizione, si tratta di presa d'atto.

Comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 11360 del 24/04/2013

Si tratta di comunicazione con la quale viene richiesta la Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, documentazione non necessaria in quanto il PAT è uno strumento di pianificazione che evidenzia le scelte strategiche del territorio a larga scala non entrando nel dettaglio della singola progettazione e / o intervento.

La Soprintendenza lamenta la mancata trasmissione degli elaborati, trasmessi in realtà tramite formato digitale.

Seconda Conferenza dei Servizi

04 giugno 2013

Nota ARPAV prot.n. 50574 del 07/05/2013

Comunica di non poter partecipare alla Conferenza dei Servizi.

Nota Regione Veneto prot. n. 216883 del 22/05/2013

Comunica di non poter partecipare alla Conferenza dei Servizi.

Nota Regione Veneto – Genio Civile prot. n. 224.063 del 27/05/2013

Comunica di non poter partecipare alla Conferenza dei Servizi, parere già espresso con la Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Nota Archivio di Stato del 28/05/2013

Comunica di non poter partecipare alla Conferenza dei Servizi.

Nota Consorzio Alta Pianura Veneta prot. 8254 del 03/06/2013

Nessuna prescrizione, si tratta di presa d'atto.

Parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 15.478 del 03/06/2013

Relativamente alle zone di interesse archeologico si precisa che il PAT riporta correttamente tali individuazioni (sito età del bronzo, Monte Tondo, Contrà Oche) e ne disciplina la tutela nell'apparato normativo (cfr. art. 7 e art. 16 delle NTA).

Relativamente agli altri aspetti del parere risolti con un vacuo "non esaustiva", si ritiene che il PAT del Comune di Villaga sia rispettoso degli strumenti urbanistici sovraordinati PTRC, PTCP e PAMOB dai quali ne recepisce le linee guida e gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali e la riduzione del consumo del suolo.

Si evidenzia che il Documento Preliminare del PAT del Comune di Villaga e il documento che sancisce la fine della fase concertativa sono stati trasmessi alla Soprintendenza senza per altro avere dalla stessa alcun contributo e riscontro in merito.

Non si condivide inoltre, la "non esaustiva" considerazione degli aspetti legati allo stato attuale dell'ambiente in relazione alla consistenza dei sistemi paesaggistici tutelati e dei beni culturali diffusi in quanto il PAT del Comune di Villaga ha effettuato una precisa ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti e dei beni culturali garantendo ad entrambi adeguate misure di rispetto e di valorizzazione.

Le aree di potenziale trasformazione sono state ulteriormente ridotte e la presenza del Contesto Figurativo del PTCP nel territorio comunale garantisce un'ulteriore misura di protezione dei beni tutelati.

In riferimento agli impatti significativi sull'ambiente si evidenzia che il PAT del Comune di Villaga ha ottenuto parere favorevole sia sul rapporto Ambientale sia sulla Valutazione Ambientale Strategica.

In tale sede sono stati rivisti alcuni indicatori propri del monitoraggio degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale.

Nota Autorità di Bacino prot. 1021 del 17/05/2013

Comunica di non poter partecipare alla Conferenza dei Servizi e comunica gli obiettivi di qualità per i corsi d'acqua comunali (ripresi successivamente nella VAS).

Elaborato



Norme tecniche

Regione del Veneto



Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica



Sindaco
dott. Eugenio Gonzato

Assessore all'Urbanistica
ing. Luca Pozza

Segretario
dott. Luigi Giglia

Ufficio Tecnico
geom. Raffaele Anzolin
arch. Mauro Bà

Coordinatore generale e progettista
arch. Jonathan Balbo

Consulenza Informatica
ing. Luca Zanella



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2;*

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del comune di Villaga individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore e dalle esigenze della comunità locale.

Art. 2 Obiettivi generali

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare, Linee programmatiche;*

Gli obiettivi generali che il P.A.T. del Comune di Villaga intende perseguire, coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare affinati in sede di concertazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/2004 sono:

- a) **uso sostenibile del territorio:** uso verificato con tutte le componenti della sostenibilità, non solo prendendo in considerazione il sistema ambientale ma anche quello sociale ed economico/produttivo, relazionando bisogni e necessità dell'ecosistema, della città e dei cittadini. L'obiettivo è il contenimento dell'espansione al fine di preservare il territorio aperto di valenza paesaggistico ambientale. Conseguentemente lo sviluppo dovrà essere indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati e consolidando il sistema insediativo esistente, definendone i limiti e promuovendone la migliore qualità sulla base delle nuove previsioni viarie sovramunicipali e locali, della coerenza architettonica e in riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, tecnologie di impianti ad alta efficienza energetica.
- b) **risanamento del territorio urbanizzato:** riqualificazione della "città pubblica" intesa non solo come attrezzature e servizi pubblici, ma anche come l'insieme dei percorsi protetti ciclo/pedonali, nella componente dell'accessibilità alle aree verdi e ai servizi di base, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli spostamenti. La città pubblica è intesa inoltre come insieme delle azioni volte a trasmettere una diversa percezione della qualità degli insediamenti spaziando dall'inquinamento estetico al riequilibrio tipologico/volumetrico dell'esistente per evitare improprie sostituzioni, alla conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale; soddisfacimento della domanda edilizia in ambiti interni alle nuove previsioni viabilistiche e attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti già urbanizzati e il consolidamento delle contrade.
- c) **consolidare il polo produttivo** con interventi di **riqualificazione degli ambiti produttivi** anche con flessibilità nelle destinazioni d'uso e con azioni volte alla mitigazione degli impatti e al risanamento ambientale nell'ottica del Bilancio Ambientale Positivo.
- d) incentivi all'utilizzo di procedure per la **gestione ambientale** e sociale delle attività quali l'uso di fonti energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica su grandi superfici coperte alla luce della promozione statale per la produzione e vendita di energia), utilizzo di superfici permeabili, raccolta delle acque meteoriche.
- e) **qualificazione della mobilità:** definizione di un'appropriata gerarchia funzionale tra le infrastrutture e valorizzazione della buona accessibilità territoriale destinata ad accrescersi con il completamento degli interventi programmati ma, al contempo, rafforzata attenzione alla riduzione degli impatti, attraverso la messa in sicurezza della viabilità interna e la riduzione del traffico di attraversamento.
- f) **tutela dell'ambiente:** protezione della collina e dei territori aperti; dove sono consentiti interventi tesi al soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo la permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela dell'ambiente, quali le funzioni ricettivo turistica e ricreativa; conservazione del patrimonio culturale e delle biodiversità; interventi di recupero e risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico costituito dalla rete dei fossati, delle rogge e del sistema idrografico; risanamento della qualità dell'aria, risanamento e riqualificazione delle reti tecnologiche.
- g) Limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva entro i nuovi limiti urbani determinati dalla nuova gerarchia stradale, privilegiando il **riuso e riconversione del patrimonio edilizio esistente**, verificato da un'attenta ricognizione dei bordi e dal trasferimento attività non in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici (**rimozione delle opere incongrue**).

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;
- b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:
- garanzia di trasparenza e partecipazione;
 - l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;
- c) **concertazione**, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;
- d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
- dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- e) **compensazione e credito edilizio** come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
- f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1, art. 16;

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T. con riferimento:

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
- alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono:

- *direttive*: hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T., adottati successivamente alla sua adozione;
- *prescrizioni e vincoli*: comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Art. 4 Elaborati del P.A.T.

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3, art. 16;*

Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - tav. 2 – Carta delle invarianti;
 - tav. 3 – Carta della fragilità;
 - tav. 4 – Carta della trasformabilità;
 - SAU – Uso del Suolo
2. Relazione Tecnica;
3. Norme Tecniche;
5. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati di analisi agronomico-ambientale e geologica.
6. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica (VAS).
7. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).
8. Valutazione di compatibilità idraulica.

Art. 5 Efficacia e attuazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 16;

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione di livello superiore comunque denominati, che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* - e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - *Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche* - sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

Il PI può prevedere limitate modifiche al perimetro degli ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del PAT.

~~Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere contenute variazioni entro il 10% del perimetro, ai limiti dell'urbanizzazione consolidata e della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa, riportati nella tavola 4 del PAT, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzino l'opportunità di:~~

- ~~a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento o simili) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;~~
- ~~b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché nel rispetto del punto precedente;~~
- ~~c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento nel rispetto dei limiti dimensionali dell'ATO di appartenenza;~~
- ~~d) qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela dal PAT (Capo III e IV delle NTA) il PI subordina l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.~~

Relativamente agli ambiti di urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa, la ridefinizione del perimetro eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione, bensì potrà costituire interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti, salvo loro limitate integrazioni.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione di norme, senza sostituzione con altre, atti di pianificazione, o qualora la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, fino alla adozione della variante di adeguamento.

Sono fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

Le varianti al PAT sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 14, comma 2 e seguenti della L.R. 11/2004.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Rapporto tra PI e PUA

I piani urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti di variazione tra PAT e PI precedentemente indicati, possono prevedere variazione del perimetro nel limite del 10% di quello originario indicata dal PI, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area. Se il PUA è di iniziativa pubblica, sono ammissibili anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta e di tutti i parametri stereometrici fino al 15% di quelli indicati dal P.I..

TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

CAPO I – VINCOLI

Art. 6 Beni culturali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda, art. 10 e 11;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 43.

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantirne la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art. 41.

Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, o prescritto dalle autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 7 Beni paesaggistici

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Zona di Interesse Archeologico (Sito Età del Bronzo-Monte Tondo)

Il PAT, nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, recepisce la zona di interesse archeologico Sito Età del Bronzo – Monte Tondo individuata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Ai fini della tutela della zona di cui sopra, nella quale la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preliminarmente comunicato alla medesima Soprintendenza.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili (fabbricati ed aree) oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 8 Vincolo idrogeologico e forestale

Rif. Legislativo: *R.D. del 30.12.1923 n. 3267; R.D. del 16.05.1926 n. 1126; L.R. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.;*

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto

Il vincolo idrogeologico-forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il P.I. potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

Prescrizioni e Vincoli

Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

Art. 9 ~~Rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI~~ Pericolosità idraulica e geologica con riferimento al PAI ed al PTCP

Rif. Legislativo: ~~L.R. 11/2004 - norme per il governo del territorio, decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni; PTCP art. 10 delle NTA, PAI NT;~~

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 2	Carta delle Fragilità

1 Pericolosità idraulica

Contenuto

~~Il territorio del Comune di Villaga non presenta aree di rischio idraulico in riferimento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico. Tuttavia il PTCP e il Consorzio di Bonifica competente segnalano alcune aree del Comune con rischio idraulico R1 basso. Queste sono state riportate nella Carta Idrogeologica. Le Norme di Attuazione del P.A.T. dovranno esporre i limiti ai quali sottoporre l'eventuale edificazione. Si rimanda anche alla relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per il P.A.T.~~

~~Il territorio del Comune di Villaga è compreso nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione. Il PAI, nella stesura della variante adottata con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, individua alcune aree all'interno del territorio comunale caratterizzate da pericolosità geologica, per la parte di territorio collinare, ed idraulica per quella di pianura.~~

~~Queste ultime rientrano nella classe di "zone di attenzione". Nello specifico, all'art. 5 della NTA del PAI sono definite "zone di attenzione": le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposita grafia.~~

~~L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6" delle NTA PAI.~~

~~Lo stesso PTCP ed il Consorzio di Bonifica competente le segnalano, classificandole a rischio idraulico R1 basso.~~

~~La Carta dei Vincoli del PAT riporta con apposita grafia la perimetrazione delle aree individuate dal PAI affinché, in sede di attuazione del PRC, sia rispettata la normativa del PAI. Parimenti, queste aree sono state riportate nella Carta Idrogeologica del Quadro Conoscitivo.~~

~~Il PTCP individua, nel territorio del Comune di Villaga, alcune aree esondabili classificate a rischio R1 dal Piano provinciale di Emergenza. Il PAT, in conformità all'art.10 delle NTA del PTCP, riporta, nella carta idrogeologica del proprio quadro conoscitivo e nella tav. 3, carta delle fragilità, tali aree, relativamente alle quali definisce specifiche norme (art. 23 delle presenti norme).~~

2 Pericolosità geologica

Contenuto

~~Il territorio del Comune di Villaga è compreso nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione.~~

~~Il PAI, nella stesura della variante adottata con delibera n. 3 in data 09.11.2012 del Comitato Istituzionale e con successivo Decreto segretariale n. 2654 del 15/10/2013 dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico individua alcune aree all'interno del territorio comunale caratterizzate da pericolosità geologica. Tali aree sono denominate "zone di attenzione" e sono rappresentate nella carta della pericolosità geologica "Comune di Villaga - Tavola 1/1". L'articolo 5 delle NTA del PAI definisce "zone di attenzione": le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposita grafia.~~

~~La Carta dei Vincoli del PAT riporta con apposita grafia le zone di attenzione" geologiche dal PAI affinché, in sede di attuazione del PRC, sia rispettata la normativa del PAI. Parimenti queste aree sono state riportate nella Carta geomorfologica del Quadro Conoscitivo. I dati~~

relativi alle "zone di attenzione" geologiche sono stati presi in considerazione, unitamente a tutti i dati geologici contenuti nel quadro conoscitivo, nella realizzazione della carta della fragilità.

Direttive

~~Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree nel rispetto del PTCP e in armonia con il Consorzio di Bonifica competente.~~

~~Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree nel rispetto del PAI per le zone d'attenzione e di pericolosità geologica ed in armonia con il PTCP ed il Consorzio di Bonifica competente.~~

Prescrizioni e Vincoli

~~I vincoli, le norme e le direttive dovranno essere finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili. Tali disposizioni sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.~~

~~Qualsiasi modifica comportante un potenziale rischio idraulico deve essere valutata in relazione alle quote del terreno, al grado di impermeabilizzazione descrivendo dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di evitare ogni pericolosità.~~

~~I vincoli, le norme e le direttive dovranno essere finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica e geologica nel territorio del comune, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili. Tali disposizioni sono di applicazione obbligatoria e vincolante nel rispetto della legislazione vigente.~~

~~Qualsiasi modifica comportante un potenziale rischio idraulico deve essere valutata in relazione alle quote del terreno, al grado di impermeabilizzazione descrivendo dettagliatamente gli accorgimenti compensativi adottati al fine di evitare ogni pericolosità.~~

~~Ogni intervento in attuazione diretta del PRC o di pianificazione urbanistica attuativa eseguito nelle aree interessata da pericolosità idraulica e geologica dovrà essere conforme alle Norme di Attuazione del PAI.~~

~~Si prescrive che, In sede di redazione del Piano degli interventi (PI), adottato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2004, il Comune provveda a valutare le condizioni di dissesto delle di tutte le "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate avviando così secondo la procedura dell'art. 5 comma 4 delle NTA del PAI adottato con l'invio della documentazione relativa alle suddette verifiche al competente ufficio regionale. Fino alla definizione del grado di pericolosità geologica, a conclusione della sopra citata procedura, valgono le prescrizione dell'art. 8 delle norme stesse. Successivamente, verranno applicate anche le norme specifiche relative al grado di pericolosità associato ad ogni dissesto. secondo la procedura dell'art. 5 comma 4 delle NTA del PAI adottato.~~

~~Il Comune può rilasciare nuove concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti che interessino ambiti ricompresi in "aree di attenzione" o in aree a cui sia stato associato un grado di pericolosità, a condizione che gli interventi così autorizzati non siano in contrasto con le norme del PAI. Per le "zone di attenzione", ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 5, potranno essere rilasciati i sopra citati titoli autorizzatori a condizione che venga valutata la specifica natura o tipologia del dissesto individuata dal PAI e la relativa compatibilità degli interventi o delle strategie previste dallo strumento urbanistico vigente.~~

~~Non costituisce variante ai PAT ogni eventuale recepimento di variante/adeguamento/ modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrato in vigore della stessa. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento/ modifico al PAI.~~

Art. 10 Rischio sismico

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008; D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" viene individuato, per la competenza geologica, il vincolo sismico (Classe: b0101011) derivante dalla nuova classificazione sismica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003.

Al riguardo si ricorda che il Comune di Villaga rientra nella classe 3 della nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni tra 0.05 e 0.15 g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari a 0.15 g.

Direttive

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67/2003 ha recepito la classificazione sismica del territorio comunale stabilita con la citata ordinanza n. 3274/2003.

Si rammenta che per tale zona vale la D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, la quale prescrive che per "i comuni che ricadono nella zona 3 non sono necessari né il deposito dei progetti, ai sensi della citata Legge n. 64/1974, né gli adempimenti successivi, fermo restando l'obbligo di progettazione antisismica. A tal fine il progettista è tenuto ad allegare al progetto l'attestazione di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche vigenti".

Con successiva D.G.R. n. 71/2008, la Regione Veneto ha preso atto, tra l'altro, di quanto disposto dalla successiva ordinanza n. 3519/2006.

Con D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008 sono state approvate, in applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica, le indicazioni per la redazione e la verifica della pianificazione urbanistica, cui sono seguite le Linee Guida per i PAT/PAT emanate con Decreto nr. 69/2010.

Oltre alle norme contenute nella OPCM 3274/03 e nella DGR n.67, saranno da applicare le disposizioni contenute nella D.G.R. n.71/2008 e nella D.G.R. n. 3308 del 4.11.2008, nel D.M. 159/2005, nell'Ordinanza PCM. n. 3519/2006 e nelle recenti NTC/08.

Il territorio di Villaga si divide grossomodo in una porzione sudorientale pianeggiante e in una porzione nordoccidentale di collina, ciascuna con una differente risposta sismica.

Prescrizioni e vincoli

Particolare attenzione dal punto di vista sismico va posta nell'ambito di pianura alle fasce alla base dei pendii e ai possibili fenomeni di liquefazione nei terreni granulari con falda superficiale (a livello sismico risulta significativa una falda con soggiacenza inferiore a 15 m dal piano campagna). Per tali aree ogni nuovo intervento dovrà essere corredato da una relazione geologica contenente un'analisi della risposta sismica locale.

Nell'ambito collinare le zone più critiche possono risultare le aree di cime isolate o guglie, le creste di dorsale con sommità molto stretta rispetto alla base, di ciglio di scarpata (orli di terrazzo, nicchie di frana, ciglio di dighe in terra, terrazzi in terreni di riporto e cigli di cave di inerti) e le zone di contatto tra litologie molto diverse o con presenza di discontinuità quali fratture, linee di faglia o cavità. Anche in queste porzioni di territorio ogni nuovo intervento dovrà essere caratterizzato da una relazione geologica che analizzi la risposta sismica locale.

Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto

Rif. Legislativo:

infrastrutture stradali: Codice della strada, PTCP.

infrastrutture ferroviarie: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984.

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2.

cimiteri: R.D. 1265/1934, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57; L.R. 18/2010 e D.G.R.V. 1909/2010.

risorse idropotabili (pozzi, sorgenti): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/06 art. 94, 121; Piano Regionale di Tutela delle Acque.

corsi d'acqua : R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i.; L.r. 11/2004 art. 41.

allevamenti zootecnici: L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punti 4 e 5.

Aree interessate da incendi: L. 21/11/2000, n. 353; L.R. n. 11/2004;

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
-------------------------	---------------	---

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali;
- reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell'acquedotto civile e dell'acquedotto industriale (pozzi e sorgenti) fasce di rispetto delle opere di presa (buffer di 200 m con centro l'opera di presa);
- corsi d'acqua;
- aree di cava, sia attive che estinte o abbandonate;
- allevamenti zootecnici.

INFRASTRUTTURE STRADALI

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative

alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi del successivo art. 35.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per:

- la realizzazione di un soprizzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio;
- una estensione dell'ingombro perimetrale sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta;
- conseguire una maggiore efficienza energetica;
- con intervento puntuale;
- previo PUA

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale dentro e fuori i centri abitati possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale, è ammissibile l'eventuale ampliamento, purché non comporti l'avanzamento dell'edificio verso il fronte da cui ha origine il vincolo. Il P.I. detterà eventuali norme di dettaglio nel rispetto di quanto sopra riportato.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO, METANODOTTO)

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.

IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)

Direttive

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D.Lgs. 152/06 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 04/02/77.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici non produttivi esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia senza la formazione

di nuove unità immobiliari, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

Per le discariche esistenti devono essere adottati idonei accorgimenti quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento etc. che garantiscano il raggiungimento di condizioni adeguate per l'utilizzo dei fabbricati.

CIMITERI

Direttive

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

Il PI provvede alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)

Direttive

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa.

Prescrizioni e vincoli

Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'utilizzo agronomico delle deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

CORSI D'ACQUA

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (P.I.) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue indicate in trasformazione dal P.A.T., distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T. tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T.

Prescrizioni e Vincoli

All'interno delle zone di tutela di cui al comma precedente e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i.), non sono ammesse nuovi edifici. In tali aree sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonchè l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;
- b) copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Per le fasce dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente qualsiasi intervento che debba attuarsi al loro interno dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza).

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Il PAT individua gli allevamenti zootecnici potenzialmente intensivi esistenti così come definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ha il solo scopo di evidenziare la localizzazione degli allevamenti e dunque non indica nessuna destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova edificazione.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le disposizioni di cui alla LR 23 aprile 2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", e DGR 856/2012.

Direttive

Il PI individuerà:

- gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
- ~~— gli ambiti in cui è consentita la dismissione degli allevamenti;~~
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio;
- i criteri per l'assegnazione – anche differenziata – dei crediti edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso, precisandosi che non vi è diritto a credito edilizio nel caso di demolizione di allevamenti ricadenti in aree che siano o siano rese edificabili;
- il credito edilizio potrà essere utilizzato nelle aree espressamente previste dal P.I., anche in A.T.O. diverso da quello di dismissione.
- gli ambiti in cui è prevista la dismissione degli allevamenti e la loro riconversione ~~di~~ in altra attività agricola.

~~Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.~~

Prescrizioni e vincoli

~~A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo:~~

- ~~a) un elaborato agronomico urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;~~
- ~~b) una completa documentazione fotografica del sito.~~

~~Nel caso di nuova edificazione o ampliamenti di allevamenti che prevedano nuovi capi allevati, La modalità di realizzazione e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento, di nuova realizzazione o ampliamento, rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto, deve fare riferimento a quanto previsto dall'allegato A della DGR 856 del 15/05/2012.~~

I progetti edilizi dovranno prevedere:

- a) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, ~~altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra~~, utilizzo di coperture tradizionali preferibilmente con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o

equivalenti o per comprovate, motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata;

b) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

c) adeguato progetto del verde che evidenzi chiaramente la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative **relative** alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006 **e s.m.i., le disposizioni della LRV 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, nonché le norme igienico sanitarie vigenti in materia.**

AREE INTERESSATE DA INCENDI

Trattasi di aree boschive e pascolive interessate da incendi.

Direttive

Il Piano degli Interventi (P.I.) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e vincoli

Alle aree interessate da incendi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano d'Area Monti Berici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, titolo II, capo II;

PTCP	Adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 40 del 20/05/2010
	Approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 (BUR n. 39 del 22/05/2012)
	Pubblicato sul Bur della Regione Veneto n. 46 del 04.06.2010
	Controdeduzioni alle Osservazioni — Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 10/05/2011

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi indicati dall'art. 94 del PTCP relativi alla multifunzionalità della terra berica del "TITOLO XIII – PIANIFICAZIONE COORDINATA", sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano. In particolare gli obiettivi per il territorio del PAT sono i seguenti:

- a) Realizzazione di itinerari qualificati e di percorsi tematici, accompagnati da servizi di informazione e punti di accoglienza che possano orientare il visitatore e offrire ulteriori spunti per la permanenza nell'area, anche in relazione alla previsione delle "Porte dei Berici" contenuta nel Piano di Area dei Monti Berici.
- b) Organizzazione e promozione adeguata di una ricettività diffusa sul territorio, offrendo opportunità di sviluppo sia alle aziende agricole, sia ad iniziative di microimprese che offrano servizi di accoglienza diversificati.
- c) Recupero, valorizzazione e messa a sistema del patrimonio rurale, costituito dalle ville venete e da tutti gli elementi architettonici o naturali sparsi nel territorio e che testimoniano antiche tradizioni o interventi dell'uomo nel paesaggio (fontane, lavatoi, fabbricati rurali, terrazzamenti, ecc).
- d) Organizzazione di punti di raccordo viario più significativi per la visita dei Monti Berici con idonee aree e attrezzature anche del tipo amovibile per la sosta dei veicoli, per informazioni, per il ristoro, noleggio biciclette nonché con adeguata illuminazione;
- e) Individuazione di interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale collinare;
- f) Predisposizione di azioni per favorire l'accesso e la navigabilità del canale Bisatto e per la riqualificazione ambientale del corridoio d'acqua stesso, in particolare attraverso il riordino delle quinte edilizie prospicienti e la rimozione degli elementi detrattori eventualmente presenti;
- g) Definizione degli interventi per la realizzazione e la sistemazione del "circuito della pietra", indicando le metodologie d'intervento per la realizzazione o la sistemazione delle aree o dei siti che lo identificano, anche con la creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio della pietra e delle sue diverse utilizzazioni;
- h) Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del polo tecnologico elettromeccanico vicentino-veneto;
- i) Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del sistema dello sport per le attività a forte specializzazione e comunque di scala sovracomunale, indicando in particolare gli interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti, nonché quelli finalizzati ad attrezzare le aree, destinate ad attività sportiva, indicate dal P.A.MO.B;
- j) Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Ai sensi dell'art 89 del PTCP, il territorio del Comune di Villaga rientra tra quelli per i quali è prevista la pianificazione coordinata in virtù del fatto che è interessato dalla Valdastico Sud.

Il PATI tematico deve affrontare gli effetti causati dall'inserimento nel territorio di questa importante arteria autostradale, che vanno studiati e gestiti in modo coordinato, al fine di definire le migliori soluzioni complessive e non solo puntuali, ai sensi del sopra richiamato art.

89 del PTCP.

Il PAT, recepisce i contenuti del Piano d'Area Monti Berici, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale del Veneto n. 31 del 9/07/2008 (BUR n. 66 del 12/08/2008), che si configura come uno strumento programmatico pianificatorio volto alla tutela del territorio berico e alla sua valorizzazione ambientale e naturalistica.

IL PAT sviluppa le direttive ritenute di interesse strategico nell'ambito della propria disciplina e delle specifiche azioni di piano.

Direttive, Prescrizioni e Vincoli

Le specifiche azioni precisate dal PAT e da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati TITOLO X – SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE di cui agli artt. n. 61-62-63-64-65 delle N.T.A. allegate al PTCP.

In riferimento al P.A.MO.B. il P.I. dovrà tenere in debita considerazione e le indicazioni contenute nello schema direttore "Toara e Parco di Tarche-Riveselle" e in quello "Bagni Termali di Barbarano, Mossano e Villaga".

Nel particolare:

Schema direttore Toara e Parco di Tarche-Riveselle

Si tratta di un'area ad alta naturalità che conserva elementi storico testimoniali e naturalistici, come gli antichi solchi scavati dal passaggio dei carri per il trasporto della pietra e vetusti filari di morari. Lo schema direttore riguarda il nucleo storico di Toara e lo valorizza attraverso un sistema di connessioni funzionali con il Parco di Tarche – Riveselle.

Il P.I. metterà in atto una serie di azioni atte ad individuare il sistema di connessioni funzionali di cui sopra tra gli elementi naturali come la riva dei morari, il sentiero dell'eremita, con gli elementi fisici quali la piazza di Toara, il teatro all'aperto (da realizzare), il museo del vino e dimora storica in villa Piovene e relativo Mulino, l'ostello della gioventù (da realizzare), l'eremo di Toara, la malga della tranquillità, la malga delle Riveselle.

Il PAT, recependo il relativo schema direttore ha individuato:

- riva dei morari;
- sorgenti;
- cava di Tarche;
- corridoio della brezza;
- mura di villa Piovene;
- scaranto di villa Piovene;
- eremo di Toara;
- sentiero dell'eremita;
- malga della tranquillità;
- malga di Riveselle;
- solchi di Riveselle;
- sentiero di Tarche – Riveselle;

di cui il P.I. detterà apposita normativa volta alla tutela, alla valorizzazione e alla connessione funzionale.

Schema direttore i bagni termali di Barbarano, Mossano e Villaga

Lo schema direttore in oggetto interessa marginalmente il territorio comunale di Villaga, e si propone di riqualificare, valorizzare e meglio utilizzare la risorsa termale berica con il recupero del Bagno Termale di Villaga.

L'obiettivo primario è la valorizzazione della risorsa termale mediante il recupero

Della sorgente con interventi di ripristino dei manufatti e del luogo circostante.

Il P.I. detterà specifiche norme volte alla tutela e al recupero del Bagno Termale e del luogo limitrofo, volte alla frizione culturale e ricreativa nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico del luogo.

Nel particolare il P.I.:

- definirà l'area di rispetto del bagno e la sistemazione funzionale della stessa;

- detterà misure volte all'eliminazione degli elementi detrattori che compromettono l'integrità dell'ambiente naturale e/o la naturale vivificazione delle acque vietando quelle attività che compromettono l'integrità dell'ambiente e/o il ruscellamento delle stesse;
- definirà le aree di sosta e la viabilità di accesso;
- prevederà servizi funzionali alla fruizione del bagno, nel rispetto dei valori ambientali dei luoghi.

Considerato che la Giunta Regionale ha adottato in data 17/02/2009 il PTRC (Piano Territoriale Regionale di Controllo) e con successiva DGR n. 427 del 10/04/2013, ha adottato la variante parziale allo stesso con attribuzione della valenza paesaggistica, si prescrive che dalla data di adozione sopra richiamata e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

Art. 13 Sito Interesse Comunitario

Rif. Legislativo: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati, Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi.

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità

Contenuto

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla normativa regionale i cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. 2371 del 27/07/2006 e n. del 10/10/2006. Il territorio del comune di Villaga interessato, dal SIC "Colli Berici" (IT3220037).

Direttive

Il P.I. provvederà a stabilire soluzioni volte alla tutela e conservazione dell'ambiente, adottando strumenti operativi di riqualificazione ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

~~Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto: Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/73/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.~~

~~In particolare, per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, il riferimento sono i criteri e gli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006.~~

Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dei siti. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

CAPO III –TUTELE

Art. 14 Centri storici urbani

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, PTCP;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

I **Centri storici**, conformemente a quanto indicato nel PTCP, sono classificati:

a) di notevole importanza quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico e presentano emergenze storico-artistiche di particolare rilevanza:

- Villaga

b) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:

- Toara
- Belvedere

Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico urbano e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 43 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici urbani, le azioni volte a:

- tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;
- tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico;
- attribuire idonei gradi di protezione degli edifici o categoria di intervento in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;
- disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
- prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004;
- disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
- individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si goda dello spettacolo di tali bellezze;
- favorire la creazione di parcheggi privati interrati per liberare dalla sosta gli spazi pertinenziali privati e pubblici;

- j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali finalizzato alla predisposizione e redazione del piano del colore.
- k) Individuare edifici e/o ambiti incongruenti con le caratteristiche del centro storico, per i quali stabilire misure di sostegno, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in contrasto con le caratteristiche tipologiche e formali del centro storico.

Prescrizioni e Vincoli

Sino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive previste dalle presenti norme, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui al successivo art. 43.

Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, comma 4;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Vi sono compresi gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "*Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto*", nonché gli altri edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo.

Gli immobili indicati dal PAT costituenti Ville Venete ed edifici o complessi di valore monumentale sono i seguenti:

Ville Venete

- Villa Bruttomesso (IRVV 00006709)
- Villa Barbarano "Castello di Belvedere" (IRVV 00001601+ L.1089/1939)
- Villa Commenda dei Templari (IRVV 00001600)
- Villa Barbaran, Conti Barbaran, Piovene Porto Godi (IRVV 00001598 + L.1089/1939)
- Villa Rasia Dani (IRVV 00001599)

Gli immobili indicati dal PAT costituenti edifici o complessi di valore testimoniale sono puntualmente individuati e si riconoscono in tavola 4; sono edifici o elementi architettonici meritevoli di particolare attenzione, la cui tutela è demandata al P.I. anche ai sensi del successivo art. 20 delle presenti NTA.

Direttive

Le Ville Venete sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2.

Il piano degli interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici e degli elementi architettonici con valore monumentale e testimoniale attribuendo a ciascun manufatto il grado di protezione o categoria di intervento tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo articolo 43 e i corrispondenti interventi edilizi ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.

Per gli altri edifici puntualmente individuati, il PI procederà alla schedatura al fine di favorire, in relazione ad ogni singolo caso, la tipologia dell'intervento compreso l'eventuale riuso e ricomposizione volumetrica, adeguata alle caratteristiche originarie qualora riconosciute meritevoli di tutela.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti di cui alla lett. a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 della Norme del PTCP, gli interventi relativi a Ville Venete di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
- non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;
- la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o adattività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche;

Art. 16 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41, PTCP;

PTCP	Adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 40 del 20/05/2010
	Pubblicato sul Bur della Regione Veneto n. 46 del 04.06.2010
	Controdeduzioni alle Osservazioni — Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 10/05/2011
	Approvazione con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012 PTCP Approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 (BUR n. 39 del 22/05/2012)

Rif. Cart.	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------	---------------	-----------------------------

Contenuto:

Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenti ai complessi monumentali, alle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico/paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Sono contesti figurativi tutelati dal PAT:

- o Contesti del PTCP;
- o Contesto di Pozzolo; (di interesse comunale)

Direttive:

Il PAT riporta correttamente il contesto figurativo delle ville di particolare interesse provinciale nelle tav. 2 e 4 opportunamente modificato in seguito al parere della VTP n. 4 del 03/08/2012 prot. 58733.

In sede di redazione del PI verranno recepiti i contesti figurativi e i coni visuali riportati nella Tavola 4 del PAT.

All'interno dei contesti figurativi di cui sopra, il PI deve attuare le seguenti direttive dando una disciplina specifica:

- a. Deve essere garantita la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- b. Devono essere mantenuti e valorizzati gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- c. Eventuali interventi edilizi di ampliamento o nuova edificazione sono consentiti al fine di soddisfare dimostrate esigenze di conduzione del fondo di aziende agricole operanti in loco. Tali interventi dovranno essere mitigati mediante piantumazione di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo. In particolare, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime al bene tutelato, il PI dovrà prescrivere la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti;
- d. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi i Comuni, in sede di pianificazione, devono escludere gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. In particolare devono essere esclusi gli interventi che comportino l'aumento dell'altezza massima rispetto agli edifici preesistenti e

- circostanti. Sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- e. Il Comune provvede ad eliminare cartellonistiche pubblicitarie o a sostituire eventuali guardrail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
 - f. Va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
 - g. La conservazione dei contesti deve essere garantita attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
 - h. Il PI dovrà prevedere l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;
 - i. Dovranno essere evitati interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto;
 - j. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo;
 - k. Il Comune individua le attività incompatibili con l'esigenza di tutela e decoro del contesto figurativo;
 - l. Dovranno essere evitati interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.
 - m. Sono fatte salve eventuali previsioni viabilistiche di 1°, 2° e 3° livello individuate nelle tavole del PTCP che ricadono all'interno dei contesti figurativi a condizione che siano individuate opportune misure di mitigazione in fase di progettazione. Tali misure sono proposte dal Comune e approvate dalla Giunta Provinciale entro 90 giorni.
 - n. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei PUA adottati alla data dell'adozione del presente PAT.
 - o. Per le zone agricole presenti all'interno del contesto figurativo, il PI prevede le possibilità di edificabilità ai sensi della normativa regionale, art. 44 della L.R. 11/2004 e sue successive modifiche, e degli atti di indirizzo assunti dalla giunta regionale, e con le deroghe ivi previste. Prevede inoltre disposizioni per la mitigazione mediante piantumazione di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo. In particolare, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime al bene tutelato, il PI indicherà la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti;
 - p. Aree di nuova edificazione diverse dalla edificabilità in zona agricola di cui sopra all'interno dei contesti figurativi potranno essere attuate, fatto salvo quanto previsto al successivo punto q), solo ove già previste dagli strumenti di pianificazione vigenti alla data di adozione del PTCP. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione dovranno essere riconsiderati prevedendo: per le destinazioni residenziali caratteristiche tipologiche degli edifici (tipologia, materiali, tecniche costruttive, cromatismi) che si inseriscano armonicamente nel paesaggio, con altezze massime fuori terra non superiori all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti; nel caso di zone di espansione senza un piano attuativo, gli edifici non possono superare altezze compatibili con quelle presenti nelle aree contigue ed in ogni caso compatibili con il mantenimento dei coni visuali individuati nel contesto figurativo; per le altre destinazioni dovrà essere previsto lo studio di soluzioni planivolumetriche orientate

alla riduzione dell'impatto visivo degli edifici, anche con accorgimenti progettuali relativi ad una congrua ubicazione dei manufatti e all'utilizzo di opere di mitigazione o schermatura. In sede di PI si potranno introdurre inoltre norme finalizzate a incentivare il trasferimento delle volumetrie all'interno di ambiti non tutelati. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi anche solo adottati alla data dell'adozione del presente Piano. La procedura dello Sportello Unico Attività Produttive che comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali è possibile, ma non può introdurre nuove aree a destinazione produttiva.

- q. Per le nuove aree di espansione residenziale previste dal PAT nel Capoluogo e ubicate all'interno del perimetro del contesto figurativo, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con il contesto paesaggistico, il PI dovrà prevedere un'apposita disciplina che definisca i caratteri insediativi, le tipologie edilizie e le misure di mitigazione dell'impatto visivo delle nuove edificazioni.
- r. È possibile l'ampliamento di cimiteri esistenti, secondo le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica e sanitaria.
- s. In sede di PI si potranno individuare all'interno del contesto figurativo ambiti per i quali si rende necessario un intervento di ristrutturazione urbanistica e/o di ridisegno urbano al fine di ricondurre l'esistente a un assetto coerente al contesto paesaggistico e migliorativo della situazione preesistente con esclusione assoluta di aumenti della volumetria esistente o trasferimenti di volumetria da zone esterne al contesto figurativo.
- t. relativamente alla modifica del perimetro del Contesto figurativo in prossimità dell'abitato di Villaga (Zona A), richiamato il parere n. 4 del 03/08/2012 del Comitato Tecnico Intersettoriale, il PI dovrà prevedere apposita disciplina che regolamenti un modesto sviluppo dell'abitato a nord dello stesso con obbligo della definizione delle tipologie edilizie compatibili con il contesto;
- u. relativamente alla modifica del perimetro del Contesto Figurativo in prossimità dell'abitato di Toara (Zona D), richiamato il parere n. 4 del 03/08/2012 del Comitato Tecnico Intersettoriale, il PI deve prevedere una quinta arborea con piantumazioni ad alto fusto al limite sud dello sviluppo insediativo.

Sito a rischio archeologico con "Indizi di Villa rustica di età romana"

Sebbene non gravata da provvedimenti in itinere, il PAT ha individuato nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale conformemente all'allegato D) del PTCP, l'area denominata Contrà Oche quale possibile sito a rischio archeologico con "Indizi di Villa rustica di età romana", in quanto sono noti invenimenti di epoca romana a presenze insediative di carattere rustico.

Pertanto, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, nonché al fine di evitare la sospensione di eventuali interventi ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, si ritiene opportuno che le opere di scavo del terreno avvengano con assistenza archeologica specialistica di un professionista o società, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Qualsiasi attività di escavazione nell'area da definirsi nel P.I., dovrà essere preventivamente anticipata da verifiche secondo le modalità da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto in modo da evitare il danneggiamento di eventuali resti di interesse archeologico.

Prescrizioni e Vincoli:

In riferimento alle altre forme insediative storiche significative come i solchi di Riveselle, cava di Tarche, lo scaranto di Villa Piovene, il corridoio della brezza, i sentieri dell'eremita e di Tarche-Riveselle, si fa riferimento all'art. 12, 20, 21 e 22 delle presenti NTA.

Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi, sino all'approvazione del PI, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) b) c) d) del T.U. 380/2001. Eventuali ampliamenti e nuove costruzioni sono ammessi solo ove già consentiti dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del PAT e previa

applicazione della procedura di riconsiderazione prevista dal precedente lettera q. delle Direttive; per la zona agricola le mitigazioni ai sensi della lettera p. delle direttive

- b. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo.
- c. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei PUA anche solo adottati alla data dell'adozione del PAT.
- d. È vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.

Art. 17 Coni Visuali e Strade Panoramiche

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41;

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali e strade panoramiche che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato.

Direttive

Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio). Gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato almeno entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione (indicativamente di 50 m per i punti dominanti singoli e 100 m per elementi lineari – sentieri, strade...).

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.
- fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

Art. 18 Aree Boscate

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 comma 10; L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; L.R. 52/1978 Legge forestale regionale

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>

Contenuto

Trattasi di zone coperte da boschi come definiti dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni.

I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

Direttive

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale".

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Per il miglioramento della superficie boscata è di notevole importanza l'applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di Riordino Forestale, in quanto esso riveste:

1. una funzione normativa finalizzata a dettare le norme di utilizzazione della foresta da parte dei proprietari boschivi e a individuare le situazioni più significative per le quali, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52/78, come modificato dalla L.R. n. 25/97, è autorizzabile il recupero ai fini produttivi primari senza l'attivazione di misure compensative;
2. una funzione conoscitiva con lo scopo di fornire un quadro aggiornato sui dinamismi evolutivi della foresta, sullo stato dendrocronologico, strutturale e fitosanitario della stessa, e indicando le aree prioritariamente bisognevoli di azioni di miglioramento boschivo. In questo contesto i piani di riordino forestale permettono l'aggiornamento della base conoscitiva della Carta Forestale Regionale e degli Inventari Forestali Regionali, nonché possono costituire supporti tecnico-conoscitivi per la valutazione di possibili aree di rischio idrogeologico.

I piani di riordino, unitamente ai piani di riassetto forestale, rappresentano la fonte normativa e la base conoscitiva generale su cui programmare tutta la politica forestale. Gli interventi di natura selvicolturale in essi ipotizzati, unitamente a quelli previsti nei piani di riassetto forestale, hanno carattere di priorità sia nell'ambito della programmazione che in quella delle Comunità Montane. I piani di riordino forestale, come previsto dall'art. 23 della L.R. n. 52/78, così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 25/97, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

I piani di riordino forestale assumono l'efficacia delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

Il P.I., provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare puntualmente le zone boscate in conformità con gli indirizzi dell'azienda regionale Veneto Agricoltura, integrando le previsioni e le indicazioni del P.A.T. sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

CAPO IV - INVARIANTI O AREE A BASSA TRASFORMABILITA'

Art. 19 Invarianti di natura geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>

Contenuto

Le invarianti di natura geologica sono elementi "caratterizzati da particolari evidenze geologiche" per i quali "non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela".

Nell'ambito del P.A.T. per il Comune di Villaga sono state identificate invarianti geomorfologiche e idrogeologiche.

Tra le invarianti di tipo areale si sono inseriti i rilievi rocciosi isolati all'interno della pianura alluvionale di Villaga. Si tratta del colle su cui sorge il Castello Belvedere e il piccolo rilievo vicino su cui sorge Casa Monticello, entrambi al centro del territorio comunale e il modesto rilievo su cui sorge Casa Melato, a sudest dell'abitato di Villaga. E' necessario preservarli poiché costituiscono le porzioni più superficiali di una dorsale rocciosa che l'azione deposizionale e colmatrice dei vari corsi d'acqua che solcavano l'area ha quasi totalmente ricoperto. Essi sono stati quindi isolati dalle compagini rocciose dei vicini rilievi ma è ancora possibile, preservandoli, stabilire una correlazione stratigrafica tra le loro litologie e quelle dei pendii circostanti.

Tra gli elementi geologici rappresentati da punti sono stati selezionati i Covoli di San Donato, come esempi peculiari delle cavità carsiche che punteggiano la zona.

Vengono classificati punti a bassa trasformabilità ed inseriti nella tavola 2 anche le grotte (naturali e artificiali) presenti nel territorio comunale. Parimenti viene indicata come elemento peculiare del territorio comunale e più estesamente della fascia pedecollinare berica la sorgente termale Bagno di Villaga. In tavola 2 sono state rappresentate le sorgenti (captate e non) presenti nel territorio comunale; trattasi di sorgenti, anche non rientranti specificamente nella disciplina e tutela delle risorse idropotabili, ma che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell'ambientazione naturalistica della risorsa idrica.

Direttive

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto, relativamente alle grotte.

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. anche al fine di migliorare la sicurezza idrogeologica e idraulica del territorio.

Il P.I. censisce e tutela le sorgenti ed inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

Il PI, inoltre, deve garantire che la tutela dei corpi idrici si integri con la manutenzione e cura della vegetazione sia golenale che ripariale, ad essi connessa, pertanto la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua maggiori e minori costituisce fondamentale complemento del quadro paesaggistico e della ricchezza naturale ed ambientale del territorio; deve essere oggetto, da

parte dei proprietari e dei competenti Consorzi di Bonifica, di cura e manutenzione, secondo criteri e tecniche indicati dalle autorità competenti, anche ai fini della sicurezza idrogeologica. Nella manutenzione dei corsi d'acqua e nella realizzazione di opere idrauliche di ogni tipo, dovranno essere adottate, di norma, le tecniche proprie della bio-ingegneria forestale.

Prescrizioni e Vincoli

Rilievi Rocciosi Isolati

Al fine di salvaguardare tali rilievi è vietata qualsiasi attività di cava; sono vietati scavi che asportino significative quantità di materiale sciolto o lapideo, tali da modificare la forma, il perimetro e la quota in m s.l.m. dei suddetti rilievi.

Sono ammessi nuovi interventi di edificazione o di ampliamento delle abitazioni esistenti, purchè modesti, che non prevedano ingenti opere di scavo e rimozione sia dei depositi superficiali che soprattutto del substrato roccioso.

Sono ammessi interventi di sistemazione e stabilizzazione dei versanti in caso di naturali fenomeni di instabilità.

Sorgente

La Sorgente termale Bagno di Villaga è inserita tra le invarianti comunali al fine di tutelare questa manifestazione idrica, che testimonia un particolare assetto idrogeologico locale.

A tal fine:

- Sono ammessi gli interventi di manutenzione delle prese della singola sorgente che incrementino la portata di captazione e la qualità dell'acqua intercettata; sono ammessi interventi edilizi di manutenzione esclusivamente sugli edifici eventualmente già esistenti nelle aree vicine alla sorgente. Tali interventi non devono comunque compromettere l'esistenza e la portata dell'emergenza idrica. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dal D Lgs 152/2006;
- eventuali scavi temporanei, da effettuare a debita distanza dalla sorgente, saranno permessi solo se risultano di primaria importanza per la sicurezza del Comune e devono essere giustificati da un'esauriente relazione geologica e idrogeologica che evidenzi la non compromissione della risorsa idrica.
- Non è ammesso sversare sostanze inquinanti di qualsiasi natura (rifiuti, composti chimici, liquami, concimi etc.) direttamente nella sorgente o nelle sue zone di pertinenza.

Covoli di San Donato

- Sono ammessi gli interventi all'imbocco delle grotte carsiche solo per stabilizzare eventuali porzioni in frana e mettere in sicurezza l'entrata;
- sono ammessi interventi edilizi di manutenzione esclusivamente sugli edifici eventualmente già esistenti nelle aree vicine agli imbocchi. Tali interventi non devono comunque compromettere l'esistenza od occludere l'entrata delle cavità carsiche: sono, comunque ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001;
- non è ammesso chiudere o ingombrare in maniera parziale o totale l'ingresso delle grotte;
- non è ammesso alterare la morfologia interna ed esterna delle grotte;
- non è ammesso sversare sostanze inquinanti di qualsiasi natura (rifiuti, composti chimici, liquami, concimi etc.) direttamente nelle grotte o nelle loro zone di pertinenza;
- non è ammesso l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
- non è ammesso la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate;
- non saranno perciò ammessi movimenti di terra se non quelli direttamente collegati agli interventi edilizi. In tal caso la relazione geologica di progetto, redatta secondo la normativa

vigente, dovrà asseverare che l'intervento in oggetto avverrà nel rispetto delle caratteristiche delle Invarianti.

Art. 20 Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nella matrice B0204 del Quadro conoscitivo.

A. elementi areali:

- o tipo 01: pertinenze vincolate, cava di Tarche;

B. elementi puntuali:

- o tipo 01: ville venete;
- o tipo 02: edifici di valore testimoniale esterni ai centri storici / edifici di valore monumentale;

C. elementi lineari:

- o tipo 01: mura storiche;
- o tipo 02: solchi di Riveselle;

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *Pertinenze vincolate:* va garantita la tutela del contesto in conformità con quanto già indicato all'art. 16.
- *Edifici di valore testimoniale esterni ai centri storici / edifici di valore monumentale, mura storiche e solchi di Riveselle (tipo 01,02):* va garantita la tutela e la valorizzazione in conformità a quanto già indicato all'art. 15 e 16 delle presenti NTA; le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con la preminente tutela del bene. Il P.I. inoltre, predispone il censimento dei manufatti storici minori e detta la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.

Il PI infine, previa individuazione, deve garantire la tutela e conservazione delle *mura storiche e i solchi di Riveselle* (art. 12 presenti NTA) presenti nel territorio comunale, provvedendo alla tutela del segno storico impedendo interventi che ne possano compromettere la riconoscibilità e favorendo azioni di riqualificazione integrate con le altre emergenze archeologiche del territorio.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità.

Art. 21 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, L.R. 52/1978 Legge forestale regionale;

Rif. Cartografia	Tav. 2	Carta delle Invarianti
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità ambientale.

Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) risulta rilevante la componente dovuta all'intervento antropico.

Si tratta dei seguenti elementi:

A. elementi areali:

- o tipo 01: Contesto figurativo – Ville di particolare interesse provinciale

B. elementi lineari:

- o tipo 01: sentieri, sentieri dell'eremita e di Tarche-Riveselle, strada panoramica

C. elementi puntuali:

- o tipo 01: grande albero
- o tipo 01: punti panoramici

Direttive

Per gli elementi areali indicati valgono le seguenti indicazioni normative generali che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell'ambito della pianificazione operativa.

A. elementi areali:

Il riferimento è l'art. 16 delle presenti NTA.

Per le *aree ad elevato valore paesaggistico* il P.I. integra tale individuazione e definisce gli interventi ammessi sulla base dei seguenti criteri:

- difesa dell'integrità del territorio agricolo e contrasto al consumo di suolo;
- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale;
- individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibili con gli obiettivi di tutela;
- individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori di identità storico-territoriale;
- mantenimento ed incremento dei sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali tipiche dell'area;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio;
- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente.

B. elementi di natura lineare:

Il riferimento è l'art. 12 delle presenti NTA.

Per i *sentieri* e *strada panoramica* l'Amministrazione Comunale provvederà nella successiva fase operativa (P.I.) alla valorizzazione di tali percorsi e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero. Il PI specifica la disciplina di tutela nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- I sentieri esistenti potranno essere utilizzati anche come percorsi pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo, quelli attualmente in terra battuta dovranno essere, di norma, conservati e mantenuti in tale stato. A tale scopo il Comune appronterà piani quinquennali di ripristino e di pubblicizzazione di tali sentieri, sentito il parere dei proprietari interessati.
- Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri dovranno essere realizzate come elementi quali siepi, staccionate in legno e simili. Qualora si provveda mediante reti metalliche queste saranno mascherate da vegetazione arbustiva. Sentieri, strade campestri, capezzagne e mulattiere costituiscono, soprattutto in area collinare, una maglia pressoché integra per l'accesso al territorio. Ne è prescritta la conservazione con il divieto di chiusura e di pavimentazione con materiali impermeabili.
- Va opportunamente regolamentata, anche mediante apposita segnaletica, la percorribilità di percorsi e sentieri, al fine di inibire l'abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, l'eventuale chiusura di questi nei periodi della riproduzione.
- Nel periodo della riproduzione, sono vietate nei siti di nidificazione, la potatura e lo sfalcio. Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali.

C. elementi di natura puntuale:

Il PI individuerà i principali *punti panoramici* da salvaguardare e valorizzare presenti nel territorio comunale. Sono comparabili ai coni visuali indicati in tavola 4, conseguentemente ne va garantita la tutela e la possibilità di godere delle visuali sul territorio aperto di Villaga seguendo gli indirizzi di cui all'art. 17 delle presenti norme.

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza del seguente grande Albero così schedato: n. 202 IPPOCASTANO BELVEDERE DI VILLAGA MT. 40. Ai sensi dell'art. 57 delle Norme del PTCP il Comune, che ha rilevato il suddetto albero nella tav. 2 Carta delle invarianti, in sede di Piano degli Interventi, dovrà dettare misure specifiche per la tutela e la conservazione dell'albero individuato, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio ove prevista.

L'abbattimento di alberi con diametro superiore a 40 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra deve essere comunicato agli Uffici Comunali competenti a mezzo lettera in carta semplice e documentazione fotografica accompagnata da una Relazione Tecnica e il VTA (Visual Tree Assessment) per l'analisi fitostatica. L'abbattimento si ritiene autorizzato se l'Amministrazione non esprime parere contrario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono esclusi gli interventi di legnatico e su alberi da frutto. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni espresse (elenco delle specie arboree ed arbustive art. 36 delle presenti norme).

Alla categoria degli "esemplari vegetali" appartengono tutti gli alberi con diametro del fusto, misurato a 1,30 m. da terra, superiore a 1,25 m.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su precisa richiesta contenente una Relazione Tecnica e il VTA (Visual Tree Assessment) per l'analisi fitostatica, a firma di tecnico agronomo o forestale. Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga, con le seguenti dimensioni minime: cm 25 di diametro all'altezza di m. 1,30 da terra.

Art. 22 Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	Carta delle Invarianti
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale", è prevalente la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

A. elementi areali:

- o tipo 01: Superfici boscate – Boschetto misto

B. elementi lineari:

- o tipo 01: Filari di gelsi, di salici, di siepi o filari misti, corridoio della brezza e scaranto di Villa Piovene

Direttive

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale garantendo la conservazione degli habitat naturali e la loro corretta manutenzione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

A. elementi di natura areale:

Per gli elementi areali di pregio ambientale indicati valgono le indicazioni normative generali riportate di seguito e che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell'ambito della pianificazione operativa. In particolare le aree sono ambiti fondamentali per la continuità ambientale e paesaggistica della rete ecologica al quale si rimanda per le direttive specifiche all'art. 37.

~~In particolare per le superfici boscate si rimanda alle direttive prescrizioni e vincoli del precedente articolo 18.~~

Le fasce boscate (costituite da siepi ed alberature) così come gli insiemi arborei ed arbustivi, delimitanti campi e proprietà fondiarie, costituiscono elementi di interesse agronomico, idrogeologico e naturalistico, costituiscono inoltre rilevante elemento paesaggistico, pertanto devono essere tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie sia di collina che di pianura, incentivate le fasce boscate al fine di contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.

- * Le aziende agricole devono provvedere al mantenimento delle siepi e delle alberature che ricadono in tutta la proprietà fondiaria di pertinenza; provvedere all'eventuale reintegro delle parti degradate o distrutte, con il reimpianto di essenze autoctone e naturalizzate, fermo restando l'obbligo dell'ottemperanza di eventuali disciplinari che verranno approvati dall'Amministrazione Comunale.
- * Ogni altro soggetto pubblico o privato, che intervenga sul territorio rurale per realizzare opere o comunque trasformare l'assetto, dovrà aver cura di scegliere le soluzioni da realizzare con considerazione specifica dei valori paesaggistici e tali da comportare il minor danno possibile per il patrimonio arboreo ed arbustivo; dovrà in ogni caso reintegrare con nuovi impianti di uguale o superiore misura il patrimonio eventualmente soppresso, secondo indicazioni ed impegni assunti contestualmente al progetto delle opere di trasformazione. Vanno conservati e ripristinati, ove possibile, sia i filari alberati che delimitano la viabilità sia quelli che marciano l'orditura dei campi e le scarpate riparie, come i gelsi capitozzati; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

B. elementi di natura lineare:

Per *filari significativi* vanno conservati e ripristinati, ove possibile, sia i filari alberati che delimitano la viabilità sia quelli che marciano l'orditura dei campi e le scarpate riparie; compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.

Il PI, detterà precise misure di salvaguardia con particolare riferimento al corridoio della brezza e scaranto di Villa Piovene, con il fine principale della loro tutela e valorizzazione impedendo interventi che ne possano compromettere la riconoscibilità.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio ove prevista.

Con il P.I. dovrà essere realizzato un censimento di dettaglio del patrimonio forestale relativo alle specie *Morus alba* e *Morus nigra*, corredato di tavola illustrativa e norme specifiche per la gestione.

Art. 23 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	Carta delle Fragilità
-------------------------	---------------	------------------------------

La Legge regionale 11/2004 e smi, classifica il territorio comunale in tre classi, di seguito descritte.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ I - AREE IDONEE

Contenuto

Risulta idoneo all'utilizzazione urbanistica circa il 10 % del territorio totale; si tratta di alcune porzioni del territorio pianeggiante, mentre la parte collinare di Villaga non ha nessuna area idonea. In totale sono risultate idonee cinque aree: la zona che comprende l'abitato di Villaga, la porzione che si trova ad est del centro di Villaga oltre la dorsale di Crocenera-Casa Oche, la zona a Sud dell'abitato di Toara che si espande verso Est fino in prossimità di Casa Salgan, la fascia di pianura da Belvedere fino all'azienda agricola Ghiotto vicino al confine orientale e l'area in rilievo di Casa Melato.

Tali aree sono caratterizzate da terreni con proprietà geotecniche da medie a buone, assenza di allagamenti storici o di rischio idraulico, come specificato nel PTCP e dai Consorzi di bonifica competenti.

Prescrizioni

In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, D.G.R. n. 3308/2008 Dec. 69/2010).

La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato all'importanza dell'opera.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE

Contenuto

In questa classe ricade circa il 71% del territorio comunale in parte pianeggiante e in parte collinare. Si tratta di terreni con litologia e proprietà geomeccaniche variabili e con diversa profondità della tavola d'acqua.

In pianura troviamo terreni comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre (limi e argille), data la presenza di falda con modesta soggiacenza. Appartengono a questa classe anche le aree allagabili e/o con locale deficienza di drenaggio o ristagno d'acqua in particolari condizioni meteorologiche, che comportano il crearsi di tiranti d'acqua normalmente non pericolosi, ma di "disturbo" per la normale attività di residenza o di produttività e di viabilità.

La zona collinare è composta da substrato calcareo o calcareo-marnoso, sub affiorante lungo i pendii. Sulle porzioni meno acclivi dei rilievi, nel fondo delle doline e nella valle di Pozzolo troviamo terreni eluviali-colluviali ed alluvionali prevalentemente limoso-argillosi che presentano caratteristiche geotecniche mediocri e problemi di drenaggio a breve termine.

Tra le aree idonee a condizione è inserita una porzione di dorsale lungo via Crocenera a cui corrisponde un'area di cava in sotterraneo e la cava dismessa di Pozzolo. Tale cava necessita di un mirato intervento di sistemazione per poter rientrare nelle aree edificabili.

Prescrizioni

Per le aree a condizione ogni intervento edificatorio specifico, adottato dal PI verrà adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un'analisi della risposta sismica locale finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa vigente e citata per le aree idonee.

In particolare si dovrà determinare e verificare:

- la stabilità dei versanti, verificando l'impatto dell'intervento in progetto sull'equilibrio locale;
- la presenza di eventuali dissesti già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;
- la tipologia dei terreni, sia sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni,
- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo eventuali interventi di protezione e consolidamento;
- la presenza e orientazione di eventuali linee di frattura o discontinuità tettonica (linee di faglia), differendo di conseguenza il posizionamento dell'opera in progetto;
- il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda;
- il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.
- Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecicole è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecicole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture.

Inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l'opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero periodicamente prossimo al piano campagna.

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima (<1,0 m).

Nelle aree caratterizzate da dissesto idrogeologico e in particolare da problemi di ristagno idrico e/o di allagamenti, devono essere invece condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare i possibili problemi che possono verificarsi sia durante la realizzazione dell'opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di scavo e per la sicurezza delle pareti degli stessi) e sia durante l'esercizio dell'opera stessa in progetto. Si dovrà, quindi, in fase di progetto e di P.I. acquisire i dati freaticometrici del sottosuolo ed idrometrici nelle aste d'acqua superficiali, monitorando le oscillazioni del livello di falda per i tempi più lunghi possibili compatibilmente con l'esecuzione dell'opera così da poter creare un modello idrogeologico e geotecnico realistico della zona dell'intervento in progetto ed in funzione della tipologia e della classe dell'opera in progetto.

In caso di scavi a scopo edilizio o di sfruttamento geo-economico (es. cave), gli emungimenti (es. well-points o pozzi) devono tener conto dell'estensione dei coni d'influenza e delle spinte idrauliche sulle pareti, che dovranno essere opportunamente sostenute con interventi provvisori o definitivi in funzione dell'opera.

Poiché le aree soggette ad allagamenti hanno in genere livello freatico compreso tra 0 e 2 m da p.c. è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- prevedere la sopraelevazione del piano finito degli edifici
- evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna;
- per eventuali opere in sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di impermeabilizzazione;
- gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna;
- nella scelta della tipologia di fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle qualità del sottosuolo;
- per falda con profondità minore di 1.0 metro nella scelta del sistema di depurazione degli scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a tenuta o la fitodepurazione;
- i sistemi a fossa per l'inumazione nei cimiteri possono essere adottati se la falda ha una profondità non minore di 2.5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale e regionale vigenti. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati.

Nel complesso i nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione di Compatibilità idraulica che completa il PAT.

Per la zona dell'ex cava presente a Pozzolo è necessario un piano di recupero che metta in sicurezza le aree con scarpate instabili e preveda una sistemazione tale da consentirne un utilizzo in accordo con le previsioni urbanistiche del Comune.

CLASSE DI COMPATIBILITÀ III - TERRENI NON IDONEI

Contenuto

Le aree non idonee occupano circa il 18% del territorio comunale di Villaga. Si tratta dei fondi delle doline, delle scarpate e delle vallecole più ripide della zona collinare e della zona della cava ad uso del Calcificio.

Nelle doline sono presenti materiali di riempimento in genere prevalentemente limoso-argilloso con elementi granulari. Tale materiale poco permeabile dà problemi di allagamenti temporanei durante eventi meteorici intensi e hanno caratteristiche geotecniche di portanza scarse. L'origine stessa delle doline comporta inoltre la presenza di cavità carsiche sotterranee di dimensioni in genere notevoli e quindi una non idoneità ad installarvi all'interno opere stabili.

Le scarpate e le vallecole più ripide sono caratterizzate da possibili fenomeni d'instabilità legati alla litologia (depositi detritici sciolti, marne e calcari marnosi), all'elevata pendenza e alla conseguente azione erosiva delle acque di ruscellamento.

Le aree di cava attiva sono situate rispettivamente nella parte centro-orientale del Comune e lungo il limite occidentale. Si tratta della cava denominata "Montecuccoli", lungo Via Fornace, a sudest di Villaga e la cava di Monte Rotondo, ad ovest di Bocca d'Orno. In entrambe si estrae il calcare per calce. Sono aree non idonee poiché ancora in uso, con scarpate di scavo aperte.

Prescrizioni

Nelle aree non idonee sono vietati interventi di nuova edificazione.

Sono invece consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
- ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;

- interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali
- accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.);
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche;
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq);
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale.

In sede di PI, nelle Aree non idonee saranno possibili solo le azioni finalizzate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza.

Gli interventi saranno finalizzati alla sola rinaturalizzazione ed stabilizzazione dei pendii, al solo ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

Per le zone di dolina è ammessa la coltivazione agricola e le pratiche forestali che garantiscano la stabilità delle sponde. Si raccomanda un'azione di periodico monitoraggio per rilevare eventuali fenomeni erosivi sulle pareti e abbassamenti o sprofondamenti del fondo.

Per le zone ad elevata acclività e nelle vallecole è necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture.

Per le zone di cava, quando non più attive, è necessario un piano di recupero che metta in sicurezza le aree con scarpate instabili e preveda una sistemazione tale da consentirne un utilizzo in accordo con le previsioni urbanistiche del Comune.

TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I – DIMENSIONAMENTO

Art. 24 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Rif. NTA	Allegato A alle NTA (Ambiti Territoriali Omogenei e Dimensionamento)	

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

N. Ato	Denominazione	Tipologia
ATO n. 1	Ambito della Collina	Collina
ATO n. 2	Ambito della Pianura	Agricolo

Per ciascun ATO, il P.A.T. ha assegnato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione come specificato nell'allegato A - "Ambiti Territoriali Omogenei"; ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invarianti e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro alle A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S.

Art. 25 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1; art. 50 comma 1

Rif. Cartografia	<i>Analisi agronomica e paesaggistica</i>
-------------------------	---

Contenuto

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola.

In allegato alle presenti norme è riportato il dettaglio SAU Villaga anche in relazione all'incremento ALL. "A" DGR n. 3650 del 25/11/2008, pari a 1.3% di 9.5% di 591,67 ha pari a 7.307 mq, per un totale quindi di mq 184.851 (177.544 + 7.307).

Si ritiene opportuno incrementare la SAU trasformabile del 10% (184.851 mq + 10% = 203.336 mq) secondo quanto ammesso dalla DGRV n. 3650 del 25.11.2008 (allegato A, cap. 2 – criteri per la determinazione della SAU, punto 8.5 per garantire un'equilibrata flessibilità nell'attuazione delle previsioni del PAT (strumento non conformativo) da parte del Piano degli Interventi (strumento conformativo).

Pertanto il "limite quantitativo massimo di SAU trasformabile" assunto dal PAT è di:

SAU trasformabile totale = (184.851 mq + 10% = **203.336 mq**) in riferimento alla DGRV n. 3650 del 25.11.2008 allegato A, cap. 2 – criteri per la determinazione della SAU, punto 8), calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c) e come computato analiticamente nella Tavola della SAU allegata all'Analisi agronomico-ambientale.

~~Dalle quantità di SAU trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 o comunali.~~

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali.

	Sup. Territoriale (Kmq.)	S A U (Kmq.)	SAU/ST %	Trasf. %	Sup. Trasformabile (mq)
Villaga	23,19	13,70	59,06	1,30%	177.544
Incremento ALL. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008, pari a 1.3% di 9.5% di 591,67 ha					7.307
					184.851
Aumento del 10% (DGRV n. 3650 del 25.11.2008 (allegato A, cap. 2)					18.485
T O T A L E mq					203.336

Direttive

Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della SAU trasformata, nel rispetto dei seguenti principi:

- le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata nella tavola della SAU dell'Analisi agronomico-ambientale;
- la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalle ZTO E del PRG previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il P.A.T., non comporta variazione della SAU;
- la conversione in SAU con classificazione agricola di un'area avente diversa destinazione, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analogha superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;
- l'abbandono di terreni coltivati indicati nella tavola citata non determina automatico aumento della SAU trasformabile.

Art. 26 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 31, Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	-----------------------------

Contenuto

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG):

a) residenziale:

222.991 500.000 mc comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente residenziali. Si assume che 3 mc corrispondono a 1 mq di superficie lorda di pavimento.

Il fabbisogno va incrementato delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG quantificate:

Villaga – Residenza			Capacità residua del P.R.G.	
ATO	Denominazione ATO	Tipologia	Interventi	Abitanti teorici (150 mc/ab)
			estesi* mc	
1	Collina	misto	35.850	239
2	Pianura	misto	44.361	296

Il P.I. provvederà a soddisfare il fabbisogno residenziale preferibilmente con la seguente ripartizione, tenuto conto della correlazione tra la trasformazione/riconversione delle opere incongrue ed effettiva disponibilità alla loro trasformazione, e nel rispetto delle quantità complessivamente stabilite per ciascun ATO:

Villaga – Residenza				Capacità aggiuntiva del P.A.T.			
ATO	Denominazione ATO	tipologia	Abitanti residenti	Interventi		Totale Mc	abitanti teorici ***
				estesi* mc	puntuali** mc		
1	Collina	misto	1377	56.980	48.840	105.820	481
2	Pianura	misto	579	8.580	28.380	36.960	168
T O T A L I			1.956	65.560	77.220	142.780	649

* Per interventi estesi si intendono quelli volti a soddisfare la domanda di urbanizzazione del territorio come: nuova espansione residenziale, aree di riqualificazione e riconversione ecc;

** Per interventi puntuali si intendono quelli volti a soddisfare la domanda diretta come: rimarginatura, diffusa, testimoniali, annessi rustici non più funzionali, nuclei storici rurali, centro storico, consolidato, residenza in aree diverse ecc;

*** Si assume per il dimensionamento il parametro di 220 mc/ab

80.211 mc come capacità residua nelle aree di espansione del PRG e non ancora attuate (ancorché già convenzionate);

~~491.149 mc~~ **142.780 mc** da ricavarsi in ambiti di riqualificazione e riconversione urbanistica, ambiti di trasformazione urbanistica, di

completamento o di espansione, di edificazione diffusa, centro storico, di comprese le potenzialità derivanti dall'applicazione dei crediti edilizi e della compensazione urbanistica, delle opere incongrue, degli edifici residenziali per il custode nelle zone produttive e degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.

In sintesi il fabbisogno futuro decennale è quantificato in:

mc. 80.211 che corrispondono alla volumetria residenziale residua di P.R.G. (zone residenziali di espansione non ancora edificate);

mc. 77.220 di nuova volumetria residenziale, per necessità fisiologiche volti a soddisfare la domanda diretta di rimarginatura, edificazione diffusa, interventi sugli edifici testimoniali, annessi rustici non più funzionali, edificazione nei nuclei storici rurali, nel centro storico, nel consolidato ecc del Comune di Villaga (edificazione puntuale);

mc. 65.560 che corrispondono a necessità di soddisfare la domanda di urbanizzazione del territorio come: nuova edificazione residenziale, aree di riqualificazione e riconversione (edificazione estesa).

Totale Residenziale = mc. 222.991

b) produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

80.299 mq di ST per nuove attività produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti comprensivi delle aree non attuate. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal PAT, fino ad un r.c.f. del 60%.

c) Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT precedentemente indicato.

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 220 mc) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 30 mq. Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a:

- aree ed attrezzature per l'istruzione;
- aree per attrezzature di interesse comune;
- aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali qualora ne fosse garantita la fruibilità pubblica;
- aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico;

attività produttive: una dotazione a servizi non inferiore al 10% della slp e comunque almeno il 10% della superficie fondiaria (parcheggi almeno fino al 60% e verde o altre attrezzature di fruizione pubblica a servizio della zona), eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal PAT per ciascun ATO;

attività commerciali, direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 100% della slp (parcheggio almeno fino al 60% e verde);

attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq, garantendo in ogni caso un posto auto per ciascuna camera (c.fr LR 11/2004).

Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.r. 11/2004.

Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- a) processo di formazione storica;
- b) morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- c) funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie, suddivise per ciascuna ATO, saranno attribuite dal PI nel modo seguente:

Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio) e così articolata:

- *crediti edilizi*: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO ma può essere trasferita su altri ATO;
- *riqualificazione*: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riclassificazione: non può essere trasferita su altri ATO;
- *nuova edificazione*: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO.

Il P.I. determina la percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa da soddisfare attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 39 della L.R. 11/2004, da soddisfare all'interno delle zone residenziali o negli ambiti di cui all'art. 1, c. 258, 259 della L. 244/07.

Produttivo (P) (C): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali-direzionali) in contesti specializzati: non può essere trasferita su altri ATO.

Servizi (S): comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Poichè la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del P.A.T., ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Quando sono indicate più sigle, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti indicati dal PAT.

Per le nuove edificazioni e i cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti (ovvero che prevedano la variazione della dotazione degli standards), in sede di PUA dovranno essere previsti almeno gli standard primari (parcheggio, aree verdi e di riqualificazione urbana pubbliche o di uso pubblico) in misura almeno pari a:

- residenza: 9,5 mq/ab dei quali almeno 3,5 mq da destinarsi a superficie netta degli stalli di sosta e almeno 3,0 mq riservati a verde, gioco e sport;
- produttivo: 6% della superficie lorda di pavimento con un minimo del 10% della superficie della singola zona;
- commerciale – direzionale: 100% della superficie lorda di pavimento fatte salve specifiche disposizioni di legge;

- ricettivo turistico: 15 mq ogni 100mc con un minimo di un posto auto ogni due posti letto, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di destinazioni d'uso miste, la dotazione di aree a servizi sarà quantificata in rapporto alle diverse destinazioni.

Nel caso di intervento edilizio diretto, anche tramite scheda puntuale, il PI determina la dotazione di standard da reperirsi e/o di possibile monetizzazione in relazione alla specifica dotazione, esistente o prevista, di zona.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi degli stessi, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, che qualitativo. Gli standards qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standards di qualità che precedono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, già ammessi dal vigente PRG, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.U.A. salvo l'adeguamento ad eventuali diverse prescrizioni introdotte dal gestore della rete.

CAPO II – AZIONI STRATEGICHE

Art. 27 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	-----------------------------

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del PAT, le destinazioni d'uso prevalenti sono:

- a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.
- b) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.

Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente ovvero da una campitura volta ad indicare "aree di trasformazione già previste dal PRG.

~~Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.~~

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite. Quando sono indicate destinazioni miste, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti di trasformazione indicati dal PAT.

Direttive

Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui ai successivi art. 28, 29 e 30.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità. Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo

convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.

Nelle zone residenziali dove sono consentiti interventi diretti di completamento, la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; ~~l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO.~~

Tali limiti possono essere superati ove il P.I. subordini la trasformazione a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali; in questo caso, l'intervento di trasformazione potrà interessare una superficie fondiaria, nel limite del 10%, anche esterna all'area di urbanizzazione consolidata.

Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 e s.m.i.

Prescrizioni e vincoli

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG qualora compatibili con il PAT.

Relativamente alle aree potenzialmente trasformabili di natura non residenziale il PI verificherà le condizioni e la disciplina urbanistica di sviluppo e/o riqualificazione previste dall'art. 67 delle Norme del PTCP.

Art. 28 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13, 31;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza a scala comunale, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

ATO n. 1

Pozzolo - Collina

- centro di promozione turistica;
- area a camping e a camper service, parco pubblico (ex miniera);
- aree di sosta diffusa;
- aree dei servizi centrali (piazza e chiesa);
- cimitero di Pozzolo.

ATO n. 2

Villaga - Agricolo

- polo scolastico di Villaga e Belvedere;
- aree dei servizi centrali (piazza, municipio e chiese);
- area dei servizi del tempo libero (impianti sportivi, ricreativi e aree a verde attrezzato);
- cimitero di Villaga, Belvedere e Toara.
- area ecocentro comunale via Dante area artigianale-industriale.

Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia nei capoluoghi, sia nei centri frazionali saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il P.I. provvederà a disciplinare:

- o le funzioni da confermare;
- o le funzioni da trasferire;
- o le funzioni da trasformare;
- o i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le aree di trasformazione indicate dal PAT sono destinate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Prescrizioni e vincoli

Fino l'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni dei PRG previgenti. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Art. 29 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- R = residenziale (e funzioni compatibili ai sensi dell'art. 27) oltre ai servizi (standard) per la residenza, all'interno del consolidato e della diffusa;
- P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi -standard- per i settori ai sensi dell'art. 27);
- S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);

Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti di trasformazione della SAU di cui all'art. 25.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale), all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

Come indicato dalla Tavola 3.1.B del P.T.C.P il territorio di Villaga presenta "aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" ed altresì "aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili)".

Nell'attuazione delle Norme di sviluppo insediativo il P.I., in accordo con l'art. 22 delle Norme del PTCP, dovrà provvedere a ripermire nel dettaglio le zone definite dal medesimo articolo 22, nonché ad individuare le azioni previste dalle Direttive indicate negli Artt. 25 e 26 del P.T.C.P, con particolare attenzione a:

- mantenere o accrescere la complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare del paesaggio agrario;
- limitare le sistemazioni agrarie che comportano rimodellazioni del terreno;
- limitare la trasformazione delle terre fertili in zone con altra destinazione;
- limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole;
- garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità.

Art. 30 Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali, produttive e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, tutelate dal P.A.T., può prevedere contenute variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento, e comunque per una superficie non superiore al 10% di quella interessata dall'intervento.

Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- a) trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole;
- b) opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- c) altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola le singole fattispecie.

Art. 31 Aree di riqualificazione e riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o scarsamente collegati alla rete infrastrutturale principale è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento.

Direttive

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima;
- dal P.I. che con appositi criteri stabilirà quando l'intervento è ammissibile con intervento edilizio diretto (con o senza schedatura puntuale) o previo PUA, nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.

Di seguito sono riportate le direttive per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree:

1) area località alle cave

- modalità attuative: previo PUA realizzabile anche su più comparti a condizione che sia formalizzato un unico schema organizzativo;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale **compatibili con la residenza**;
- l'attuazione dell'intervento deve prevedere l'integrazione con l'area di espansione limitrofa ad ovest tramite una ridefinizione della sede stradale e l'individuazione di una pista ciclopeditone;

2) area località Cà Bianca

- modalità attuative: previo PUA realizzabile anche su più comparti a condizione che sia formalizzato un unico schema organizzativo;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale **compatibili con la residenza**;
- l'attuazione dell'intervento deve prevedere l'integrazione con l'area di espansione limitrofa ad ovest tramite una ridefinizione della sede stradale e realizzazione della pista ciclopeditone individuata;

3) area località Corio

- modalità attuative: previo PUA realizzabile con unico comparto;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale **compatibili con la residenza**;

4) area località Cà Lerna (4.1-4.2)

- modalità attuative: previo PUA realizzabile anche su più comparti a condizione che sia formalizzato un unico schema organizzativo che preveda il trasferimento di parte del volume esistente in riqualificazione all'interno dell'ambito 4.1, nell'ambito 4.2;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale **compatibili con la residenza**;
- l'attuazione dell'intervento deve prevedere l'integrazione con l'area di riqualificazione n. 2 limitrofa, tramite una ridefinizione della sede stradale e realizzazione della pista ciclopeditone individuata;

5) area località Giacomuzzi

- modalità attuative: previo PUA realizzabile con unico comparto;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale e direzionale **compatibili con la residenza**;

6) area località Calcificio

- modalità attuative: previo PUA realizzabile anche su più comparti a condizione che sia formalizzato un unico schema organizzativo e che preveda comunque anche una riqualificazione paesaggistica dell'area; nel caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso: devono essere attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- destinazioni d'uso ammesse: residenziale, commerciale – direzionale **compatibili con la residenza**, espositiva - museale;

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive prima enunciate, e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi :

- interventi nei limiti di cui alla lett. a, b, e c, dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001. È comunque possibile l'aumento di volume unicamente in conseguenza all'adeguamento igienico-sanitario richiesto dalle vigenti disposizioni di legge;
- l'approvazione di P.U.A. o di Piani Integrati di cui alla lett. f), comma 1, art. 19, L.R. 11/2004, nel rispetto delle direttive prima enunciate.

Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

Prescrizioni Speciali

Come disposto nel parere VTP n. 4 del 03/08/2012 prot. 58733 si precisa che l'ampliamento dell'attività di cava è subordinato alla contestuale stipula di un apposito accordo tra la ditta escavatrice e l'Amministrazione Comunale volto a dettare precise misure di riqualificazione dell'impianto esistente.

L'accordo deve definire il quadro generale degli interventi di riqualificazione dell'impianto esistente, individuando distribuzione, consistenza, scansione temporale, risorse economiche e compatibilità urbanistico-ambientale degli interventi previsti.

Art. 32 Ambiti di edificazione diffusa e nuclei storici rurali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio artt. 13, 43, 44;

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto.

La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella tavola 4 non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

La Tavola 4 Carta della Trasformabilità individua inoltre i **nuclei storici rurali** che connotano in modo peculiare la rete insediativa di antica origine che sebbene abbia ormai perso la connessione funzionale con i fondi, rappresenta un'importante testimonianza culturale meritevole di valorizzazione e tutela.

Sono stati individuati i seguenti nuclei storici rurali:

- *Calto*
- *Castello di Belvedere*
- *La Commenda*
- *San Donato*
- *Molini*
- *Fagnini*
- *Giacomuzzi*
- *Cà Lerna*
- *Casa Salgan*

Il piano degli interventi (P.I.) attribuirà agli edifici e agli elementi architettonici presenti all'interno dei nuclei storici rurali il grado di protezione o categoria di intervento tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo articolo 43 e i corrispondenti interventi edilizi ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.

Direttive

Per ciascun ambito di edificazione diffusa e nucleo storico rurale indicato dal PAT, il P.I. precisa l'esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche secondo i seguenti criteri:

- riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi culturali, ecc.) dell'insediamento rispetto al territorio circostante;
- identificazione della viabilità di accesso comune e degli spazi pubblici funzionalmente collegati all'insediamento;
- ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite;
- compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee, frane e aree PAI);
- elementi riconoscibili dell'originario impianto insediativo per quanto riguarda i nuclei storici rurali.

All'interno dei perimetri individuati dal PAT in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità precisate negli artt. 42 e 43;
- b) va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei volumi pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- c) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di protezione o categoria d'intervento di cui all'art. 43;
- d) nei nuclei storici rurali dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale favorendone al contempo il ripristino con l'eliminazione delle superfetazione e/o delle opere incongrue individuate nel PAT ed eventualmente integrate dal PI;
- e) l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante indicazione puntuale per interventi edilizi diretti con permesso di costruire convenzionato, progetto di comparto o PUA nel rispetto dei seguenti criteri:
 1. caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo, con altezza non superiore a due piani fuori terra. E' riconosciuta facoltà al progettista, nei limiti dei parametri stereometrici della disciplina di zona e degli interventi ammessi (volume, altezza, rapporto di copertura, distacchi), di adottare innovative soluzioni architettonico/progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:
 - descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
 - descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità architettonica esistenti in ambito comunale ;
 - descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, sistemazioni paesaggistico-ambientali ecc.).
 2. Volumetria massima consentita per la nuova edificazione: 800 mc. per ciascun edificio risolto unitariamente.
 3. La nuova volumetria, nel rispetto del dimensionamento del PAT, potrà essere attribuita da:
 - a. un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
 - b. crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui all'art. 34;
 - c. crediti edilizi determinati ai sensi dell'art. 41.
- ~~f) sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti; ne consegue che l'ambito di edificazione diffusa si configura anche quale aggregato rurale ove localizzare preferibilmente l'intervento edilizio al fine di tutelare il territorio agricolo.~~

Al fine di preservare i caratteri tipici dell'edificazione diffusa, la nuova volumetria sulle aree libere, qualora eccedente gli 800 mc. complessivi per ciascun ambito di edificazione diffusa, non potrà in ogni caso determinare sulle medesime la densità fondiaria superiore a 0,7 mc/mq. All'interno degli ambiti di edificazione diffusa, l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente PRG, non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

Art. 33 Ambiti ove sviluppare attività economiche integrative al sistema dei servizi al turismo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio art. 13, 31;

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il PAT individua i seguenti ambiti idonei a sviluppare le attività economiche integrative al **sistema dei servizi al turismo** e che possono favorire lo sviluppo del settore primario del quale risultano affini:

- a) Piana di Pozzolo;
- b) Sistema Collinare;

Tali ambiti comprendono le aree all'interno della quali favorire il potenziamento dell'offerta agrituristica e turistico ricettiva anche con l'integrazione di attività quali: il maneggio, con funzione ludico-ricreativa, attività complementari quali la vendita di oggettistica specializzata, la manutenzione delle attrezzature e simili e potenziamento dell'offerta ricettiva di ristorazione collegata alla valorizzazione dei prodotti locali tramite lo sviluppo di funzioni complementari ancorate sugli itinerari enogastronomici e le fattorie didattiche.

Direttive

Per gli ambiti individuati il PI definirà le attività ammesse tra quelle previste al punto precedente, precisandone le modalità insediative che saranno determinate dal PUA o dall'intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti limiti:

- rispetto delle tipologie rurali tradizionali;
- rapporto di copertura fondiaria massimo: 5% da sviluppare complessivamente con riferimento all'altezza massima realizzabile;
- altezza massima: 2 piani fuori terra;
- sono ammesse residenza e attività complementari (uffici legati alla funzione turistica) per una percentuale non superiore al 10% del volume edificabile e comunque connessi con la struttura ricettiva e ricreativa.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente PRG.

Art. 34 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio artt. 13, 36;

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive

Il P.I. recepisce ed integra **per limitati interventi non di rilevanza strategica**, la ricognizione degli elementi detrattori individuati dal PAT, secondo i seguenti criteri:

- a) **l'opera incongrua** è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona;
- b) **l'elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PAT;
- b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito, è disciplinata dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;
- c) il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
 - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal PAT per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete ecologica o invarianti);
 - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- e) gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

Per le opere incongrue indicate dal PAT si perseguono le seguenti direttive specifiche, da attuarsi con accordo pubblico-privato:

N.	Denominazione	ATO	Direttive specifiche
1	Capannone artigianale-industriale (via Costa – Via Calto)	1	Qualora l'intervento edilizio non preveda il cambio d'uso e quindi il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso, devono essere attuati interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola. Nel caso di cambio di destinazione d'uso, ammesso esclusivamente in senso residenziale e funzioni complementari deve esserci una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica.
2	Calcificio (via Fornace)	1	Qualora l'intervento edilizio non preveda il cambio d'uso e quindi il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso, devono essere attuati interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola. Nel caso di cambio di destinazione d'uso, ammesso esclusivamente in senso residenziale e funzioni complementari deve esserci una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica. E' ammessa inoltre la funzione museale come per esempio il Museo della Pietra e relativi spazi ricettivi.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa.

Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

Art. 35 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41;

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i criteri e gli ambiti per interventi di inserimento paesaggistico e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale (viabilità sovracomunale e attività a pesante impatto ecc);

In particolare sono indicate i seguenti ambiti di intervento:

- mitigazione delle nuove aree di espansione: non indicate in cartografia, si riferisce alla globalità delle nuove aree di espansione introdotte dal PAT in modo che la loro attuazione tenga conto dell'inserimento ambientale (in termini di permeabilità, consumo di suolo...) e paesaggistico con particolare riguardo ai margini verso le aree agricole di maggior pregio.

Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;
- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.

CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 36 Aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di urbanizzazione, riservato alla produzione agricola dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e smi, nonché gli altri interventi di riordino insediativo espressamente previsti dal PAT al riguardo.

Il PAT individua:

- i principali edifici con valore storico-ambientale;
- gli ambiti territoriali di tutela e le invarianti con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Direttive

Il P.I., in conformità all'art. 22 delle Norme del PTCP, dovrà individuare per tutto il territorio rurale azioni volte:

- Al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica;
- alla tutela della permanenza e dello sviluppo delle aziende agricole insediate;
- Alla salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
- Alla tutela della visibilità dell'acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica;

Il P.I. potrà individuare sia ulteriori ambiti con finalità di tutela paesaggistico-ambientali (aree e fasce boscate, filari) sui quali limitare l'edificazione, sia aree da utilizzare per la produzione di pregio agricola e zootecnica. Una particolare attenzione verrà prestata alle sistemazioni idraulica e agraria dei suoli, alle possibilità irrigue, alla viabilità interpodere favorendo le aziende agricole vitali e le attività biologiche a basso impatto.

Interventi edilizi destinati alla residenza

Nelle zone agricole sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli artt. 44, 45, 48 e 50 della L.R. n.11 del 23 aprile 2004, modificata dalla L.R. n. 4 del 26 giugno 2008.

La costruzione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto dell'organizzazione insediativa esistente evitando movimenti terra tali da alterare l'originaria morfologia del terreno e tenendo conto dei principi di soleggiamento sui quali è basato lo sviluppo dell'agglomerato. I nuovi fabbricati dovranno tenere in considerazione le tipologie edilizie e l'uso dei materiali caratteristici dei luoghi e dovranno essere realizzati nel pieno rispetto di tali caratteristiche.

I progetti per la costruzione di nuovi fabbricati dovranno comprendere anche una planimetria delle aree relative all'azienda agricola con allegata documentazione fotografica ed apposita relazione che giustifichi le scelte di localizzazione dei nuovi fabbricati: in conformità al criterio di minore spreco possibile di terreno agricolo e del posizionamento degli stessi in riferimento ai segni ordinatori presenti sul territorio (percorsi d'impianto, fossi, curve di livello, ecc.).

Il P.I. potrà individuare sia ulteriori ambiti con finalità di tutela paesaggistico-ambientali (aree e fasce boscate, filari) sui quali limitare l'edificazione, sia aree da utilizzare per la produzione di pregio agricola e zootecnica. Una particolare attenzione verrà prestata alle sistemazioni idraulica e agraria dei suoli, alle possibilità irrigue, alla viabilità interpodere favorendo le aziende agricole vitali e le attività biologiche a basso impatto.

Il P.I., in conformità all'art. 22 delle Norme del PTCP, dovrà individuare per tutto il territorio

rurale azioni volte:

- Al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica;
- Alla salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
- Alla tutela della visibilità dell'acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica;

Il PI individuerà gli ambiti agricoli ove l'ampliamento di edifici residenziali, comunque ammesso per le costruzioni non oggetto di tutela, fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente, debba avvenire utilizzando esclusivamente l'eventuale parte rustica esistente e contigua e dove se ne prescinde.

Nella progettazione e realizzazione di ogni opera di trasformazione devono essere previste **eventuali** e prescritte le opere di **compensazione** ricomposizione paesaggistica ed ambientale. ~~comprendente anche il programma di scaglionamento nel tempo degli interventi previsti. Nel caso in cui tale programma preveda interventi anche successivi al completamento dell'opera per cui viene richiesta la concessione o autorizzazione, questa verrà rilasciata soltanto previa stipula di convenzione urbanistica o atto unilaterale d'obbligo regolatore della realizzazione e del collaudo di tali interventi e della prestazione di congrua garanzia per la loro puntuale realizzazione.~~

Potrà essere ingiunto ai proprietari la rimozione di elementi o sistemazioni improprie non più in uso e che abbiano un particolare impatto visivo. È altresì possibile prescrivere ai proprietari gli opportuni interventi per occultare, con barriere vegetali e/o altre opere **vegetazionali**, particolari elementi di disturbo dell'assetto paesaggistico.

Il progetto dell'impianto vegetale deve contenere:

- l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
- il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, di seguito elencate:

Latifoglie:

Acer campestre	acero campestre, oppio
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero montano
Aesculus hippocastanum	ippocastano
Alnus glutinosa	ontano nero, comune
Alnus cordata	ontano napoletano
Alnus incana	ontano bianco
Amelanchier ovalis	pero corvino
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Celtis australis	bagolaro
Cercis siliquastrum	albero di Giuda
Corylus avellana	nocciolo
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Cotynus coggygia	scotano
Crataegus monogyna	biancospino
Euonymus europaeus	berretta del prete, fusaggine
Ficus carica	fico
Fraxinus excelsior	frassino
Fraxinus ornus	orniello
Juglans regia	noce
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Laurus nobilis	alloro
Ligustrum vulgare	ligustro
Magnolia grandiflora	magnolia
Malus spp	meli
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	gelso nero
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Populus spp	pioppi
Pyrus spp	peri
Quercus petrae	rovere
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur	farnia
Salix spp	salici
Sorbus domestica	sorbo
Tilia cordata	tiglio riccio

Tilia platyphyllos	tiglio nostrano
Ulmus glabra	olmo
Ulmus minor	olmo campestre
Viburnum lantana	viburno
Viburnum opulus	pallon di maggio

Conifere:

Cupressus sempervirens	cipresso
Juniperus communis	ginepro comune
Taxus baccata	tasso

Allevamenti intensivi e industriali.

L'edificazione di nuovi allevamenti intensivi è subordinata alla redazione del Piano Aziendale redatto ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 e specificatamente da quanto previsto dall'allegato A DGR 856 del 15/05/2012.

Protezione idrogeologica e il sistema ambientale**Protezione idrogeologica**

Nella zona agricola è vietato procedere, salvo autorizzazione e fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per la normale attività agricola (aratura e interventi manutentivi) e per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte, a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti e lavori di terrazzamento. Le sistemazioni idrauliche e agrarie sono quindi soggette ad autorizzazione previa presentazione del progetto descrittivo degli interventi richiesti. La documentazione di base dovrà contenere:

- relazione tecnica che descriva i caratteri del contesto e dell'area di intervento comprendente l'indicazione e l'analisi dei livelli di tutela operanti nell'ambito considerato, le opere che si intendono eseguire compresi la scelta e l'uso dei materiali impiegati con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del luogo nel quale si intendono inserire le opere previste;
- documentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio;
- elaborati di progetto relativi all'area comprendenti una planimetria dell'intera area in scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto rappresentate con le coloriture convenzionali; sezioni dell'intera area in scala 1:200 o 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione estesa anche nell'intorno, con rappresentazione degli assetti vegetazionali e geomorfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200 con indicazioni di scavi e riporti quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;
- elaborati di progetto relativi alle opere comprendenti piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale.
- Dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione.

Rete idrografica e sorgenti (fossi e canali; Corpi idrici maggiori e minori e relativa vegetazione).

E' fatto divieto di tombinatura, in assenza di un progetto generale di riordino idrogeologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avrà cura di utilizzare materiali tradizionali modellati su sezioni di scarpate con sponde inclinate per favorire la permanenza della flora e della fauna locali. Va favorita la dispersione delle acque di dilavamento non inquinate (pluviali e simili) nel suolo piuttosto che il loro convogliamento diretto nelle fognature o in fossi o canali. Dove possibile, sarebbe opportuno che i privati realizzassero cisterne dove convogliare l'acqua derivante dai pluviali, in modo da poterla riutilizzare per irrigare i propri giardini senza attingere dalle fonti dell'acquedotto.

Recinzioni e terrazzamenti.

Vanno conservati e ripristinati i terrazzamenti e le antiche recinzioni in pietra o sasso; i tamponamenti realizzati in calcestruzzo andranno gradualmente rimossi e sostituiti iniziando da quelli prospicienti spazi pubblici. Nel territorio rurale le nuove recinzioni comportanti la realizzazione di manufatti sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenti a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi: sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici.

Considerato il valore locale assunto dai muretti definiti "masiere" in quanto manufatti che arricchiscono il paesaggio, contribuiscono alla stabilità dei versanti, e il cui abbandono potrebbe causare dissesti, si prescrive che il P.I. svolga una ricognizione dei manufatti esistenti, in particolare quelli associati alla coltivazione dell'olivo, presenti un elaborato grafico in scala adeguata e definisca nel dettaglio le norme di mantenimento, rifacimento e nuova costruzione di "masiere".

Tutela ambientale

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari da abbattere con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama costitutiva dell'assetto agrario;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali;
- le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva, salvo deroghe concesse per gravi motivi previa verifica di impatto ambientale.
- ~~per gli ambiti ove sviluppare le attività integrative del settore primario, il PI definirà tra le attività ammesse (agriturismo, maneggio, attività turistico ricettive), le modalità insediative nel rispetto delle tipologia rurali tradizionali. Per gli ambiti ove sviluppare le attività integrative del settore primario, il PI definirà le attività ammesse tra agriturismo, maneggio e attività turistico ricettive (bed&breakfast) precisandone le modalità insediative nel rispetto delle tipologia rurali tradizionali.~~

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli compatibili con il carattere del paesaggio (Agricoltura Biologica);
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Prescrizioni e vincoli

Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di strutture agricole produttive dovranno essere accompagnate da opportune opere di mitigazione e inserimento ambientale la cui tipologia sarà precisata in sede di P.I.

~~Prima dell'adeguamento del PI alle direttive, gli interventi non dovranno comunque risultare in contrasto con le stesse, premettendo l'importanza del mantenimento dei sistemi agricoli per garantire la continuità di produzioni di pregio.~~

CAPO IV - RETE ECOLOGICA

Art. 37 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	-----------------------------

Contenuto

Fanno parte della rete ecologica locale le *aree nucleo* ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), i *corridoi ecologici* e le *isole ad elevata naturalità* ("stepping stones") come individuate nella Tav. 4 del PAT, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

Le aree di connessione naturalistica (aree di rinaturalizzazione o restoration areas) sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa, ovvero non elevata ma potenzialmente funzionali alla rete ecologica grazie ad interventi di rinaturazione. Comprendono:

- Aree boscate collinari, funzionali alla connessione tra l'ambito collinare SIC e i principali corridoi ecologici planizali.
- Aree del territorio aperto di pianura, volte a ridurre la frammentazione ecologica del paesaggio agrario.

Costituiscono le aree nucleo, cioè le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di naturalità, i seguenti ambiti:

- Ambito collinare (SIC ~~"Colli Berici"~~ IT3220037 **"Colli Berici"**)

Sono isole ad elevata naturalità, ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non collegate a rete e con buon contenuto di biodiversità, le aree di sosta e passaggio (stepping stones) che rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Il PAT riconosce le seguenti aree:

- Area limitrofa a Villa La Commenda;
- Area limitrofa al Bagno di Villaga.

Le aree di connessione naturalistica (aree di rinaturalizzazione) sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa :

- Aree boscate collinari.

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

I corridoi ecologici indicati dal PAT sono:

- Scolo Seonega;
- Scolo Gorzon;
- Scolo Siron;
- Altra idrografia minore.

Gli interventi dovranno prevedere il miglioramento delle aree naturali e in via di rinaturalizzazione esistenti e la realizzazione di neo-ecosistemi naturaliformi, quali zone umide, aree boscate e arbustive, recupero e rinaturalizzazione di ambiti di cava, rinaturalizzazione di tratti di corsi d'acqua, ecc., nonché il mantenimento dei sistemi agricoli e l'incremento della naturalità nelle stesse aree (fasce boscate, costituzione di siepi, filari, prati polifiti, aree incolte).

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

La pianificazione operativa provvederà a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio di Villaga, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

Direttive

Il P.I. dovrà: eseguire la ricognizione delle succitate aree di connessione naturalistica, nonché dei varchi e degli altri elementi della rete, che dovranno essere censiti, descritti brevemente e opportunamente cartografati, al fine di rendere più efficace il sistema ecorelazionale.

Successivamente il P.I. andrà a definire le azioni che prevedono il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.

In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
- formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali;
- mantenimento e ricostruzione con tecniche tradizionali dei terrazzamenti.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...)

Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.

La tutela dell'area SIC e delle aree agricole limitrofe può essere promossa anche attraverso la formazione di un parco e riserva naturale di interesse comunale per valorizzare gli elementi ambientali, promuovere la conoscenza territoriale con percorsi didattico-ambientali legati all'acqua e al delicato sistema ambientale. Accordi con i comuni limitrofi possono estendere l'ambito per formare un'area di tutela e parco di livello intercomunale.

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione anche alle zone di influenza limitrofe, sulla base della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi, come strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Prescrizioni e Vincoli

~~Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.~~

~~Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.~~

~~Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.~~

~~Nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi ricadenti all'interno dell'A.T.O. n.1 "Collinare" sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n.3173 del 10 Ottobre 2006 avente per oggetto: Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.~~

~~Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T..~~

Non sono consentiti la chiusura dei varchi ecologici e interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica. Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali o preventivi che, al termine di tutte le operazioni, garantiscano la funzionalità ecologica complessiva. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

Nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi ricadenti all'interno dell'A.T.O. n. 1 "Collinare" sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione del sito. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

CAPO V - MOBILITÀ

Art. 38 Infrastrutture della mobilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato gli interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.

Viabilità di ambito locale:

- *Bretella di Toara:* con conseguente miglioramento area di pertinenza cimiteriale e dei tornanti verso la Piana di Pozzolo;
- *Collegamenti secondari:*
 - Viabilità di *penetrazione nel Capoluogo in riferimento alle espansioni residenziali previste;*
 - *Miglioramento nodi ed intersezioni esistenti;*
 - *Implementazioni piste ciclo pedonali anche in considerazione del progetto di valorizzazione della Piana di Pozzolo già finanziato;*

Direttive

Il Piano degli Interventi provvederà a:

- a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;
 - rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto;
- c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i percorsi ciclopeditoni (in particolare quelli di collegamento con le aree a servizi scolastici), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;
- d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...).

Prescrizioni e Vincoli

Le modifiche alla rete di scala territoriale e quelle alla rete di collegamento intercomunale (da concordarsi con gli enti proprietari o gestori), costituiscono variazione al P.A.T. e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopeditoni, non costituiscono varianti al P.A.T.

Nella progettazione definitiva relativa all'attuazione del presente articolo, in relazione alle "Infrastrutture di collegamento in programmazione: nuove connessioni" e nella realizzazione di

qualsiasi altra struttura viaria di collegamento, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo.

Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam.

Art. 39 Piste ciclopedonali e sentieri

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo, nonché alcuni sentieri escursionistici di rilevanza per la fruibilità del territorio collinare.

Direttive

Il P.I. preciserà ed integrerà con specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto.

Prescrizioni e Vincoli

Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta della Trasformabilità e nella tavola 2 – Carta delle Invarianti impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità.

CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI

Art. 40 Indirizzi e criteri per il controllo del dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13
Delibera della Giunta Regionale n. 3637 del 13/12/2002
Delibera della Giunta Regionale n. 1841 del 19/06/2007
Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009

Rif. Cartografia	Tav. 2	Carta della Fragilità
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
Altri rif.	Studio di Compatibilità idraulica Parere Genio Civile ai sensi della D.G.R. 2948 del 06/10/2009. - Genio civile, prot. n. 113330 del 08/03/2012 - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2340 del 08/02/2012	

Contenuto

Nella Tav. 3 "Carta delle Fragilità", oltre a distinguere le aree a differente Compatibilità geologica, precedentemente descritte, si specificano nell'ambito delle aree idonee a condizione e non idonee quelle soggette a varie tipologie di Dissesto idrogeologico.

Nel territorio di Villaga si sono identificati 4 tipi di dissesto:

1. Per allagamenti o ristagno idrico, coincidenti con le aree di pianura;
2. Per erosione, coincidenti con i pendii più ripidi;
3. Per sprofondamento carsico, coincidenti con le aree di dolina e con le sommità collinari in genere;
4. Per scarpate di cava instabili, coincidenti con le cave superficiali, dismesse o attive, e in sotterraneo.

La delimitazione delle aree esondabili o a ristagno idrico è derivata dall'analisi del PRG, del PTCP in approvazione e della mappa della pericolosità del 2008 fornita dal Consorzio Riviera Berica.

Le aree a rischio allagamento interessano vaste porzioni della fascia di pianura, a ridosso dei principali scoli o fossi che solcano il territorio comunale. Esse sono classificate con rischio idraulico da basso (R1) a medio (R2).

Nelle aree allagabili o soggette a ristagno idrico le cause sono molteplici:

1. tracimazione delle aste fluviali e/o dei canali consorziali;
2. ristagno idrico per basso grado di permeabilità del suolo, con drenaggio da limitato a difficile;
3. risalita in superficie della tavola d'acqua freatica a seguito d'intense precipitazioni;

oppure la concomitanza di tutte e tre.

In generale per queste aree è risaputo che una falda prossima alla superficie è più penalizzante rispetto a una falda profonda poiché da origine a svariati problemi in caso di edificazione, quali problemi di stabilità dei fronti scavo, di sottospinta idrostatica, di riempimento dello scavo, di filtrazione.

Anche nella progettazione di sistemi di smaltimento fognari non collegati a fognatura pubblica, un livello idrico troppo superficiale impedisce di realizzare sistemi a subirrigazione.

In caso di falda freatica poco profonda o superficiale, i sistemi a fossa per l'inumazione nei cimiteri non possono essere adottati poiché le normative nazionali e regionali vigenti prescrivono una profondità di falda di almeno 2,5 m.

Per una maggiore definizione si veda la Relazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT.

Le aree soggette ad erosione sono i pendii che bordano i rilievi collinari e si estendono su tutto il perimetro di tali rilievi. Essi sono legati localmente al cambio di litologia e alla presenza di banchi di rocce particolarmente compatte. All'interno di tali aree di erosione sono da tenere maggiormente in considerazione i vari solchi e vallecicole che incidono i pendii, in quanto durante eventi meteorici intensi possono diventare sede di flusso concentrato e quindi di fenomeni erosivi e di instabilità. Essi possono quindi costituire rischio per opere e strutture che stanno a valle.

Le aree soggette a sprofondamento carsico si rinvengono principalmente alla sommità dei rilievi collinari di Villaga. Come già sottolineato la zona è punteggiata da doline e cavità sotterranee, derivate dall'azione di dissoluzione delle acque sulle rocce a prevalente componente carbonatica.

Le aree con scarpate di cava instabili comprendono sia cave attive, quali la cava di Monte Rotondo, ad ovest del Comune e la cava di Montecuccoli a sudest dell'abitato di Villaga, che le cave estinte quali la cava di Spolverare, lungo Via Crocenera a sud di Villaga e la cava di Pozzolo.

Direttive

Le opere di mitigazione idraulica e gli interventi compensativi per ogni singolo intervento di trasformazione dovranno essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche del contesto in cui si inseriscono, in particolare con le caratteristiche di permeabilità dei terreni, della profondità della falda e della presenza di aree a rischio idrogeologico.

E' fatto obbligo di valutazione della compatibilità idraulica nelle future pratiche di natura urbanistica; in fase di progettazione dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ha.

Per gli altri casi sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o migliorarne la capacità drenante.

I volumi d'invaso da attribuire ad ogni singolo intervento dovranno essere calcolati con maggior dettaglio in fase di pianificazione operativa quando sarà completamente definito l'assetto plano-altimetrico della zona, l'uso del suolo, il reticolo di drenaggio.

Dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e il minimo sotto indicato corrispondente al valore medio dei volumi per ogni singolo ATO relativamente a $Tr = 50$ anni e $Tr = 100$ anni e $Tr = 200$ anni. Nel caso in cui il valore ricavato sia inferiore a 500 mc/ha si dovrà assumere come valore minimo quello fornito dal Consorzio di Bonifica competente.

Il maggior apporto idrico derivante dall'aumento d'impermeabilizzazione del suolo, per il principio dell'invarianza idraulica, dovrà essere smaltito il più possibile in loco evitando lo scarico diretto nella rete idrografica superficiale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti assumendosi quindi l'onere di realizzare un complesso organico ed efficiente d'interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri PI e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

In fase progettuale inoltre dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- nelle aree destinate a parcheggio pubblico/privato privilegiare pavimentazioni di tipo drenante;
- prediligere, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse pendenze e rendere più densa la rete di punti di assorbimento (chiusini, canalette di drenaggio, grigliati);
- le acque inquinate di prima pioggia provenienti dalle aree di sosta, transito e manovra degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore prima della consegna finale al corpo recettore o alla batteria di pozzi perdenti;

- negli interventi dove è prevista la predisposizione della rete di acque bianche, abbondare nei volumi interrati, sovrastimando le condotte, allo scopo di ottenere un effetto di invaso;
- ove le condizioni del terreno e della falda lo consentono, favorire lo smaltimento del maggior apporto idrico nel sottosuolo mediante pozzi disperdenti o altri sistemi d'infiltrazione;
- ove non fosse possibile lo smaltimento diretto nel sottosuolo delle acque meteoriche prevedere la realizzazione di bacini di invaso da ricavarsi mediante depressioni nelle aree a verde opportunamente individuate e adeguatamente sagomate;
- il recapito nel recettore finale dovrà avvenire mediante pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata;
- in merito alla possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, questo è consentito solo in casi eccezionali che dovranno essere dimostrati dal richiedente;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. Si dovrà altresì evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante allo scopo di evitare il formarsi di zone di ristagno idrico;
- si dovrà garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.DD. n. 523/1904 e n. 368/1904 oltre che alla più recente L.R. n. 11 del 23/04/2004 per le quali comunque qualsiasi intervento (in particolare se inserito all'interno della fascia dei 10 mt dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine esistente) che debba avvenire al loro interno dovrà essere autorizzato dall'Ente competente per la rete interessata (U.P. Genio Civile di Vicenza o Consorzio).
- le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo;
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
- nel P.I. dovranno essere rifinite e aggiornate con apposite schede puntuali prodotte per area soggetta a trasformazione urbanistica (ognuna delle quali dovrà venire definita in modo da essere immediatamente identificabile nelle carte di piano), le analisi riportate nello studio di compatibilità idraulica di cui al parere del Genio Civile prot. 113330 del 08/03/2012, per le quali dovranno venire indicate se cadono in zone ad esondazione o ristagno idrico, le possibili opere di mitigazione idraulica e dovranno venire valutati i volumi di mitigazione in riferimento a quanto riportato nel presente articolo.

Prescrizioni per le aree allagabili o a ristagno idrico

In fase di P.I., in queste aree dovrà essere condotta una specifica valutazione del rischio idraulico a livello di progetto, pur basandosi sulle risultanze della Valutazione di Compatibilità Idraulica prodotta con il P.A.T. Per opere minori (es. singole abitazioni o superficie impermeabilizzanti modeste) possono essere utilizzati studi pubblicati o presenti presso gli uffici preposti che riguardino l'argomento e la definita zona in oggetto. Tutto questo rimane rapportato all'importanza ed alla tipologia dell'opera in progetto.

In relazione ai risultati ottenuti attraverso gli specifici studi di rischio idraulico e di compatibilità idraulica si potranno vietare, in sede di P.I., le opere in sotterraneo oppure potranno essere prescritti rialzi periferici o strutturali all'opera stessa, al fine di impedire alluvionamenti dei vani interrati.

Oltre alle citate valutazioni del rischio mediante calcoli e modellazioni, dovrà essere mantenuta la funzionalità delle aste fluviali e della rete scolante consorziale o minore attraverso la rimozione di eventuali ostacoli e/o con l'eventuale ri-sezionamento dell'alveo.

Si avrà cura di non porre nell'ambito della possibile area esondativa, opere strutturali e di edificazione, sia private che pubbliche, tali da impedire il normale deflusso e tali da creare punti di criticità idrogeologica-idraulica.

Ogni intervento sarà fatto in osservanza della normativa vigente nazionale e regionale, scegliendo tecniche d'intervento e strutture a basso impatto e tali da non diminuire l'efficienza idraulica del sistema. In queste aree non si dovranno eseguire scavi in aderenza agli argini per non comprometterne la stabilità.

Ogni progetto sarà sostenuto da adeguate indagini idrogeologiche per stabilire lo spessore, le caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche delle coperture sciolte. I dati acquisiti dovranno essere rapportati alle condizioni idrologiche ed idrauliche locali al fine di ottenere, anche mediante codici numerici affidabili, la presenza di criticità idrogeologica e per progettare sia gli interventi di messa in sicurezza, sia la manutenzione delle condizioni di invarianza idraulica, per le aree eventualmente edificabili, attraverso misure compensative.

Eventuali interventi di laminazione dei flussi, verso valle e verso gli ambiti esterni al territorio comunale dovranno essere programmati di concerto con il Consorzio di Bonifica competente e con le Amministrazioni Comunali interessate.

Il P.I. andrà a definire nel dettaglio, mediante approfondimenti e studi specifici, il perimetro e la classificazione delle aree a rischio idraulico. In particolare, ogni nuova urbanizzazione dovrà prevedere al suo interno una rete di raccolta separata delle acque bianche meteoriche, dimensionata in modo da garantire al proprio interno un volume specifico d'invaso in funzione della destinazione d'uso dell'area e del principio normato dell'invarianza idraulica.

I volumi specifici d'invaso assunti secondo il principio dell'invarianza idraulica per le nuove urbanizzazioni dovranno essere applicati anche nel caso di ristrutturazione, recupero o cambio d'uso di aree urbanizzate esistenti e attuati mediante la realizzazione di bacini/vasche di laminazione o condotte fognarie adeguatamente sovradimensionate. Non sarà ammesso qualsiasi interrimento dei fossi esistenti salvo in caso di deviazione, se autorizzata.

Sempre con il P.I. si terrà conto dei risultati del PTCP provinciale, del Piano Provinciale di Emergenza, nonché le segnalazioni e la mappatura redatta dal Consorzio di Bonifica competente territorialmente.

Prescrizioni per le altre aree a dissesto idrogeologico

Per tutte le altre tipologie di dissesto idrogeologico valgono le prescrizioni delle aree di Compatibilità geologica entro cui esse ricadono, come mostra la Carta delle Fragilità.

Per quanto non integralmente riportato nel presente articolo, si richiamano le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri del:

- Genio civile, prot. n. 113330 del 08/03/2012;
 - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2340 del 08/02/2012;
- espressi in riferimento alla valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT.

Art. 41 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 35, 36, 37

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della L.R. n. 11/2004.

Compensazione urbanistica

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. individua e disciplina gli ambiti in cui è prevista l'applicazione delle perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare.

Direttive

1. Principi generali

Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono determinate dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:

- a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., comunque non inferiore al 30 %, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
 - realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.R. 11/2004;
 - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.R. 11/04;
- b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

2. Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica

Il volume e/o la superficie lorda di pavimento esistenti determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, riconoscendo un incremento fino al 10 % finalizzata ad incentivare gli interventi di riordino suddetti.

Il P.I. può individuare ulteriori immobili, rispetto a quelli indicati dal P.A.T. ma comunque entro i limiti dimensionali dello stesso, sui quali rendere applicabile il credito edilizio e la compensazione urbanistica, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta.
- b) **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
- c) **interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili.
- d) **interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa, così come indicato al precedente art. 32. La trasformazione o il credito maturato dalla demolizione di edifici di una azienda agricola può essere concesso per una sola volta.
- e) **interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.

Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo adottando i seguenti criteri:

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso. Andranno indicati i titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, quando il fabbricato insiste solo sulla propria pertinenza con estensione non superiore a dieci volte la superficie coperta e non è parte di una proprietà più vasta; previa relazione agronomica negli altri casi;
- ~~non~~ è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, ~~se non~~ **soltanto** a seguito di **dell'**acquisizione di **del** credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800 mc compreso il volume esistente. ~~L'eventuale~~ **La** proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati;
- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI fino al massimo di 800 mc;
- ~~è ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, con l'esclusione delle altre funzioni produttive, commerciali o terziarie;~~
- **è ammesso l'inserimento di attività compatibili con l'esercizio dell'attività agricola;**

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

L'eventuale proposta di recupero dei manufatti esistenti in generale è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.

Art. 43 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40;

Rif. Cartografia	Tav. 2	Carta della Invarianti
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dai previgenti Piani, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e

documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- ristrutturazione urbanistica;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I. sono confermate le vigenti tipologie di intervento.

Art. 44 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, L.R. 55/2012, DPR n. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010.

Contenuto

Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) rappresenta uno strumento innovativo di semplificazione amministrativa ed operativa al tempo stesso dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, per le quali la raggiunta semplificazione procedimentale riduce i costi operativi e le condizioni di incertezza sullo stato delle pratiche, ottenendo così la diminuzione delle restrittività della regolamentazione.

Nei casi previsti dall'art. 4 LR 55/2012 si applicano le disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010, così come integrate dalla normativa regionale di riferimento.

L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello Sportello Unico, con le modalità di cui ai punti precedenti, è ammissibile per ogni azienda fino all'esaurimento delle disponibilità del dimensionamento del PAT rispetto allo stato giuridico al momento dell'approvazione del PAT.

In tavola 4 sono evidenziate con apposita indicazione puntuale le aziende già assoggettate a procedura SUAP.

Direttive

Il P.I. può individuare e disciplinare puntualmente attività ricadenti in zona propria:

- nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse dalla disciplina di zona, consentendo la variazione dei parametri edificatori relativi al RCF e all'altezza massima, fino al 15% degli stessi;
- in caso di maggior carico urbanistico adeguando la dotazione di aree a parcheggio primario, con possibilità di monetizzazione qualora tale dotazione risultasse adeguata e realizzate in aree funzionalmente collegate all'area in trasformazione.

Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, con la specificazione che:

- sono ammessi, nel limite l'80% della superficie coperta esistente e comunque fino a 1500 mq, per tutte le attività esistenti ~~fatta eccezione per quelle eventualmente escluse dal PI;~~
- deve essere conseguito un Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e dovranno essere realizzate contestuali opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le linee guida dell'apposito Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQMA).

Ad ogni buon conto non sono ampliabili le attività produttive in zona impropria qualora siano:

- ricadenti all'interno delle invarianti indicate nella tavola 2 del PAT, come recepite nel PI;
- riconosciute come opere incongrue dal PAT o dal PI;
- ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativi qualora il PI riconosca che il consolidamento dell'attività in essere contrasta con la tutela di prevalenti interessi pubblici.

Il P.I. può disciplinare le attività produttive da trasferire a seguito di apposito convenzionamento entro le zone proprie (quindi esclusa la zona agricola) così come individuate dal PI (nei limiti di cui ai punti precedenti) ovvero entro i limiti fisici per la nuova edificazione indicati dal PAT (con le modalità di cui alla disciplina delle attività produttive in zona impropria), anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni di cui all'art. 41 e recepimento delle circolari regionali in materia.

Il PI può disciplinare gli interventi strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

Il PI, previa adeguata motivazione, può indicare ulteriori ambiti sottratti alla procedura dello SUAP tra quelli privi di specifica disciplina di zona, in funzione di prevalenti obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

L'accesso agli ampliamenti consentiti dalla procedura dello sportello unico è ammissibile per ogni azienda nel rispetto dei criteri e delle modalità normativamente previsti.

Art. 45 Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale.

Il P.A.T. favorisce altresì il potenziamento e il nuovo insediamento di attività che producono e/o utilizzano energia derivata da fonti rinnovabili.

Direttive

Sono ammesse tutte le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- immissioni odorigene;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia;
- campi elettromagnetici.

Il P.I. dovrà disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive, mediante la definizione di strumenti per favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei principi sopra richiamati. In particolare dovrà:

- a) favorire il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza, comprese le attività di supporto ed integrative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) favorire la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica nonché l'attuazione di un monitoraggio per programmare azioni di riduzione dell'inquinamento prodotto (rumori, polveri...);
- c) favorire una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- d) favorire il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici, l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi.

Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al P.A.T. si applica la disciplina previgente.

Relativamente alle aree potenzialmente trasformabili di natura non residenziale il PI verificherà le condizioni e la disciplina urbanistica di sviluppo e/o riqualificazione previste dall'art. 67 delle Norme del PTCP.

Art. 46 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, ~~L.R. 15/2004~~, L.R. 50/2012;

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità PTCP artt. 74-75-77-78
-------------------------	---------------	---

Contenuto

Il PAT non ha individuato ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita riservandosi tale possibilità all'eventuale raggiungimento di accordi territoriali fra gli enti interessati tesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale della tradizionale rete di vendita secondo le linee guida che saranno concordate.

Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 74-75-77-78 del PTCP.

Direttive

L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di strutture di vendita con superficie di vendita superiore a ~~1000~~ 1500 mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, dovrà essere verificata nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato d'incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
- b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
- c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.
- e) localizzazione negli Ambiti Territoriali Omogenei: il PAT ritiene ammissibile l'individuazione di grandi strutture di vendita esclusivamente nell'ATO n. 2 "Agricolo" in relazione ai programmati collegamenti con la viabilità sovracomunale. Le altre tipologie sono ammesse su tutto il territorio sulla base del Regolamento comunale in attuazione della L.R. 15/2004.

Prescrizioni e vincoli

In assenza dell'adeguamento al PAT si applica la disciplina previgente. Si richiamano la normativa del PTCP e quella regionale sulle grandi strutture di vendita (L.R. 50/2012).

Art. 47 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. 36/2001 - decreto legislativo n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto

La definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica

Direttive

Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;
- c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
- d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Prescrizioni e vincoli

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo superiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate s'intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 47 bis Inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico

Rif. Legislativo: *LEGGE REGIONALE n. 17 del 07 agosto 2009: "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".*

Contenuto

La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.

Direttive

Il Piano degli Interventi dovrà contenere un'apposita disciplina finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso ed all'incremento del risparmio energetico; nella progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna, dovranno essere adottati le prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo delle norme tecniche.

Prescrizioni e vincoli

Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressochè monocromatica). È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Art. 48 Sostenibilità in edilizia

Rif. Legislativo: direttiva 2002/91/CE, D.Lgs.192/05, L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio;

Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi.

Direttive

Il P.I. indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- l'ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre il P.I. deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per :

- **edificio ►** misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissare i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia ►** misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
 - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
 - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni ►** misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
 - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;

- per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
 - definisce tipologie di materiali idonei a aumentare l'albedo e la permeabilità del suolo;
 - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.

Il PI potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

Prescrizioni e vincoli

La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.

TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE

Art. 49 Norme transitorie

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 18*

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei previgenti PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui al precedente art. 43.

In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004.

Art. 50 Norme di salvaguardia

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 18*

Con l'approvazione del P.A.T. i previgenti PRG assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili.

Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

TITOLO V – NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Art. 51 Norme di Valutazione di Incidenza Ambientale

Rif. Legislativo: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati. D.G.R.V. n. 448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004, n. 2371 del 27/07/2006, Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi.

Rif. VInca	Valutazione di Incidenza Ambientale
-------------------	-------------------------------------

L'ambito collinare di Villaga indicato come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), denominato IT 3220037 Colli Berici, fa parte del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ai fini di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri.

Contenuto

Il PAT contiene l'individuazione dei Siti presenti nel territorio comunale, i risultati della ricognizione delle conoscenze su specie ed habitat di interesse comunitario, la descrizione delle criticità e delle opportunità ambientali relative ai Siti, e una attenta considerazione delle azioni volte alla eliminazione/minimizzazione degli effetti ambientali significativi dovuti sia alle previsioni del piano, sia alle principali trasformazioni previste da strumenti di governo di ordine superiore.

Direttive

Il PAT recepisce le direttive e le prescrizioni del Piano d'Area Monti Berici – P.A.M.O.B. A sostegno delle norme del P.A.M.O.B. il Comune promuove e incentiva, azioni gestionali all'interno del SIC e nelle zone limitrofe.

Nell'ambito di applicazione di piani, progetti e interventi che possono avere un'incidenza significativa su habitat o su specie animali e vegetali di interesse comunitario deve essere verificata la compatibilità con la corretta gestione del sito della rete Natura 2000.

La redazione del Piano di Gestione rappresenta, infatti, l'unico strumento disponibile per definire gli indirizzi e gli strumenti idonei a garantire la compatibilità delle attività in atto nel sito e gli eventuali limiti alle trasformazioni compatibili.

L'attivazione della procedura di V.Inc.A. di un piano o di un progetto non dipende dalla certezza della presenza di un'incidenza negativa significativa su di un sito, ma dalla probabilità che l'incidenza vi sia; in tal caso si giustifica la necessità di definire una sua quantificazione proprio attraverso l'effettuazione della valutazione di incidenza.

Per Piani si intendono:

- i piani a carattere generale;
- i piani di settore;
- i programmi di interventi.

Per progetto si intendono:

- tutti gli interventi in grado di determinare interferenze sul territorio;
- tutte le attività e iniziative sebbene non comprese in veri e propri piani o progetti in grado di determinare interferenze sul territorio.

La valutazione di un singolo progetto/piano, per non far perdere di vista l'integrità complessiva del sito, deve obbligatoriamente considerare gli eventuali effetti cumulativi derivanti da altri piani, progetti e interventi che possono avere effetti significativi negativi sui siti Natura 2000, con l'obiettivo di verificare l'incidenza complessiva delle trasformazioni rispetto all'integrità del sito.

Il Comune, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE), configura i seguenti obiettivi gestionali:

- gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
- conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
- mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.

In sede di PAT e più dettagliatamente nel PI, il Comune sostiene le seguenti linee gestionali specifiche per il sito in esame:

1. predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
2. predisposizione di interventi boschivi da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico; predisposizione di interventi di ceduazione al fine di favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di radure, al fine di favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna; mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
3. approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
4. riduzione della frammentazione del paesaggio e incremento della sua connettività;
5. predisposizione di piani di indirizzo e di linee guida per il ripristino naturalistico delle cave dismesse dove previsto;
6. predisposizione di piani di indirizzo e di linee guida per le sorgenti in particolare per la sorgente termale, individuata dal P.A.Mo.B., schema direttore "I bagni termali di Barbarano, Mossano e Villaga;
7. predisposizione di piani di indirizzo e di linee guida per la gestione naturalistica dei parchi recepiti dalla pianificazione sovraordinata;
8. incentivazione delle pratiche agronomiche tradizionali essenziali per la gestione e la conservazione delle formazioni erbacee seminaturali, anche al fine di bloccarne la colonizzazione da parte delle essenze arboreo-arbustive.

Prescrizioni e vincoli

Il SIC IT 3220037 Colli Berici è individuato ai sensi della DGR n. 1180/2006 e, al fine della tutela e conservazione dell'habitat naturale e della flora e della fauna presenti, è soggetto alla Direttiva 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997, e alla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e smi.

I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito di SIC o esterni allo stesso ma in grado di comportare incidenze significative negative su di esso, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC e sugli habitat, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui ~~alla D.G.R. 3173/2006~~ **all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.**

In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

Gli interventi ricadenti nell'ATO 1 "Collinare" di cui agli articoli:

- | | |
|---------|---|
| Art. 27 | Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili |
| Art. 28 | Servizi di interesse comune di maggior rilevanza |
| Art. 29 | Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso |
| Art. 31 | Aree di riqualificazione e riconversione |
| Art. 32 | Ambiti di edificazione diffusa e nuclei storici rurali |
| Art. 33 | Ambiti ove sviluppare attività economiche integrative al sistema dei servizi al turismo |
| Art. 34 | Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado |
| Art. 35 | Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale |

non dovranno interessare e/o produrre incidenze agli habitat e/o habitat di specie appartenenti a Siti Rete Natura 2000.

In sede di PI qualora necessario per interventi limitrofi agli habitat, sarà possibile effettuare una verifica cartografica degli habitat attraverso uno studio geo-fito-sociologico di dettaglio.

~~Dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera di ristrutturazione, completamento, nuova realizzazione edilizia e ogni altra trasformazione territoriale che possano incidere significativamente su Habitat e/o specie di interesse comunitario, prevedendone e attuando misure di mitigazione e/o compensazione.~~

~~Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.~~

~~In sede di attuazione del PAT, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a) dovranno essere verificati i Piani di classificazione acustica in relazione ai futuri orientamenti e sviluppi urbanistici;~~
- ~~b) il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;~~
- ~~c) relativamente al SIC IT3220037 "Colli Berici" il Piano degli Interventi dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:~~

- ~~— la progettazione del Piano degli Interventi all'interno del perimetro delle aree della Rete Natura 2000 contenga la relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative proposte;~~
- ~~— sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;~~
- ~~— prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;~~
- ~~— durante l'esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;~~
- ~~— siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;~~
- ~~— durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;~~
- ~~— l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;~~
- ~~— nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;~~
- ~~— il divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi nella fascia di almeno 10 metri dal bordo esterno di cavità carsiche, di grotte e cave;~~
- ~~— il divieto, di chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e cavità carsiche, di alternazione morfologica interna ed esterna, di discarica e l'abbandono di rifiuti;~~
- ~~— la conservazione delle formazioni vegetali estese lungo i fossi e i corsi d'acqua.~~

~~Fino all'approvazione del PI è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela.~~

All'interno del sito della rete Natura 2000, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Vanno comunque e in via prioritaria salvaguardate le emergenze florofaunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione del sito. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

All'interno del sito della rete Natura 2000, non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

All'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, in sede di attuazione del P.A.T., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere verificati i Piani di classificazione acustica in relazione ai futuri orientamenti e sviluppi urbanistici;
- b) il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- c) relativamente al SIC IT3220037 "Colli Berici" il Piano degli Interventi dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
 - durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti, e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 - l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
 - per recuperare o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone;
 - il divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi nella fascia di almeno 10 metri dal bordo esterno di cavità carsiche, di grotte e cave;
 - il divieto, di chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e cavità carsiche, di alternazione morfologica interna ed esterna, di discarica e l'abbandono di rifiuti;
 - la conservazione delle formazioni vegetali estese lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Fino all'approvazione del PI è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela.

Nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T.A., dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Gli interventi di natura residenziale, di cui alle linee preferenziali di sviluppo insediativo in località Quargente e Crocefisso, previste dal PRG a Belvedere, nuove linee di espansione previste dal PAT, come pure il capoluogo di Villaga ad eccezione della linea di sviluppo residenziale a nord-ovest dell'urbanizzato, potranno richiamare le fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, § 3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi.

Nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T.A. all'interno del SIC IT 3220037 "COLLI BERICI", non dovranno essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie.

All'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, al fine di tutelare gli habitat e specie faunistiche e floristiche di pregio da tutelare, in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi potrebbero interferire con habitat, habitat di specie e specie da tutelare, in fase di progettazione preliminare degli interventi dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'ambito naturalistico dei Colli Berici. In base alla ricognizione effettuata il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.

Qualora gli interventi (nuove espansioni, ampliamenti, realizzazione di piste ciclopedonali, potenziamento dei corridoi ecologici) prevedano l'impianto di specie arboree e arbustive per la

messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate, le specie da impiegare dovranno essere esclusivamente autoctone.

Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per le specie identificate come potenzialmente presenti.

Art. 52 Criteri di verifica e indirizzi di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla VAS

Rif. Legislativo: Direttiva 2001/42/CE art.10, allegato I lettera i)

Linee guida, Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la valutazione di determinanti piani e programmi sull'ambiente.

Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) Rev. 1 del 4 settembre 2003

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 447/1995; L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 4; L.r. 22/1997; DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006; L.R. 11/2004 - Norme per il Governo del Territorio, art. 4, art.46

Rif. VAS	<i>Rapporto ambientale</i>
-----------------	----------------------------

Contenuto

In attuazione dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione e gestione del piano attraverso il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione, al fine, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Si tratta di uno strumento che permette di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano, di definire in che misura le azioni effettivamente realizzate abbiano contribuito a consolidare l'assetto strategico e strutturale individuato dal P.A.T. stesso e se esse si siano mantenute coerenti con i principi di sostenibilità.

Direttive

L'attuazione delle previsioni del P.A.T., nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio nel rispetto degli impegni già sottoscritti.

Le previsioni del PAT sono monitorate attraverso un duplice set di indicatori:

- a) indicatori per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PAT;
- b) indicatori per il monitoraggio dello stato dell'ambiente.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Vicenza, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Nel caso in cui i valori espressi dall'indicatore mostrasse situazioni critiche l'aggiornamento può essere annuale e devono essere attivate apposite misure e azioni correttive.

La verifica degli indicatori chiave di monitoraggio richiede l'aggiornamento dello stato dell'ambiente o, in alternativa, la stesura di un breve report.

La relazione di monitoraggio evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, nonché sulla base dei dati rilevati dal rapporto sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.

Prima della scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 7, della LR 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenta al Consiglio Comunale

un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS.

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del PAT.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura di VAS gli interventi inerenti le aree di riqualificazione, riconversione, riordino e valorizzazione dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura di VAS gli interventi inerenti l'accoglimento, in sede di PI, di osservazioni di cui sia stata valutata la rilevanza ambientale in sede di VAS del PAT dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006, alla Verifica di Assoggettabilità.

Prescrizioni e vincoli

Le previsioni del P.A.T. sono monitorate attraverso un duplice set di indicatori: il primo dedicato al monitoraggio dello stato dell'ambiente, il secondo al monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano. Tali indicatori sono descritti nel Rapporto Ambientale della V.A.S. (Piano di Monitoraggio Ambientale), **sotto riportati**.

L'Amministrazione Comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni, ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socioeconomica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Nella fase di attuazione del P.A.T. tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

I report di monitoraggio devono essere resi pubblici e contenere:

- i dati relativi alle misure/controlli effettuati;
- i probabili effetti e/o impatti identificati durante la fase del monitoraggio;
- eventualmente, le misure di mitigazione o le azioni correttive proposte per ridurre gli impatti negativi.

Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere realizzati contestualmente alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che sono origine degli effetti negativi.

Nel caso in cui i valori espressi dall'indicatore mostrassero situazioni critiche devono essere attivate apposite misure e azioni correttive.

Per la misura degli indicatori edilizio/urbanistici il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, ASL, ecc).

In sede di attuazione del PAT sarà monitorato il livello di inquinamento acustico e luminoso e si provvederà, nel caso, ad aggiornare il Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. e il Piano Comunale dell'Illuminazione pubblica ai sensi della LR 27/1997 e s.m.i..

In sede di attuazione del PAT, verificati i livelli di concentrazione di radon emersi in sede di Rapporto Ambientale, si dovranno integrare le norme del PI con specifiche tecniche efficaci alla riduzione dell'esposizione al radon.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di seguito riportati, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Aria						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
AR1	Transito veicoli	numero	Comune ARPAV	Stima delle principali pressioni ambientali e antropiche che si originano dall'incremento del transito dei veicoli	Monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare	2 anni
AR2	Edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione in classe C, B e A	Numero	Comune	Numero di edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	2 anni
AR3	Riduzione dell'inquinamento luminoso	%	Regione Comune	Rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio	Riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivo è un rapporto pari a 1	2 anni
AR4	Superficie boscata	ha	Comune Provincia	Superficie (ha) di superficie boscata	Misurare la capacità di filtro e di assorbimento degli inquinanti	2 anni
AR5	Aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria	Microgrammi/metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ARPAV-Comune	Numero campagne di monitoraggio dell'aria effettuato dall'ARPAV	Tutelare lo stato di qualità dell'aria	2 anni
AR6	Realizzazione delle piste ciclabili	ml	Provincia Comune	Lunghezza (ml) delle piste ciclabili esistenti e di nuova realizzazione	Favorire una mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma	3 anni

ACQUA						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
A1	Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche	Numero	Consorzio di bonifica	Numero di interventi di adeguamento della rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e l'estensione del bacino interessato	Adottare soluzioni per il corretto smaltimento delle acque meteoriche	2 anni
A2	Verifica degli scarichi in accordo con il Consorzio competente	Numero	Ente gestore Comune	Numero degli scarichi esistenti che verranno allacciati alla rete fognaria rispetto al numero totale di scarichi non allacciati.	Prevenzione dall'inquinamento	2 anni
A3	Incremento permeabilità del suolo	Numero	Comune	Numero di interventi di incremento-riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate (consolidate, di dispersione, di riconversione, destinate ad attrezzature etc.)	Aumentare la permeabilità del suolo	2 anni
A4	Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani	Numero	ARPAV Comune	L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica dei pozzi idropotabili ed artesiani.	Razionalizzare l'uso della risorsa	2 anni
A5	Censimento delle sorgenti	Numero	ARPAV Comune	L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica delle sorgenti	Razionalizzare l'uso della risorsa	2 anni
A6	Monitoraggio della qualità delle acque superficiali	Numero	ARPAV	Numero di campagne monitoraggio dell'acqua.	Verificare lo stato di qualità delle acque	2 anni

SUOLO E SOTTOSUOLO						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
S1	S.A.U. consumata	m ²	Comune	Consumo annuo di superficie agricola (in rapporto a quanto previsto dal PAT)	Ridurre il più possibile l'uso di suoli coltivati o di prevedere l'utilizzo delle aree di minor pregio colturale	Annuale
S2	Indice di riqualificazione e riconversione	m ²	Comune	Superficie coinvolta da interventi di riqualificazione e riconversione rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Ridurre il consumo di suolo e verificare interventi di riqualificazione e riconversione	2 anni

DIMENSIONAMENTO						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
D1	Volume residenziale per anno	m ³	Comune	Volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai P.I.	Monitorare il dimensionamento previsto da PAT	3 anni
D2	Famiglie	Numero	Comune	Numero di famiglie	Adeguare il dimensionamento del Piano	3 anni
D3	Saldo naturale-migratorio	%	Comune	Rapporti tra dinamiche della popolazione residente e trasferimenti da/verso altri comuni	Monitorare le dinamiche demografiche per individuare soluzioni abitative adeguate	3 anni
D4	Stranieri residenti	Numero	Comune	Numero di stranieri residenti	Individuare soluzioni abitative adeguate	3 anni

BIODIVERSITÀ						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
B1	Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici	Numero	Regione	Numero di interventi di valorizzazione e della naturalità degli ambiti naturalistici	Valorizzare gli ambiti naturalistici	2 anni
B2	Miglioramento qualità riordino zone agricole	mq	Comune Consorzio di Bonifica	Superficie di miglioramento o della qualità territoriale attraverso il riordino della zona agricola rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Migliorare la qualità territoriale	2 anni

PAESAGGIO						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P1	Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Regione	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione e negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici	3 anni

PATRIMONIO CULTURALE						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
PC1	Indice di recupero del centro storico	Numero	Regione	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici e "ripristino" dei fronti e degli elementi non coerenti con i caratteri formali del centro storico	Salvaguardare il centro storico	3 anni
PC2	Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale	Numero	Regione	Numero e qualità di interventi di valorizzazione e negli ambiti individuati dal PAT	Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale	3 anni
P3	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi dei complessi monumentali	numero	Ragione	Documenta la qualità edilizio architettonica dei nuovi interventi e/o recupero in relazione ai contesti figurativi	Tutela i contesti figurativi dei complessi monumentali	3 anni
P4	Verifica della salvaguardia dei contesti figurativi delle Ville venete di interesse provinciale	numero	Ragione	Documenta la qualità edilizio architettonica dei nuovi interventi e/o recupero in relazione ai contesti figurativi	Tutela i contesti figurativi delle Ville venete	3 anni

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P-SU1	Indice di sostenibilità degli edifici	%	Comune	Nuovi edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici	Adottare criteri di bioedilizia e di risparmio energetico	3 anni
P-SU2	Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	%	Comune	Rapporto tra superficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	3 anni
P-SU3	Varietà tipologica degli alloggi negli interventi sull'esistente	numero	Comune	Registrazione delle caratteristiche della produzione edilizia documentando l'articolazione dell'offerta di nuovi alloggi derivanti da interventi sull'esistente	Verificare l'offerta di nuovi alloggi derivanti da interventi sull'esistente	3 anni
P-SU4	Indice di recupero e consolidamento del centro storico	m ² - m ³	Comune	Rapporto tra estensione di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centro storico e delle aree limitrofe coinvolte.	Recuperare e consolidare il centro storico	3 anni

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P-SU6	Indice di accessibilità ad attività commerciali	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	Incrementare l'accessibilità ad attività commerciali	3 anni
P-SU7	Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq. e la popolazione totale	Incrementare l'accessibilità a servizi ed attrezzature	3 anni
P-SU8	Funzionalità rete ciclopedonale	%	Provincia	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	3 anni
P-SU9	Sicurezza delle immissioni sulla viabilità principale	Numero - %	Comune	Rapporto tra numero di accessi diretti eliminati e numero di accessi diretti esistenti derivanti da interventi di razionalizzazione delle immissioni e accessi sulla viabilità principale	Razionalizzare gli accessi sulla viabilità principale	3 anni
P-SU10	Verifica della viabilità di progetto	Numero	Comune	Numeri di intervento volti al miglioramento della viabilità	Migliorare la viabilità	3 anni

RIFIUTI						
Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
R1	Quantità di raccolta differenziata	%	ARPAV	Rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero (RD), e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti (RU)	Ridurre il volume di rifiuti da smaltire e favorire il riciclaggio dei materiali	3 anni

INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE	RACCOLTA DATI
Numero di immatricolazione auto Euro 5	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune
Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo annuale	ARPAV
Aree soggette ad inondazioni	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune
Lunghezza della rete fognaria	Numero/totale	Rilievo annuale	Comune

I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel P.A.T., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

Dovranno essere opportunamente gestiti i reflui civili, in fase attuativa dovrà essere previsto il collegamento alla rete fognaria esistente, o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua, in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Art. 53 Mitigazioni

Rif. Legislativo: Direttiva 42/2001/CE allegato I, lettera g)
Linee guida VIA, 18 giugno 2001, appendice 3.B
L.R. n.11/2004 - art.46

Rif. VAS	<i>Rapporto ambientale - Valutazione di Incidenza Ambientale</i>
-----------------	--

Contenuto

Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla VAS.

Per azione di mitigazione si intende un'opera che è in grado di ridurre al massimo i danni agli habitat ed alle specie. In questo caso si accetta che un certo impatto negativo si possa verificare, ma al tempo stesso si opera affinché questo sia ridotto o minimizzato quanto più possibile.

Le opere per le quali si possono indicare misure di mitigazione sono in particolare quelle finalizzate a riequilibrare il territorio assoggettato a infrastrutture o ad attività produttive particolarmente impattanti.

Direttive

Il P.I., sulla base delle indicazioni della V.A.S., può prevedere la possibilità di attuare le seguenti azioni di mitigazione.

Si possono considerare quali misure di mitigazione e compensazione le opere necessarie al miglioramento della qualità urbana e territoriale. In particolare:

per gli ambiti produttivi:

- riqualificazione complessiva degli edifici e delle aree pertinenziali;
- utilizzo di standard ambientali più adeguati;
- riduzione delle superfici impermeabilizzate;
- uso di sistemi fono-assorbenti, di ampie fasce arborate, di fasce tampone e di dispositivi di filtro da utilizzare a bordi-strada, a contorno delle aree industriali;
- miglior integrazione con servizi ed attrezzature;
- incentivi per il risparmio di energia e risorse non riproducibili,

per gli ambiti residenziali:

- progettazione unitaria e adozione di tipologie insediative adeguate;
- incentivi per l'utilizzo di forme di edilizia bio-compatibile e a basso consumo energetico;
- utilizzo di opere di regimazione e raccolta delle acque meteoriche,

per la rete stradale esistente:

- interventi di mitigazione ambientale, da individuare in sede di Piano degli Interventi;

Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno valutare l'impatto ambientale a salvaguardia degli edifici di interesse storico-ambientale e della vegetazione di interesse paesaggistico presenti.

Le suddette mitigazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PAT, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Inoltre, il PAT ha previsto alcune azioni di tutela e conservazione, in particolare l'individuazione della rete ecologica e degli elementi ambientali e paesaggistici che devono essere conservati, incrementati e valorizzati.

Il riconoscimento di queste aree pone particolari indicazioni normative che limitano gli interventi di trasformazione o richiedono particolari accorgimenti urbanistico-architettonici volti a preservare l'integrità e le fragilità del territorio.

Prescrizioni e vincoli

In base alle indicazioni che emergono dalla V.A.S., attraverso un'analisi accurata di quelle azioni che evidenziano impatti negativi, vengono individuate possibili misure di mitigazione.

Indice

TITOLO I – NORME GENERALI.....	2
Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Obiettivi generali	3
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione	5
Art. 4 Elaborati del P.A.T.	6
Art. 5 Efficacia e attuazione	7
 TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA.....	 9
CAPO I – VINCOLI	9
Art. 6 Beni culturali	9
Art. 7 Beni paesaggistici	10
Art. 8 Vincolo idrogeologico e forestale	11
Art. 9 Pericolosità idraulica e geologica con riferimento al PAI ed al PTCP	12
Art. 10 Rischio sismico	14
Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto	15
CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	19
Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano d’Area Monti Berici	20
Art. 13 Sito Interesse Comunitario	23
CAPO III –TUTELE	24
Art. 14 Centri storici urbani	24
Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale	26
Art. 16 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative	27
Art. 17 Coni Visuali e Strade Panoramiche	31
Art. 18 Aree Boscate	32
CAPO IV - INVARIANTI O AREE A BASSA TRASFORMABILITA’	34
Art. 19 Invarianti di natura geologica	34
Art. 20 Invarianti di natura storico-monumentale	37
Art. 21 Invarianti di natura paesaggistica	38
Art. 22 Invarianti di natura ambientale	41
Art. 23 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici	43
 TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.....	 47
CAPO I – DIMENSIONAMENTO	47
Art. 24 Ambiti territoriali omogenei (ATO)	47
Art. 25 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola	48
Art. 26 Dimensionamento insediativo e dei servizi	50
CAPO II – AZIONI STRATEGICHE	54
Art. 27 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili	54
Art. 28 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	56
Art. 29 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso	57
Art. 30 Limiti fisici alla nuova edificazione	58
Art. 31 Aree di riqualificazione e riconversione	59
Art. 32 Ambiti di edificazione diffusa e nuclei storici rurali	61
Art. 33 Ambiti ove sviluppare attività economiche integrative al sistema dei servizi al turismo	63
Art. 34 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado	64
Art. 35 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale	66

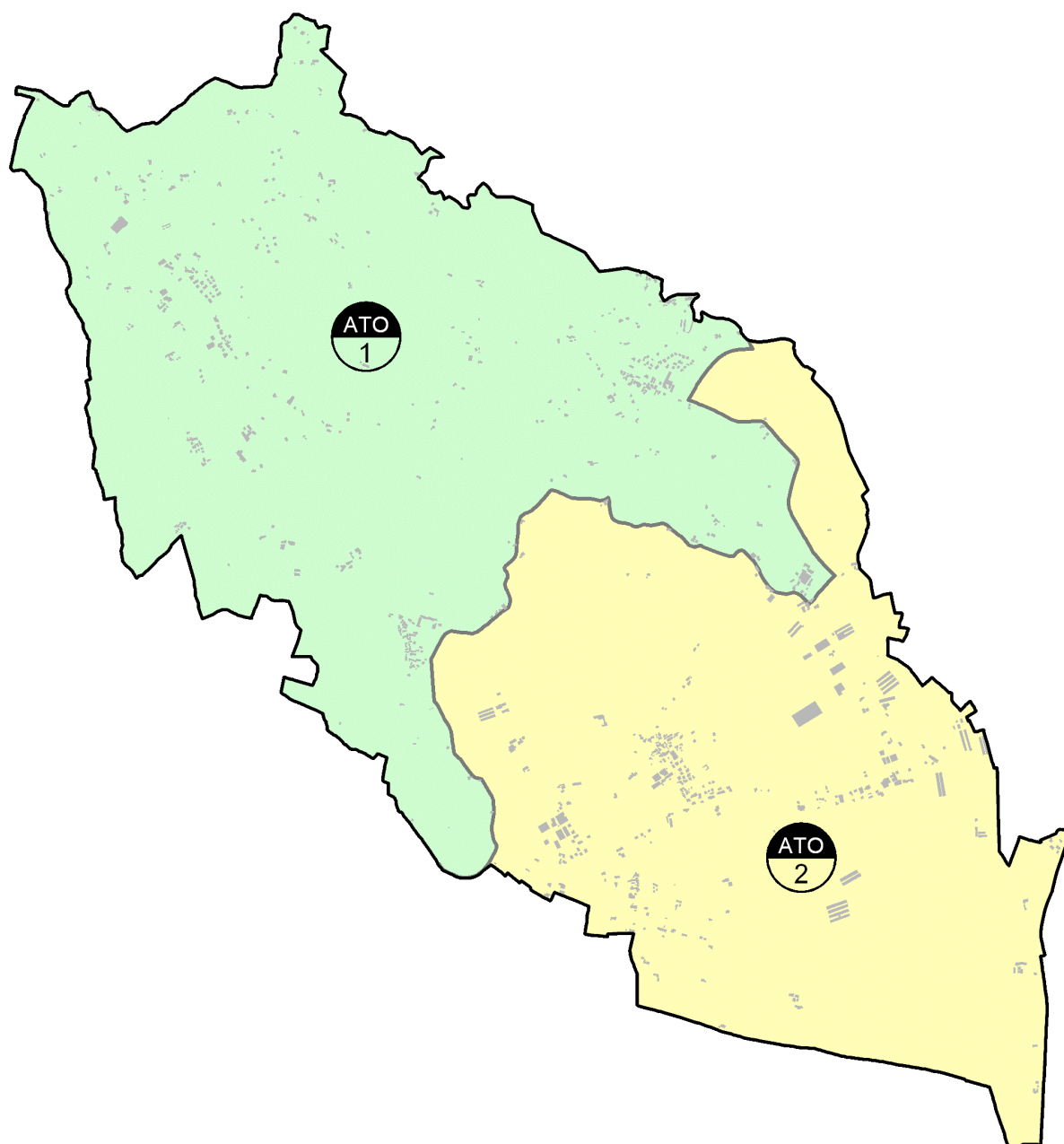
CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA	67
Art. 36 Aree agricole	67
CAPO IV - RETE ECOLOGICA	72
Art. 37 Rete ecologica locale	72
CAPO V - MOBILITÀ	75
Art. 38 Infrastrutture della mobilità	75
Art. 39 Piste ciclopedonali e sentieri	77
CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI	78
Art. 40 Indirizzi e criteri per il controllo del dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica	78
Art. 41 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio	82
Art. 42 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	84
Art. 43 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.	85
Art. 44 Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico	88
Art. 45 Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali	89
Art. 46 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate	90
Art. 47 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto	92
Art. 47bis Inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico	93
Art. 48 Sostenibilità in edilizia	94
TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE	96
Art. 49 Norme transitorie	96
Art. 50 Norme di salvaguardia	97
TITOLO V – NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE	98
Art. 51 Norme di Valutazione di Incidenza Ambientale	98
Art. 52 Criteri di verifica e indirizzi di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	103
Art. 53 Mitigazioni	114

ALLEGATI

ATO VILLAGA
SAU VILLAGA
DIMENSIONAMENTO

ATO

1. 12.615.732 mq
2. 10.578.233 mq



	<i>Sup. Territoriale (Kmq.)</i>	<i>S A U (Kmq.)</i>	<i>SAU/ST %</i>	<i>Trasf. %</i>	<i>Sup. Trasformabile (mq)</i>
Villaga	23,19	13,70	59,06	1,30%	177.544
Incremento ALL. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008, pari a 1.3% di 9.5% di 591,67 ha					7.307
					184.851
Aumento del 10% (DGRV n. 3650 del 25.11.2008 (allegato A, cap. 2))					18.485
T O T A L E mq					203.336

DIMENSIONAMENTO

Comune di VILLAGA																		
ATO N.	ATO Tipo	ATO Superficie (mq)	SAU trasform. calcolata (mq)	SAU tot. (con incremento ALL. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008)	Azioni strategiche													Capacità teorica residua di P.R.G. vigente (PUA non attuati) (mc)
					Nuclei consolidati												Edif. diffusa (mq)	
					Urbanizz. consolidata (mq)	Riqualif. e riconvers. (mq) *	Nuove aree residenziali (mq)			Nuove aree comm./prod. (mq)			Servizi di maggior rilevanza esistenti (mq)	Nuove aree servizi (mq)				
							Totali	Di cui di P.R.G. non attuate	Di cui di P.A.T.	Totali	Di cui di P.R.G. non attuate	Di cui di P.A.T.		Totali	Di cui di P.R.G. non attuate	Di cui di P.A.T.		
1	Collinare	12.615.732			384.683	75.937	129.915	35.559	94.356	0	0	0	101.539	38.846	9.985	28.861	311.199	36.003
2	Agricolo	10.578.233			804.708	0	74.687	44.208	30.479	80.299	26.428	53.871	18.717	15.411	2.509	12.902	80.566	44.208
Totale		23.193.965	177.544	184.851	1.189.391	75.937	204.602	79.767	124.835	80.299	26.428	53.871	120.256	54.257	12.494	41.763	391.765	80.211

Riqualficazione e riconversione *		
1	Cave	4.721 mq
2	Ca' Bianca	7.787 mq
3	Corio	3.526 mq
4,1	Ca' Lerna	7.575 mq
4,2	-	6.535 mq zona di atterraggio (già trattata come nuova area residenziale di PAT)
5	Giacomuzzi	6.669
6	Calcificio	39.124
Totale		75.937



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi n. 32 - 36021 VILLAGA
Tel. 0444-886037 - Fax 0444-886731
Cod. Fisc. e Part. IVA 00529770240
www.comunevillaga.vi.it

Villaga, 21 febbraio 2014
Prot. n. 876/2014

Spett.le

Provincia di Vicenza

Contrà Gazzolle 1
36100 VICENZA

Settore Urbanistica

OGGETTO: PAT del Comune di Villaga - Elaborati aggiornati.

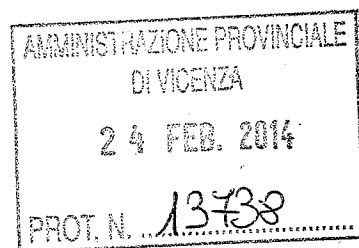
In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere VTPU n. 03 del 31/10/2013 al parere della Commissione Regionale VAS n. 60 del 02/07/2013, al decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 49 del 07/05/2013.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

- Elaborato Superficie Agricola Utilizzata;
- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Carta delle Invarianti;
- Carta delle Fragilità;
- Carta delle Trasformabilità;
- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche;
- Analisi agronomiche;
- Analisi geologiche;
- Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione di Incidenza Ambientale;
- DVD quadro conoscitivo;



è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:

- Relazione di adeguamento
- Dichiarazione di sintesi;

Distinti saluti.

IL SINDACO
dott. Eugenio Gonzato

IL PROGETTISTA DEL PIANO
Arch. Jonathan Balbo